ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1962

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

AGOSTA: Provvedimenti per maltempo agli agrumicoltori di Catania e Siracusa. (21959) 10990

AICARDI: Provvedimenti per gli agricoltori di Savona danneggiati dal maltempo. (24594) 10990

ALBA: Provvedimenti per gli agricoltori di Bari e Foggia danneggiati dal maltempo. (24593) 10991

ALPINO: Tutela paesistica del monte Pirchiriano (Torino). (25864) 10991

AMENDOLA PIETRO: Elezioni amministrative in Battipaglia e Pontecagnano (Salerno). (24604). 10992

ANDREUCCI: Assegnazioni provvisorie di maestri da una ad altra provincia. (23516) 10992

ANGELINI GIUSEPPE: Consiglio amministrativo nell'ospedale Camilla Belli di Macerata Feltria (Pesaro). (23898) . . 10992

ANGELINI GIUSEPPE: Provvidenze in Piandimeleto (Pesaro) per maltempo. (24421) 10993

ANGELINO PAOLO: Contributo statale alla cooperativa edilizia Sant'Angelo di Asti. (24925). 10993

ARMANI: Sistemazione in ruoli speciali transitori di insegnanti. (25089) . . . 10993

ARMOSINO: Costituzione consorzi antigrandine ad Asti, Cuneo e Alessandria. (23883) 10994

AUDISIO: Regolamento vitivinicolo in sede M. E. C. (25075) 10994

AUDISIO: Finanziamenti della legge per la montagna in Piemonte. (25076) . 10995

BERLINGUER: Ventilata soppressione di ferrovie in Sardegna. (25050) 10996

BERLINGUER: Istituzione scuola media in Sarroch (Cagliari). (25157) 10996

BETTOLI: Sull'Associazione nazionale invalidi civili. (25016) 10997

BIAGGI FRANCANTONIO: Sul'uso di pubblico denaro da parte di enti pubblici. (25382) 10997

PAG.

BIGI: Provvidenze agli agricoltori di Parma danneggiati dal maltempo. (24176) 10998

BIGNARDI: Erogazione acqua a prezzo ridotto all'associazione irrigazione est Sesia. (25387) 10999

BIGNARDI: Concorsi per completare l'organico del Ministero agricoltura. (25392) 10999

BIMA: Riconoscimento ai fini economici dell'avventiziato ai dipendenti di enti locali. (24994) 10999

BISANTIS: Provvidenze alle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Fiumarella (Cantanzaro). (22308) 11000

BORIN: Sull'abbassamento dell'alveo del fiume Brenta. (24612) 11000

BRUSASCA: Approvvigionamento idrico di Costa di Ovada (Alessandria). (23608) 11001

BUZZI: Provvidenze agli agricoltori di Parma danneggiati da maltempo. (24348) 11001

CALABRÒ: Retrodatazione nomina in ruolo agli insegnanti ex combattenti in Sicilia. (23174). 11001

CANESTRARI: Riduzione prezzo e gravami fiscali sulla benzina. (24944). 11002

CANESTRARI: Sul trasferimento del B. A. R. Julia a L'Aquila. (24978) 11002

CASALINUOVO: Aumento dell'organico dei vigili del fuoco di Catanzaro. (25096) 11003

CAVAZZINI: Ampliamento sede comunale di Guarda Veneta (Rovigo). (24821) . 11003

COLASANTO: Manifattura tabacchi Santi Apostoli in Napoli. (22920) 11003

COLASANTO: Distribuzione gratuita di libri agli scolari delle scuole di religiosi. (25408) 11004

COLITTO: Alloggi popolari in Forlì del Sannio (Campobasso). (22984) 11004

COLITTO: Costruzione ponte Colletorto (Campobasso)-Casalnuovo Monterostaro (Foggia). (23234) 11004

COLITTO: Approvvigionamento idrico di Jelsi e Tufara (Campobasso). (24624, 24626). 11004

PAG.

COLITTO: Impiego di fondi concessi al C. I. M. E. (25172) 11005
COLITTO: Alloggio popolare a Giovanni Cacchione di Larino (Campobasso). (25173) 11006
COLITTO: Norme sui trasferimenti dei direttori didattici. (25186) 11006
COLITTO Utilizzazione di un contributo concesso a Baranello dall'amministrazione provinciale di Campobasso. (25205) 11006
COLITTO: Elezioni amministrative in Civitacampomarano (Campobasso). (25309) 11006
COLITTO: Eleggibilità dei consiglieri comunali Antonio e Carlo Laurelli di Fornelli (Campobasso). (25328) . . . 11006
COLITTO: Utilizzazione di un contributo dell'aministrazione provinciale di Campobasso alla Casa di carità di Boiano. (25329) 11007
COLITTO: Comuni danneggiati dal terremoto in provincia di Campobasso. (25334) 11007
COLITTO: Provvidenze a Varanise Ettore da Ururi (Campobasso) per terremoto. (25400) 11007
COLITTO: Risarcimento danni di guerra a De Arcangelis Eusebio da Montenero Valcocchiara (Campobasso). (25502) . 11007
COLITTO: Sulla espulsione del connazionale Alberto Giamberardino dal Perù. (25551) 11007
COVELLI: Riapertura termini per richieste di decorazioni al valor militare. (24998) 11008
CRUCIANI: Assistenza sanitaria « Enpas » alle forze di polizia. (23511). 11008
CRUCIANI: Computo contributi assicurativi degli ex appartenenti alla M. V. S. N. passati alle dipendenze della R. S. I. (24597) 11009
CRUCIANI: Licenza per ristorante stagionale a Felici Isolina da Tuoro sul Trasimeno (Perugia). (25038). 11009
CRUCIANI: Riscatto contributi previdenziali degli ex consoli della M. V. S. N.. (25039) 11009
CRUCIANI: Sistemazione di strade in provincia di Rieti. (25354) 11009
CRUCIANI: Premio al personale del Ministero delle poste con 50 anni di servizio. (25425) 11010
CUTTITTA: Emolumenti degli ispettori e direttori generali del Ministero difesa. (24606) 11010
CUTTITTA: Sulla revoca della medaglia d'argento a Romiti Agostino. (25049) 11010
D'AMBROSIO: Analisi di prodotti alimentari al laboratorio di chimica agraria di Milano. (24028) 11011

PAG.

DANTE: Sulla rappresentazione de *I carabinieri* di Joppolo. (24890). 11012
DANTE: Innesto della statale 185 sull'autostrada Messina-Catania nei pressi di Chianchitta. (24900) 11012
DANTE: Esito corsi sprimentali per perfezionamento postuniversitario. (25042) 11013
DELFINO: Rappresentanza del comune di Pescara nel consorzio Valle di Pescara. (23726) 11013
DELFINO: Assunzione in ruolo degli insegnanti invalidi per servizio. (24106) 11014
DEL VECCHIO GUELFI ADA: Scarico rifiuti delle navi nel porto di Bari. (24564) . 11015
FAILLA: Costituzione nuclei industriali in provincia di Ragusa. (25556) 11015
FARALLI: Sul ricovero in manicomio giudiaziario di Edoardo e Riccardo Bruni. (23958) 11016
FERIOLI: Restauro palazzo Farnese di Piacenza. (15462) 11016
FERIOLI: Trasferimento carcere giudiziario di Piacenza. (23740) 11017
FIUMANÒ: Sfruttamento acque sorgente Mucessè da parte della frazione Spinò di Montebello Jonico (Reggio Calabria). (24469) 11017
FIUMANÒ: Posizione pensionistica del maresciallo maggiore dell'esercito Todaro Pasquale. (24482) 11018
FIUMANÒ: Sgravi fiscali agli agricoltori di Reggio Calabria danneggiati dalla siccità. (25701) 11018
FODERARO: Riduzione prezzo della benzina. (24960). 11019
FODERARO: Succursale scuola media in Papanico di Crotone (Catanzaro). (25473) 11019
FODERARO: Sottopassaggio nella stazione ferroviaria di Paola (Cosenza). (25479) 11019
GAGLIARDI: Pagamento I.G.E. per i consulenti del lavoro. (22937). 11019
GAGLIARDI: Rappresentanze sindacali nel provveditorato al porto di Venezia. (23824) 11019
GAGLIARDI: Aumento assegno di militari di pubblica sicurezza conducenti di automezzi. (25058) 11020
GALLI: Riduzione prezzo della benzina. (24923) 11020
GIOLITTI: Sulla concessione di medaglia d'argento a Lasconi Pinemonte. (24572) 11020
GIOLITTI: Sul trasferimento del battaglione alpini di Mondovì (Cuneo). (25109) . 11021
GIORGI: Applicazione legge della montagna e « piano verde » in Abruzzo. (23137) 11021
JACOMETTI: Menzione della paternità in atti rilasciati da uffici pubblici. (25260) 11022
ISGRÒ: Centro interaziendale di addestramento professionale in Sardegna. (24932) 11022

PAG.

LATTANZIO: Provvidenze nel barese per danni da maltempo. (24642) 11023
LIBERATORE: Sul caso del professor Volpe di Lucca. (23058) 11024
MAGLIETTA: Adeguamento pensioni lavoratori italiani in Libia. (22305) . . . 11024
MAGNO: Elezioni amministrative in San Ferdinando di Puglia (Foggia). (25369) 11025
MALFATTI: Provvidenze agli agricoltori dell'alta valle del Tevere danneggiati dal maltempo. (24976) 11025
MANCINI: Concorsi speciali a direttore didattico. (24427) 11025
MARICONDA: Appartamenti dell'« Incis » di Napoli assegnati a professori universitari non residenti. (24273) . . . 11026
MAROTTA MICHELE: Provvidenze agli agricoltori di Craco (Matera) danneggiati dal maltempo. (24020) 11026
MAZZONI: Scuola media in Tavernelle (Firenze). (24870) 11027
MAZZONI: Posti telefonici pubblici in comune di Pontassieve (Firenze). (25284) 11027
MICELI: Nomina in ruolo operai temporanei e giornalieri del corpo forestale dello Stato. (24163) 11027
MICELI: Approvvigionamento idrico del catanzarese. (24992) 11028
MISEFARI: Risarcimento danni alluvionali del 1951 e 1953. (24304) 11029
NICOLETTO: Documentazione sanitaria dell'ex militare Piccinelli Francesco. (24603) 11030
ORLANDI: Ricovero di Amilcare Elisei nell'ospedale di Gualdo (Macerata). (24709) 11030
ORLANDI: Riduzione prezzo e gravami fiscali sulla benzina. (24948) 11030
PALAZZOLO: Assegnazioni provvisorie di insegnanti per il 1962-63. (25146) . . 11031
PAOLUCCI: Provvedimenti in Palmoli (Chieti) per frana. (23136) 11031
PAOLUCCI: Ampliamento edificio scolastico di Castellalto (Teramo). (24845) 11031
PAPA: Assicurazione infortuni ai bidelli addetti alle palestre scolastiche. (25675) 11032
PAVAN: Validità retrodatazione nomina di maestri ai fini di partecipazioni a concorsi. (25047) 11032
PINNA: Sull'approvvigionamento idrico di Olbia (Sassari). (25367). 11033
POLANO: Sul trasferimento del maestro Giuseppe Careddu. (25008) 11034
PREZIOSI COSTANTINO: Situazione scolastica in Lioni (Avellino). (24865) . . 11034
RAMPA: Proroga concorso borse di studio per scuole secondarie e artistiche. (25365) 11035
RAUCCI: Liceo scientifico in Aversa (Caserta). (25227) 11036

PAG.

ROMANO BRUNO: Lavori di copertura di un torrente in Roccarainola (Napoli). (24912) 11036
RUSSO SALVATORE: Assimilazione agli ex combattenti degli invalidi civili per fatti di guerra. (25514) 11036
SERVELLO: Riapertura termini per richiechieste di decorazioni al valor militare. (25185) 11037
SERVELLO: Qualifica di capofamiglia agli insegnanti orfani di guerra. (25312). 11037
SIMONACCI: Pesca si frodo nel mare di Formia (Latina). (25347) 11037
SINESIO: Compenso straordinario ai funzionari dei provveditorati agli studi che si occupano di edilizia scolastica. (24414) 11038
SORGI: Costruzione acquedotto Sette Fonti (L'Aquila). (25275) 11038
SPADAZZI: Sui tabelloni per propaganda elettorale. (23291) 11039
SPADAZZI: Passaggio alla carriera superiore dei dipendenti statali. (23829) . 11039
SPADAZZI: Credito sportivo a favore della Lucania. (24453) 11040
SPADAZZI: Cattedra di diritto regionale nelle università italiane. (25063) . . . 11041
SPADAZZI: Situazione scolastica in Agromonte Mileo e Magnano di Latronico (Potenza). (25131) 11041
SPADAZZI: Ricezione televisiva in provincia di Potenza. (25139) 11042
SPADAZZI: Sui movimenti sismici in Italia. (25144) 11042
SPADAZZI: Sulla scarcerazione di uno dei responsabili di Kindu. (25213) . . . 11043
SPADAZZI: Sessione speciale di esame per gli universitari delle zone terremotate. (25459) 11043
SPADAZZI: Liquidazione libri di testo gratuiti ai cartolibrai. (25462) 11043
SPADAZZI: Processo contro pescatori italiani in Albania. (25547) 11044
TOGNONI: Provvidenze agli agricoltori di Selva di Santa Fiora (Grosseto) danneggiati dal maltempo. (24114) . . . 11044
TOGNONI: Edificio scolastico in Castiglione della Pescaia (Grosseto). (25214) 11045
VALSECCHI: Sulla morte dell'operaio Stress Giovanni in Svizzera. (24975). 11045
VIDALI: Situazione scolastica nel territorio di Trieste. (24079) 11046
VIDALI: Grano a prezzo speciale al territorio di Trieste. (24536) 11047
VIVIANI LUCIANA: Ruolo di concetto nelle segreterie degli istituti tecnici e professionali. (23906) 11047
ZAPPA: Appalto delle esattorie comunali e provinciali delle imposte dirette. (25388) 11047

AGOSTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano attuare a favore degli agrumicoltori delle province di Catania e Siracusa, fortemente danneggiati per la perdita totale della produzione agrumaria in corso, e con pregiudizio per la successiva produzione, a seguito delle recenti fortissime gelate.

L'interrogante chiede, altresì, un sollecito intervento per il sollevamento degli oneri fiscali e il rinvio delle scadenze in corso dei prestiti agrari, per alleviare l'enorme danno subìto dai produttori agrumicoli. (21959).

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale in corso, predisposto in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, l'intero territorio della provincia di Siracusa è stato compreso tra le zone nelle quali gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio contratte con le aziende agricole gravemente danneggiate da avversità atmosferiche.

Per la provincia di Catania si ricorda che gli agricoltori danneggiati hanno sempre la possibilità, offerta dall'articolo 8 — comma secondo — della legge 5 luglio 1928, n. 1760, di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, il rinvio di un anno della scadenza dei prestiti agrari di esercizio.

Inoltre, gli agricoltori gravemente danneggiati delle due province potranno giovarsi, a norma della legge 2 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su nuovi prestiti quinquennali di esercizio che saranno loro erogati dai suddetti istituti ed enti.

Per l'applicazione della citata legge, alle province di Catania e di Siracusa sono state rispettivamente assegnate le somme di 1 milione 260.000 lire e di 2 milioni 130.000 lire.

Gli agrumicoltori medesimi possono poi fruire delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, che consentono di andare largamente incontro alle esigenze delle aziende agricole del mezzogiorno e delle isole comprese quelle danneggiate da eventi climatici avversi e particolarmente dei piccoli agricoltori e loro cooperative.

Il Ministero delle finanze ha anche recentemente comunicato che si riserva di esaminare la possibilità di adottare, a favore dei possessori di fondi rustici delle due province danneggiate dalle avversità in questione, gli eventuali provvedimenti di agevolazioni fiscali, non appena in possesso di tutti gli elementi di giudizio sull'entità dei danni subìti dai predetti contribuenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

AICARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il motivo per il quale non siano stati, fino ad oggi, risarciti i gravi danni subìti dai contadini dei paesi di Borgio Verebbi, Pietra Ligure e Loano (Savona), colpiti dal tremendo nubifragio abbattutosi nella mattinata di sabato 30 settembre 1961, pur avendo lo stesso ministro riconosciuto che a favore dei contadini colpiti avrebbe dovuto essere applicata la legge del luglio 1960, n. 739, invocata dall'interrogante in un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati il 4 ottobre 1961. (24594).

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale con il quale, in applicazione dell'articolo 1 — comma secondo — della legge 25 gennaio 1962, n. 11, sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Savona ammesse a beneficiare delle provvidenze contemplate dall'articolo 1 della sunnominata legge n. 739, per i danni causati da eventi calamitosi verificatisi posteriormente al 13 agosto 1960, porta la data del 2 agosto 1962 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 settembre 1962, n. 223.

Nelle predette zone è compreso il territorio dei comuni indicati dall'interrogante per le località ove le aziende agricole hanno subìto, in conseguenza delle suaccennate calamità, danni alle strutture fondiarie ed alle scorte.

Si aggiunge, con l'occasione, che i coltivatori delle zone di che trattasi hanno avuto la possibilità di provvedere al ripristino delle opere e delle colture arboree e arbustive, eventualmente distrutte o danneggiate, e alle esigenze di conduzione aziendale, facendo ricorso, rispettivamente, ai mutui pluriennali di miglioramento fondiario, godenti del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, e ai prestiti di esercizio, a modico tasso di favore, previsti dalla legge 5 luglio 1958, n. 1760, sul credito agrario, nonché alle più vantaggiose provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, e, in particolare, a quelle considerate dagli articoli 9 e 19 della legge.

Si comunica, infine, che ai coltivatori danneggiati è stata riservata la priorità nella con-

cessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro: RUMOR.

ALBA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in ordine al violento nubifragio abbattutosi il 17 luglio 1962 in provincia di Bari e di Foggia, nubifragio che ha compromesso in alcune zone il rimanente raccolto dell'annata in corso.

L'interrogante fa presente che, soprattutto là dove il nubifragio ha colpito zone a coltura specializzata, vivissima è l'attesa dei coltivatori circa l'intervento sollecito e tempestivo da parte degli organi locali del ministero, per venire concretamente incontro alle esigenze dei coltivatori e dei lavoratori della terra. (24593).

RISPOSTA. — Gli agricoltori delle province di Bari e di Foggia, danneggiati dal nubifragio del 17 luglio 1962, possono giovarsi, a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato che consente la riduzione all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, e al 3 per cento per gli altri agricoltori, del tasso d'interesse su prestiti quinquennali di soccorso, erogati da istituti od enti che esercitano il credito agrario. S'informa, al riguardo, che per la concessione di dette provvidenze, le province di Bari e di Foggia hanno fruito, rispettivamente, dell'assegnazione di 12 milioni e di 25 milioni di lire.

Gli agricoltori medesimi possono poi beneficiare delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e in particolare dei prestiti di conduzione a tasso di favore previsti dall'articolo 19 della legge, che consentono di andare largamente incontro alle necessità delle aziende agricole del mezzogiorno — ivi comprese quelle danneggiate da eventi atmosferici avversi — e particolarmente dei piccoli agricoltori e loro cooperative.

Si aggiunge che con decreto 31 luglio 1962, emanato da questo ministero d'intesa con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, gran parte del territorio delle province di cui trattasi è stata compresa nelle zone nelle quali i suddetti istituti ed enti sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio contratte con le aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nel primo semestre del 1962.

Agli agricoltori che hanno sofferto gravi danni ai prodotti, in conseguenza di avversità verificatesi posteriormente a tale periodo di tempo, è sempre offerta la possibilità, contemplata dall'articolo 8 — comma secondo — della legge 5 luglio 1928, n. 1760, di ottenere la proroga fino a un anno delle eventuali esposizioni in corso, derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con i ripetuti istituti ed enti.

A suo tempo, poi, i coltivatori danneggiati avranno la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro: RUMOR.

ALPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali misure efficienti e definitive si intendano assumere per salvaguardare non solo la stabilità dell'antico edificio della Sacra di San Michele (Torino) e l'integrità dell'incomparabile elemento paesistico costituito dal sottostante monte Pirchiriano, secondo le chiare e tassative leggi vigenti in materia, ma anche il prestigio e l'autorità dello Stato, indubbiamente offesi dalle incredibili vicende attraverso le quali, nonostante le replicate interrogazioni del sottoscritto e di altri parlamentari e nonostante le proteste di autorità e di cittadini, è apparsa sistematicamente e imprudentemente bloccata e sabotata ogni iniziativa dei competenti organi per fare osservare le leggi suddette.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se si intendano accertare le influenze ed eventuali collusioni che hanno inflitto rinvii anche ai più recenti provvedimenti delle citate autorità, consentendo così la prosecuzione della nefasta attività delle cave di pietrisco e ulteriori irreparabili lesioni al profilo e all'aspetto del monte Pirchiriano, come documentato con impressionante evidenza dai servizi e dalle fotografie della *Gazzetta del Popolo* e del Rocciamelone. (25864).

RISPOSTA. — I lavori di escavazione alle pendici del monte Pirchiriano in Sant'Ambrogio di Torino sono cessati con il 10 settembre 1962, in esecuzione delle disposizioni di questo ministero.

L'impresa Rotunno, proprietaria delle cave di pietrisco, procede attualmente solo alla frantumazione dei massi già escavati ed allo sgombero del pietrisco giacente *in loco*.

Questo ministero segue con la più vigile attenzione l'ulteriore evolversi della situazione, con riferimento anche ai due ricorsi — al Governo della Repubblica ed al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — con i quali l'impresa Rotunno ha impugnato il decreto ministeriale 20 marzo 1959, di apposizione del vincolo sulla zona, ai sensi della vigente legge per la tutela delle bellezze naturali, e il decreto ministeriale recante l'ordine di sospensione dei lavori.

Il Ministro: GUI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in che data del prossimo autunno saranno regolarmente tenute le elezioni amministrative nel comune di Battipaglia (Salerno), dove ad ottobre scade il quadriennio del consiglio comunale in carica, e di quello di Pontecagnano (Salerno), attualmente in regime commissariale. (24604).

RISPOSTA. — Le elezioni di che trattasi sono state indette dal prefetto per l'11 novembre 1962.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

ANDREUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — poiché, al fine di favorire le aspirazioni di quegli insegnanti che mirano a rientrare nella provincia di residenza, per riunirsi ai proprî familiari, il Ministero della pubblica istruzione dispone ogni anno assegnazioni provvisorie di sedi, da una ad altra provincia, con criteri compensativi; atteso che tali disposizioni permettono il verificarsi di inconvenienti, e soprattutto permettono che giovani insegnanti, senza urgente bisogno di riunirsi ai familiari, in forza del sistema compensativo, riescono ad ottenere l'assegnazione provvisoria, mentre altri insegnanti, coniugati e con prole, i quali hanno veramente grande necessità di ricostituire il loro nucleo familiare, non possono realizzare questa legittima aspirazione — se il ministro nella ordinanza ministeriale, che verrà prossimamente emanata, intenda autorizzare la concessione di un numero di assegnazioni provvisorie tale da sodisfare, in modo adeguato, le aspirazioni degli insegnanti interessati, tenendo conto delle reali e giuste esigenze familiari degli insegnanti medesimi, senza attenersi ad astratti criteri compensativi.

L'interrogante chiede, inoltre, se il ministro ritenga di dovere disporre che nelle graduatorie degli insegnanti, aspiranti alle assegnazioni provvisorie da una all'altra provincia, non vengano inserite le insegnanti che chiedono l'assegnazione provvisoria per esigenze di allattamento, atteso che diversa ordinanza ministeriale provvede a sistemare queste insegnanti. (23516).

RISPOSTA. — La materia relativa alle assegnazioni provvisorie degli insegnanti elementari da una ad altra provincia è stata disciplinata *ex novo* per il movimento dell'anno scolastico 1962-1963.

In considerazione appunto degli inconvenienti — rilevati dall'interrogante — cui spesso dava luogo il criterio della compensazione, le assegnazioni provvisorie sono quest'anno disposte direttamente dai provveditori agli studi sulla base di graduatorie che tengono conto delle condizioni familiari degli insegnanti, senza alcun riguardo alla sede da cui provengono.

È assicurata così la precedenza nel beneficio agli insegnanti con maggiori titoli familiari come appunto l'interrogante richiede.

Anche per quanto riguarda le insegnanti che chiedono l'assegnazione provvisoria per le esigenze dell'allattamento, la richiesta dell'interrogante è stata sostanzialmente accolta, in quanto ad esse il beneficio viene accordato su domanda, non appena tali esigenze insorgono, e senza alcun riferimento alla graduatoria generale degli aspiranti.

Il Ministro: GUI.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga urgente intervenire per porre fine all'inammissibile ritardo o ostruzionismo frapposti all'approvazione della deliberazione relativa alla modifica dell'articolo 10, capitolo II, dello statuto dell'opera pia ospedali Camilla Belli di Macerata Feltria (Pesaro), il quale prevede una composizione del consiglio di amministrazione di quell'ente a carattere fascista e pertanto in aperto contrasto con ogni principio democratico e con la Costituzione repubblicana. (23898).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 1962 — in corso di registrazione alla Corte dei conti — è stata disposta, in accoglimento della pro-

posta formulata dal consiglio di amministrazione dell'ospedale Camilla Belli, la modifica dell'articolo 10 dello statuto dell'ente, relativo alla composizione di detto organo amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se siano informati dei gravi danni provocati il 29 giugno 1962 dall'eccezionale maltempo ad alcune opere pubbliche e a diverse aziende agricole del comune di Piandimeleto (Pesaro) e se ritengano urgente intervenire con adeguate misure a favore degli enti e delle famiglie contadine rimaste danneggiate. (24421).

RISPOSTA. — A favore degli agricoltori del comune di Piandimeleto, che hanno avuto le colture del grano, del granoturco e della vite danneggiate dal nubifragio del 29 giugno 1962, è intervenuto il competente ispettorato agrario di Pesaro, i cui funzionari tecnici hanno consigliato agli agricoltori medesimi gli interventi più opportuni per agevolare la ripresa vegetativa delle viti colpite e contenere la portata dei danni.

Lo stesso ispettorato ha poi riservato ai coltivatori danneggiati la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a mente della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Si aggiunge che gli agricoltori interessati, singoli o associati, del predetto comune possono avvalersi delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 (prestiti agrari di esercizio per le necessità di conduzione aziendale) e 8 — comma secondo — (rinvio di un anno della scadenza delle esposizioni eventualmente in corso e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, che consentono di andare largamente incontro alle esigenze delle aziende agricole — comprese quelle danneggiate da eventi atmosferici avversi — e particolarmente dei piccoli agricoltori e delle loro cooperative.

Quanto ai danni causati ad alcune opere pubbliche, risulta che la calamità in parola ha danneggiato le strade di bonifica Sassogrosso-Viano-Calbega e San Sisto-Cà Buchero, in corso di costruzione a cura del consorzio di bonifica della valle del Fòglia. Al riguardo, si comunica che detto ente ha già incluso nelle perizie di completamento i necessari lavori di riparazione.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di aver concesso alla prefettura di Pesaro un contributo straordinario di 4 milioni di lire sul fondo integrazione bilanci E.C.A. per l'attuazione di immediate misure assistenziali a favore delle famiglie più bisognose tra quelle colpite dall'avversità in questione.

Il Ministero delle finanze si riserva di adottare, a favore dei possessori di rustici danneggiati, gli eventuali provvedimenti di sua competenza, non appena in possesso degli elementi di giudizio in merito all'entità dei danni subìti dai predetti contribuenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

ANGELINO PAOLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia stata accolta la domanda di concessione del contributo dello Stato, sulla spesa prevista di lire 70 milioni, per la costruzione di alloggi, inoltrata dalla cooperativa Sant'Angelo con sede in Asti. (24925).

RISPOSTA. — I fondi stanziati per l'edilizia popolare sovvenzionata con la recente legge 21 aprile 1962, n. 195, sono stati ripartiti per provincia secondo criteri di obiettiva necessità, e, in base al principio della concentrazione degli interventi, la provincia di Asti ha ottenuto il contributo di lire 9.100.000 per la realizzazione, a cura del locale I.A.C.P., di un programma costruttivo di lire 227.500.000.

Pertanto, nessun contributo può essere concesso a favore delle locali cooperative edilizie dal momento che l'intera assegnazione spettante alla predetta provincia è stata destinata al citato istituto.

Trattandosi di una disposizione di carattere generale, che non può essere derogata, non è possibile accogliere la richiesta della cooperativa edilizia Sant'Angelo.

Il Ministro: SULLO.

ARMANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando ritenga di dare applicazione al disposto di cui all'articolo 20 (titolo terzo) della legge 28 luglio 1961, n. 831, riguardante la sistemazione in un ruolo speciale transitorio, che deve essere istituito per gli insegnanti e nelle

scuole di cui al primo comma del citato articolo 20.

Pare all'interrogante che l'applicazione sollecita di quanto l'articolo 20 della legge surricordata dispone risponda ad un atto di giustizia nei confronti di tanti benemeriti insegnanti, in particolare delle materie di musica e canto corale, che da tanti anni attendono una decorosa e doverosa sistemazione. (25089).

RISPOSTA. — Il Ministero, dopo un'accurata ricognizione della situazione di fatto esistente presso le dipendenti scuole, ha già predisposto i provvedimenti formali di istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio previsti dall'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Lo schema del decreto del Capo dello Stato, relativo a tali istituzioni, è in via di perfezionamento.

Appena il decreto suddetto, nonché il provvedimento ministeriale di ripartizione dei posti fra le singole scuole verranno perfezionati, questo ministero fisserà, con apposito bando, le modalità e i termini che gli insegnanti in possesso dei prescritti requisiti dovranno osservare per la presentazione delle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori.

Il Ministro: GUI.

ARMOSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se — a seguito dei ricorrenti gravissimi danni causati dal flagello della grandine all'agricoltura delle province di Asti, Cuneo, Alessandria e premessa l'impossibilità di costruire una sana ed efficiente economia agricola se non garantendo un minimo vitale del prodotto e la dimostrata insufficienza della legge 21 luglio 1960, n. 739, che si esaurisce in contingenti ed inadeguati palliativi — ritengano doveroso ed urgente affrontare e finalmente risolvere con concretezza il problema della difesa attiva e soprattutto passiva dalle avversità atmosferiche, sulla base degli studi e delle responsabili proposte formulate dalla federazione provinciale coltivatori diretti di Asti.

L'interrogante, mentre sottolinea l'indiscutibile priorità del richiesto provvedimento, fa presente la sua fondamentale importanza per il tanto auspicato ed inderogabile miglioramento economico e sociale della collina italiana. (23883).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1953, n. 1044, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° febbraio 1954, n. 25, è stata resa applicabile, nel territorio delle province di Asti, Cuneo e Alessandria, la legge 9 giugno 1901, n. 211, che regola la costituzione di consorzi antigrandine obbligatori.

Nessun ostacolo, quindi, si frappone alla realizzazione di iniziative che abbiano per scopo la costituzione, nelle province in parola, dei consorzi anzidetti.

Le spese di impianto e le spese annuali verranno ripartite fra i consorziati (articolo 6 della citata legge) in ragione dell'utilità della difesa ed in relazione alla diversità delle colture, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto consorziale o da speciale regolamento da sottoporsi alla giunta provinciale amministrativa.

Si aggiunge che, come è altresì noto, è stata già approvata dal Senato della Repubblica, ed è ora all'esame della Camera dei deputati, una proposta di legge di iniziativa del senatore Desana, tendente a snellire la procedura fissata, per la costituzione dei consorzi obbligatori antigrandine, dalla citata legge 9 giugno 1901, n. 211 (atto Camera n. 2215).

Per quanto concerne la difesa passiva contro la grandine, ossia la costituzione di assicurazioni obbligatorie, si è già avuto occasione di fare osservare che alla coazione si può e si deve fare ricorso solo quando l'inadempienza di alcuni agricoltori possa essere causa di danno per altri, come si verifica nelle lotte fitosanitarie, dove la mancata disinfestazione di un fondo può frustrare l'intera opera di disinfestazione attuata nei fondi vicini. Nel caso in esame, la coazione non appare giustificata, poiché, ovviamente, la mancata assicurazione di un agricoltore non pregiudica la posizione assicurativa degli altri.

Si fa presente, infine, che questo Ministero ha, in via del tutto eccezionale, concesso un contributo finanziario di 11.775.000 lire per la realizzazione, nella provincia di Asti, di importanti esperimenti antigrandine, da attuarsi a cura del centro provinciale contro le avversità meteorologiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

AUDISIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere dettagliatamente informato circa gli impegni assunti dagli Stati partecipanti al M.E.C. negli adempimenti comunitari entrati in vigore dal 30 luglio 1962, conseguenti all'applicazione dei previsti rego-

lamenti nel settore vinicolo; e — soprattutto — per conoscere:

a) quale valutazione si voglia dare alla decisione del governo francese di bloccare le importazioni di vini, presa durante il mese di agosto 1962, alla vigilia della vendemmia, in evidente contrasto con le norme in vigore previste dai trattati di Roma in materia, ed in danno degli esportatori vinicoli italiani, specie se si vogliono considerare nella loro chiara prospettiva i segnalati contatti verificatisi contemporaneamente fra importatori francesi, da una parte, ed operatori vitivinicoli spagnoli, dall'altra;

b) quali passi siano stati compiuti presso il governo francese per chiarire la contraddittoria posizione e per salvaguardare i legittimi interessi degli operatori vinicoli italiani. (25075).

RISPOSTA. — La data del 30 luglio 1962 segna l'inizio dell'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi alla graduale attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e degli ortofrutticoli.

Per il settore vitivinicolo, in considerazione delle notevoli differenze che caratterizzano sul piano nazionale le politiche vitivinicole dei vari Stati membri, è stato approvato un regolamento il quale fissa alcune disposizioni cui questi Stati si devono conformare nel tempo, e cioè:

— l'istituzione di un catasto viticolo, entro il 30 giugno 1963;

— la denuncia della produzione e delle giacenze, a cominciare dal 1962;

— l'istituzione di un bilancio di previsione;

— la regolamentazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, entro il 31 dicembre 1962.

Le disposizioni predette costituiscono l'inizio di una politica comune degli Stati membri per la risoluzione dei problemi vitivinicoli.

In considerazione, inoltre, del particolare regime delle importazioni di vino in vigore in Francia ed in Italia, che non aveva consentito l'apertura dei contingenti previsti dalle norme del trattato di Roma, il Consiglio dei ministri della C.E.E. ha approvato la decisione che fissa per il 1962 in 150 mila ettolitri il contingente di vini di qualità, prodotti in regioni determinate, che Francia ed Italia devono aprire all'importazione.

È previsto pure che, in merito all'ampliamento del predetto contingente, deciderà di anno in anno il Consiglio dei ministri della C.E.E., tenendo conto dello sviluppo dell'organizzazione comune del mercato.

In considerazione della decisione del Consiglio dei ministri della C.E.E., delle disposizioni regolamentari e delle altre norme del trattato di Roma, questa amministrazione, oltre ai tradizionali interventi per la tutela del settore vitivinicolo, non esclude l'eventualità della proposizione di un ricorso agli organi comunitari contro le recenti disposizioni del governo francese, concernenti l'organizzazione del mercato del vino, così come è stato fatto all'epoca del noto provvedimento francese del 16 maggio 1959, n. 59-632, che riguardava anch'esso l'organizzazione del mercato del vino in Francia.

Il Ministro: RUMOR.

AUDISIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del bilancio, del tesoro e delle finanze.* — Per essere informato delle decisioni prese in ordine al voto espresso il 6 giugno 1962 (delibera n. 86/7914) dall'amministrazione provinciale di Torino, fatto proprio dall'amministrazione provinciale di Alessandria con delibera dell'8 giugno 1962, n. 629 e da questa inoltrato ai ministri in indirizzo con lettera 15 giugno 1962, n. 8674.

Il voto riguarda la inadeguatezza dei versamenti proposti dal Governo per il finanziamento quinquennale della legge sulla montagna, in seguito alla decisa proroga delle norme della legge 25 luglio 1952, n. 991; l'opportunità che in brevi termini di tempo venga rivista l'intera materia, tenendo conto della decennale esperienza di applicazione della predetta legge; la necessità di disporre il riutilizzo dei fondi assegnati a titolo di mutuo nel decennio 1952-1962 per la concessione di nuove forme di concorso a vantaggio della montagna. (25076).

RISPOSTA. — Il Governo, nel proporre i finanziamenti per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, per un altro quinquennio, ha inteso compiere, nel momento attuale, il massimo sforzo finanziario possibile, pur nel convincimento che i finanziamenti stessi non sono adeguati a sodisfare tutte le esigenze dei territori montani.

Occorre tener presente, per altro, che detti finanziamenti saranno integrati, nei primi tre esercizi finanziari, dai fondi stanziati per l'applicazione degli articoli 13 (« contributi per opere di miglioramento in montagna ») e 23

(« opere pubbliche di bonifica montana ») della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché delle aliquote dei fondi recati dalla medesima legge per l'attuazione di interventi in particolari settori di tutto il territorio nazionale e, quindi, anche dei territori montani.

Circa la prospettata opportunità che entro breve termine venga rivista l'intera materia, si ricorda che il Governo, nella seduta del 7 agosto 1962 dell'XI Commissione della Camera dei deputati, discutendosi appunto il disegno di legge (tradotto ora nella legge 18 agosto 1962, n. 1360) per la proroga della legge della montagna per un altro quinquennio, ha assunto l'impegno di presentare al più presto un nuovo disegno di legge, inteso ad apportare modifiche strutturali alla legge 25 luglio 1952, n. 991, facendo tesoro dell'esperienza acquisita, nonché dei suggerimenti e delle richieste formulate dall'U.N.C.E.M. e nei numerosi convegni nei quali sono stati trattati i problemi della montagna.

Uno schema di detto disegno di legge è stato già approntato e dovrà ora soltanto essere revisionato e aggiornato alla luce delle istanze formulate in occasione della presentazione del disegno di legge (n. 3870/C) concernente un « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'economia montana ».

In tale sede potrà essere esaminato anche il suggerito riutilizzo dei fondi assegnati a titolo di mutuo nel decennio 1952-1962, per la concessione di nuove forme di concorso a vantaggio della montagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BERLINGUER, PINNA E CONCAS. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se siano esatte le notizie di un drastico provvedimento di ridimensionamento della rete ferroviaria sovvenzionata della Sardegna, in conseguenza del quale verrebbero soppressi i tronchi Macomer-Bosa (Nuoro), Sassari-Tempio-Palau (Sassari), Mandas (Cagliari)-Arbatax (Nuoro), Isili-Sorgono (Nuoro), mentre verrebbero lasciate in efficienza la Cagliari-Isili, la Sassari-Alghero (Sassari), la Macomer-Nuoro e la Chilivani (Sassari)-Tirso.

Dalla singolare pianificazione non si salverebbero neppure le ferrovie meridionali che concorrerebbero al successo dell'iniziativa col sacrificio della Siliqua-Calasetta (Cagliari) e del tronco Villamassargia-Carbonia (Cagliari) delle ferrovie dello Stato, la cui entrata in servizio risale appena ad alcuni anni fa e costò circa 600 milioni.

Tali provvedimenti sarebbero esiziali per la Sardegna che attende invece un generale rammodernamento di tali linee, che nell'isola rappresentano una percentuale superiore a quella di ogni altra regione rispetto alle linee statali, e perciò anche una nazionalizzazione almeno parziale delle reti ferroviarie sovvenzionate. (25050).

RISPOSTA. — Non risulta che presso il Ministero dei trasporti vi siano iniziative intese a sopprimere tronchi ferroviari delle linee in concessione della Sardegna per le quali procede abbastanza alacremente il programmato piano di ammodernamento.

D'altra parte, dato il gravoso onere che ne deriverebbe per lo Stato, non vi sono motivi che spingano alla nazionalizzazione delle linee stesse.

Il Ministro: MATTARELLA.

BERLINGUER, PINNA E CONCAS. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se si propongano di dare corso alla pratica per la istituzione di una scuola media nel comune di Sarroch (Cagliari) che pareva dovesse essere attuata per il prossimo anno scolastico, mentre ancora un notevole numero di studenti deve trasferirsi a Cagliari od a Pula o deve rinunziare a proseguire gli studi. (25157).

RISPOSTA. — Il comune di Sarroch non è stato incluso nel piano delle nuove istituzioni di scuole secondarie di 1° grado, contando meno di 3 mila abitanti.

Ciò, in armonia con le disposizioni contenute nella circolare del 27 marzo 1962, n. 113, protocollo n. 6957, con le quali il ministero ha chiarito di « non poter prendere in considerazione proposte di istituzioni relative a scuole da far sorgere in centri la cui popolazione residente sia inferiore a 3-4 mila abitanti ».

Per altro, è da tener presente che l'anzidetto comune è collegato con i comuni di Pula e di Capoterra, ove funzionano scuole medie, e il tempo di assenza degli alunni di Sarroch che intendono frequentare tali scuole è inferiore a 6-7 ore.

Il provveditore agli studi di Cagliari è, comunque, in facoltà di proporre, ai sensi della circolare sopra richiamata, all'ispettorato per l'assistenza scolastica del ministero, la concessione di un contributo per il trasporto gratuito degli alunni di Sarroch nelle scuole viciniori.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

BETTOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponda a verità che in una assemblea di mutilati ed invalidi civili tenutasi il 29 luglio 1962 in Roma presso il Teatro dei Servi è stato deliberato lo scioglimento dell'Associazione nazionale mutilati civili (ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1951, n. 273).

Si chiede di conoscere, inoltre, se risponda al vero che l'assemblea era in maggioranza composta da delegati di altra associazione, ed ancora, se sia stata seguita la procedura statutaria non solo per lo scioglimento, ma anche per la confluenza di fatto dell'associazione nazionale mutilati civili (ente morale riconosciuto). (25016).

RISPOSTA. — Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale dei mutilati civili, tenutasi a Roma nel Teatro dei Servi il 29 luglio 1962, concernono non lo scioglimento dell'Associazione nazionale mutilati civili, bensì la proposta della riforma del relativo ordinamento, riforma che — per essere la detta associazione ente giuridicamente riconosciuto — è da disporsi con provvedimento dell'autorità governativa.

Ciò precisato, si fa presente che allorquando verrà presentata, nelle forme e nei modi previsti dal vigente statuto dell'associazione e dal codice civile, la formale istanza per la modifica dello statuto dell'ente, questo ministero, prima di darvi corso, accetterà se sussistano o meno i necessari presupposti legali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

BIAGGI FRANCANTONIO, FERIOLI E MARZOTTO. — *Al Governo.* — Per conoscere se rispondano a verità i casi, segnalati dal giornale *Il Quotidiano* del 12 agosto 1962, di sperpero o cattivo uso di pubblico denaro da parte di enti sotto il controllo dello Stato. In particolare gli interroganti chiedono se risponda al vero il fatto che il presidente dell'E.N.P.I. percepisca una diaria di 60 mila lire giornaliere per i viaggi all'estero e se sia vero che il direttore generale dello stesso ente abbia prelevato un anticipo di due milioni di lire in occasione di un suo breve soggiorno in Svizzera per ragioni di ufficio.

Gli interroganti desiderano pure conoscere, nel caso fosse vero quanto sopra riportato, se le diarie e gli assegni percepiti dal personale dell'ente in questione corrispondano alle disposizioni della contabilità dello Stato per funzionari di pari rango in missione all'estero. (25382).

RISPOSTA. — Da solleciti, accurati accertamenti disposti in ordine a quanto segnalato è risultato che l'importo delle diarie spettanti, per le missioni all'estero, al presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione infortuni è determinato di volta in volta, in analogia a quanto previsto per i dipendenti statali e degli altri enti pubblici, avuto riguardo al costo della vita del paese in cui si svolge la missione, alle condizioni di cambio monetario, ecc. ecc.

In applicazione di tali criteri il presidente dell'E.N.P.I. ha percepito per le missioni svolte all'estero una somma variabile fra le 15 mila e le 25 mila lire giornaliere.

Si aggiunge che le missioni dell'attuale presidente sono state contenute nella misura complessiva di 11 nei sette anni di permanenza alla presidenza dell'ente e che esse hanno avuto luogo in occasione di congressi, convegni, seminari o altri motivi sempre inerenti ai compiti istituzionali dell'ente.

Dai suddetti accertamenti è risultato, inoltre, che il direttore generale dell'E.N.P.I. si è recato nel giugno scorso a Ginevra per partecipare ai lavori della 46ª sessione della conferenza internazionale del lavoro, designato dal presidente dell'associazione internazionale per la sicurezza sociale ed in rappresentanza dell'associazione stessa.

La scelta discrezionale del presidente dell'associazione è caduta sul direttore generale dell'istituto di prevenzione, avuto riguardo al fatto che questo è associato all'A.I.S.S. e partecipa alle attività dell'organizzazione internazionale del lavoro anche per la prevenzione e l'igiene del lavoro.

In questa occasione nessun onere ha sopportato l'E.N.P.I. per il viaggio del direttore generale, né alcuna anticipazione è stata effettuata a favore dello stesso da parte dell'ente; le relative spese sono state sostenute dall'associazione internazionale predetta e liquidate nella misura fissata per i funzionari del *Bureau international du travail* per l'importo complessivo di lire 153 mila comprensivo delle spese di viaggio e delle diarie giornaliere.

Le indennità per missioni all'estero dei funzionari dell'E.N.P.I., contenute in limiti ristrettissimi e svolte da dirigenti in relazione ad impegni inderogabili di carattere interna-

zionale, vengono corrisposte nella stessa misura erogata per funzionari statali di pari grado e per medesime destinazioni.

Per quanto concerne la prima parte dell'interrogazione nella quale si fa riferimento alle affermazioni contenute ne *Il Quotidiano* del 12 agosto 1962, in merito al generale sperpero o cattivo uso di pubblico denaro che avrebbe luogo da parte degli enti e delle aziende pubbliche, si fa presente che le affermazioni stesse, per la loro indeterminatezza e per essere riferite all'intero vasto settore parastatale, non consentono di fornire elementi di risposta basati sugli accertamenti di specifiche situazioni.

Si deve ricordare, per altro, che i detti enti ed aziende sono vincolati, nell'emanazione degli atti di propria competenza, e particolarmente di quelli che comportano spese di gestione o investimenti patrimoniali, non soltanto da norme statutarie e regolamentari ma anche da una serie di controlli intesi ad assicurare la regolarità delle gestioni e ad evitare lo sperpero del pubblico denaro.

In particolare per quanto attiene agli enti previdenziali ed in genere a quelli sottoposti alla vigilanza di questo ministero, è da tener presente che le deliberazioni comportanti oneri finanziari sono adottate dai consigli di amministrazione nei quali sono rappresentate le categorie interessate all'attività istituzionale dell'ente, nonché le amministrazioni statali preposte alla vigilanza con il controllo dei componenti il collegio sindacale e che le deliberazioni stesse, a seconda della loro rilevanza, sono soggette all'approvazione dell'autorità tutoria cui in ogni caso compete l'approvazione dei bilanci.

Si fa presente, altresì, che tali enti per le finalità di interesse generale perseguite e la crescente importanza assunta nella vita sociale del paese sono oggetto di particolare e vivo interesse sia da parte della stampa sia del pubblico, i quali non sempre sono nella condizione di poter valutare obiettivamente e in modo approfondito fatti o circostanze e avere una approfondita conoscenza delle esigenze funzionali degli enti e delle loro gestioni.

Con ciò non si esclude che talora possano aver luogo spese non conformi a quei criteri di economicità che debbono presiedere all'impiego dei pubblici fondi o che sporadici episodi di irregolarità possano sfuggire ai controlli interni ed esterni istituiti ai fini della corretta gestione degli enti.

Questo ministero, per altro, nella propria azione di vigilanza si preoccupa costantemente che le spese degli enti non eccedano i limiti imposti da criteri di buona amministrazione, mentre è evidente che ove emergesse anche soltanto il semplice sospetto di irregolarità non mancherebbe di intervenire con fermezza e tutela del pubblico interesse.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTINELLI.

BIGI E GORRERI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per venire in aiuto dei produttori compartecipanti, mezzadri, affittuari e proprietari coltivatori diretti dei comuni di Montechiarugolo, Torrile e Trecasali (Parma), gravemente danneggiati dalla grandine e dal nubifragio del 20 giugno 1962. (24176).

RISPOSTA. — I coltivatori dei comuni suddetti che hanno avuto talune colture (cereali, foraggere, pomodoro, vite) variamente danneggiate dal nubifragio del 20 giugno 1962 possono giovarsi delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 (prestiti agrari di esercizio a modico tasso d'interesse) e 8 — comma secondo — (rinvio di un anno della scadenza delle eventuali esposizioni in corso, derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti od enti che esercitano il credito agrario) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

A suo tempo, poi, i coltivatori stessi avranno la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Parma ha disposto opportuni accertamenti, al fine di intervenire con misure di carattere assistenziale, qualora dovessero prospettarsi situazioni di particolare e immediato bisogno economico tra le famiglie di agricoltori delle zone colpite.

Sinora, però, in conseguenza dell'avversità in parola, non sono emerse, in quella provincia, situazioni tali da giustificare immediati interventi assistenziali da parte della prefettura o dei competenti enti comunali di assistenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BIGNARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere a quali motivi debba attribuirsi la mancata erogazione di acqua supplementare a prezzo ridotto all'associazione irrigazione est Sesia da parte dell'amministrazione generale dei canali Cavour. L'interrogante rileva che questo diniego ha obbligato la sopracitata associazione a portare, nella corrente stagione estiva, riduzioni variabili dal 20 al 35 per cento nell'erogazione dell'acqua irrigua con serie conseguenze per le coltivazioni in atto.

La questione è di essenziale importanza per l'agricoltura del vasto comprensorio dell'est Sesia (circa 200 mila ettari nelle province di Novara e Pavia). (25387).

RISPOSTA. — L'associazione irrigazione est Sesia, ai sensi dell'articolo 9, punto I, dell'atto di concessione 15 febbraio 1957, ha il diritto di derivare per uso agricolo dalla rete dei canali Cavour, durante la stagione estiva, metri cubi al secondo 122.130 di acqua di normale competenza verso corresponsione del canone stabilito dalla tariffa-capitolato in vigore al momento della dispensa (attualmente lire 2.400 al litro al secondo). A detta associazione, inoltre, compete, ai sensi del punto 3, lettera C, dello stesso articolo 9, un quantitativo massimo di metri cubi al secondo 10 di acqua supplementare per il quale è stato determinato un canone in misura notevolmente inferiore a quello sopra indicato.

L'associazione concessionaria, per effetto della diversa misura dei canoni, contiene la domanda stagionale di acqua estiva di normale competenza in limiti il più possibile bassi, richiedendo, invece, il quantitativo massimo consentito di metri cubi al secondo 10 di acqua supplementare, che in atto risulta disponibile nella rete dei canali in dipendenza di importanti lavori eseguiti dallo Stato in questi ultimi anni.

Allo scopo di ovviare a tale situazione, pregiudizievole per gli interessi dell'erario, l'amministrazione finanziaria, confortata dal parere all'uopo manifestato dall'Avvocatura generale dello Stato, è venuta nella determinazione di non procedere alla erogazione dell'acqua supplementare a tariffa ridotta se prima non venga richiesto dall'associazione concessionaria l'intero quantitativo d'acqua di normale competenza, e di considerare come acqua supplementare soltanto quella richiesta in eccedenza all'anzidetto quantitativo di normale competenza.

Non vi è stato, quindi, da parte dell'amministrazione demaniale, alcun diniego alla erogazione dell'acqua supplementare, ma semplicemente il condizionamento della erogazione stessa al rispetto delle clausole contenute nel vigente atto di concessione.

Comunque, poiché, l'associazione concessionaria ha recentemente prodotto un esposto tendente a dimostrare la illegittimità della surriportata decisione, l'intera questione è stata nuovamente sottoposta all'esame dell'Avvocatura generale dello Stato.

Si fa riserva, pertanto, di fornire ulteriori notizie, non appena il predetto organo legale avrà comunicato il richiesto parere.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere a quali motivi debba addebitarsi il fatto che — a vari mesi dalla pubblicazione della legge per l'aumento degli organici del Ministero dell'agricoltura (con i famosi « agronomi di zona ») — nessun concorso è stato bandito, mentre sarebbe urgente aumentare il personale periferico per accelerare il disbrigo delle varie pratiche che affluiscono in gran numero specialmente per effetto del « piano verde ». (25392).

RISPOSTA. — In attuazione della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati banditi, con decreti ministeriali in data 12 e 13 marzo 1962, due concorsi, rispettivamente, a 45 posti di ispettore aggiunto (carriera direttiva) e ad 85 posti di vice esperto (carriera di concetto) riservati al personale in servizio presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria. Detti concorsi sono in via di espletamento.

Stanno inoltre per essere indetti due concorsi pubblici, rispettivamente, a 112 posti di ispettore aggiunto e a 35 posti di vice esperto.

Con l'emanazione di detti bandi sarà completato il numero dei posti che si potevano mettere a concorso nel corrente anno, in relazione alla gradualità dell'ampliamento dei ruoli tecnici, prevista dall'articolo 25 della legge citata.

Il Ministro: RUMOR.

BIMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda dare la possibilità ai dipendenti degli enti locali che il servizio da essi prestato quali provvisori, avventizi

o di ruolo presso altra consimile amministrazione sia riconosciuto ai fini dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. (24994).

RISPOSTA. — I comuni e le province sono enti del tutto distinti l'uno dall'altro, dotati di una propria autonomia.

Pertanto, nel caso di un dipendente che cessi dal servizio presso un comune e venga assunto da un altro, si costituisce un nuovo e diverso rapporto di impiego, e non è quindi possibile che venga riconosciuto, ai fini dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio, il precedente servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso altre amministrazioni, gravando il bilancio dell'ente di oneri non proprî.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

BISANTIS. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per avere notizie complete riguardo tutte le provvidenze che con molta premura sono state adottate in favore delle famiglie colpite dal disastro ferroviario del 23 dicembre 1961, verificatosi sul ponte della Fiumarella a Catanzaro.

In particolare, l'interrogante desidera conoscere quanto abbiano operato l'assistenza pubblica, la prefettura, l'amministrazione provinciale, i comuni e gli altri enti locali; quanto abbiano prodigato le ferrovie calabro-lucane sia con sussidi in denaro, sia con l'assunzione in servizio di familiari delle vittime, sia con altre misure; quanto abbiano fatto l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale, e l'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori; quanto abbia operato il Ministero dei trasporti ed infine quanto abbiano offerto ed elargito enti pubblici, aziende private e benefattori privati per venire incontro alle necessità della povera gente colpita da tanta sciagura. (22308).

RISPOSTA. — Alle famiglie colpite dalla sciagura ferroviaria verificatasi in località Fiumarella il 21 dicembre 1961, sono state complessivamente distribuite da parte della prefettura di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria lire 106.078.390. Per il ricovero in Catanzaro degli studenti, già costretti a viaggiare per ragioni di studio, sono state inoltre spese lire 12 milioni.

Il Ministero della pubblica istruzione ha, a sua volta, disposto la concessione di lire 9 milioni a favore dei genitori di 45 studenti feriti o deceduti; mentre l'« Inail » ha soccorso tre famiglie di lavoratori deceduti con assegni di morte per complessive lire 1.046.000 e con rendite annue per lire 870 mila. L'« Enaoli » ha provveduto ad avviare in convitto 14 orfani ed altrettanti in colonie climatiche, ha regolarizzato la posizione assicurativa e sanitaria di 44 minori appartenenti a famiglie di lavoratori colpite dal disastro e, inoltre, ha effettuato distribuzioni di oggetti di vestiario e di doni vari. L'amministrazione provinciale di Catanzaro ha accolto, nel dipendente orfanotrofio, tre minori.

Altre provvidenze sono state attuate dalle prefetture e dai comuni delle tre province calabresi che assai spesso hanno soccorso i familiari delle vittime anche nelle necessità più minute, fornendo loro viveri, vestiario e generi di conforto.

Organizzazioni ed associazioni hanno corrisposto direttamente qualche sussidio agli interessati ed alcune grandi società hanno dato lavoro a familiari dei colpiti.

La direzione delle ferrovie calabro-lucane ha già assunto alle proprie dipendenze 32 familiari delle vittime ed ha distribuito, fra 86 nuclei, sussidi per un totale di lire 8.600.000.

L'assegnazione di aiuti alle famiglie colpite è stata operata a cura della prefettura di Catanzaro, secondo un piano concordato con i sindaci della provincia ispirato al criterio di assicurare ai più bisognosi un'assistenza prolungata nel tempo: ciò per evitare che, in attesa del risarcimento dei danni sofferti, i meno preveduti avessero a rimanere privi di mezzi. Delle somme elargite, nella contingenza, dalla beneficenza pubblica e privata, residuano in atto lire 5.828.598 che verranno impiegate in corrispondenza alle accertate necessità dei destinatari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

BORIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave fenomeno di notevole e progressivo abbassamento del letto del fiume Brenta del Grappa (Vicenza) e Fontaniva, abbassamento che mediamente è calcolabile intorno ai 2 metri.

Siccome tale fenomeno rende difficoltosa la deviazione dal fiume di acque per uso irriguo, l'interrogante chiede quali provvedimenti il ministro intenda prendere per ovviare al gravissimo danno che ne viene alle colture agricole della zona. (24612).

RISPOSTA. — Le cause del fenomeno di abbassamento del fondo dell'alveo del fiume Brenta, nel tratto Bassano-Fontaniva, sono da ricercarsi principalmente nel diminuito apporto di materiale solido proveniente dal tratto montano.

Al riguardo è da far presente che se tale fenomeno ha provocato degli inconvenienti, quali la diminuita possibilità di derivazione delle acque fluenti superficiali e l'abbassamento delle falde acquifere, ha anche prodotto dei vantaggi.

Infatti l'abbassamento, nel suindicato tratto del fiume, del pelo di piena consente il contenimento delle acque entro l'alveo di magra; tale circostanza assicura un migliore controllo idraulico ed evita spese per opere di difesa idraulica.

Inoltre, l'emungimento operato dal Brenta a quota più bassa procura una sicura e preziosa portata estiva per la zona a valle, che è assolutamente priva di altre risorse idriche per la irrigazione dei terreni.

Ciò non provoca danno per il territorio controllato dal consorzio di irrigazione del Brenta, che è ricco non solo di acque fluenti derivate dal fiume Brenta, ma anche di acque di abbondantissime falde artesiane, prelevate con pozzi di grande rendimento, e di copiose acque sorgive.

In merito poi all'estrazione dall'alveo del citato fiume di materiale ghiaioso — ritenuto uno dei migliori dal punto di vista tecnologico — è da tener presente che esso alimenta una attività industriale rilevante per l'economia locale ed anche per quella delle province interessate, e, pertanto, questo ministero non ritiene di dover procedere alla revoca delle concessioni anche in considerazione dell'onere non indifferente che tale revoca comporterebbe per l'amministrazione a titolo di risarcimento dei danni agli utenti delle concessioni in atto.

S'informa, infine, che la situazione generale determinata dal fenomeno in parola è continuamente seguita con la dovuta diligenza dagli uffici del genio civile di Vicenza e di Padova.

Il Ministro: SULLO.

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere quale azione intendano promuovere e quali provvedimenti il Governo intenda adottare perché la frazione di Costa di Ovada (Alessandria) sia allacciata all'acquedotto di quel comune, eliminando i gravi inconvenienti causati agli abitanti di Costa di Ovada dalle condizioni idriche attuali, esposte continuamente all'inquinamento delle acque potabili con tutte le relative gravi conseguenze. (23608).

RISPOSTA. — La frazione Costa, la più importante del comune di Ovada, risulta quasi del tutto sprovvista di acqua potabile; gli abitanti si approvvigionano da alcuni pozzi in muratura, di vecchia costruzione, le cui falde di alimentazione, in alcune annate con scarse precipitazioni meteoriche, non sempre sono sufficienti ad assicurare il fabbisogno della popolazione.

L'amministrazione comunale di Ovada approvò con deliberazione 19 dicembre 1958 il progetto di massima per l'acquedotto di Costa che comporta una spesa di lire 20 milioni, richiedendo nel contempo al Ministero dei lavori pubblici di essere ammessa a beneficiare delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

Attesa l'urgenza che presenta la esecuzione dell'opera, il Ministero dei lavori pubblici, opportunamente interessato sia dalla prefettura di Alessandria sia dal Ministero della sanità, ha fatto conoscere che la richiesta del comune di Ovada, intesa ad ottenere la concessione del contributo statale nella spesa di lire 80 milioni, occorrente per la costruzione dell'acquedotto di cui sopra, sarà presa in esame in sede di compilazione dei programmi esecutivi di opere del genere da ammettere ai benefici previsti dalle leggi sopracitate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

BUZZI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltua e foreste.* — Per sapere in quale modo, nei limiti delle rispettive competenze, ritengano di potere intervenire in favore delle aziende agricole colpite dai gravi nubifragi abbattutisi su diverse zone del parmense, provocando in molti casi la totale distruzione dei raccolti e mettendo in gravissime difficoltà numerose famiglie contadine. (24348).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24176, del deputato Bigi, pubblicata a pag. 10998*).

CALABRO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il pensiero del Governo relativamente al problema della estensione a tutti i combattenti del beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo degli insegnanti ex combattenti, con la estensione

dei benefici oltre che ai partecipanti ai concorsi originari, anche ai partecipanti ai concorsi della regione siciliana indetti con bando del 29 marzo 1951, n. 3410, in considerazione soprattutto del fatto che la Corte costituzionale ha riconosciuto validi sotto tutti gli aspetti giuridici detti concorsi. (23174).

RISPOSTA. — L'ordinanza assessoriale del 29 marzo 1951, n. 3410, disciplinò, nelle province siciliane, i concorsi per la copertura dei posti d'insegnante elementare del ruolo speciale transitorio.

Ciò premesso si fa presente che, in materia di retrodatazione agli ex-combattenti, nessuna discriminazione è stata operata fra insegnanti che parteciparono ai concorsi indetti dai provveditori agli studi a termini delle ordinanze emanate dal ministero e insegnanti che parteciparono ai concorsi indetti, nelle province siciliane, dall'assessore alla pubblica istruzione della regione siciliana.

Le norme che disciplinano la materia della retrodatazione agli ex-combattenti (articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727) prescrivono, come una delle condizioni essenziali richieste per l'attribuzione del beneficio, che la nomina in ruolo sia stata conferita per effetto dei concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373; in via subordinata, stabiliscono che il beneficio è concesso se, dimostrata l'impossibilità di partecipare a uno dei suddetti concorsi, la nomina sia stata conferita per effetto del primo concorso cui gli interessati poterono partecipare.

La circostanza addotta dall'interrogante, secondo la quale la Corte costituzionale avrebbe « riconosciuto validi sotto tutti gli aspetti giuridici » i concorsi regionali indetti ai sensi dell'ordinanza assessoriale del 29 marzo 1951, n. 3410, non può, di tutta evidenza, modificare la cennata disciplina giuridica della materia della retrodatazione della nomina in ruolo. Si aggiunge, comunque, sebbene la questione sia irrilevante ai fini che interessano, che non risulta a questo ministero che la Corte costituzionale si sia mai pronunciata sulla validità dei concorsi magistrali indetti con le più volte citata ordinanza assessoriale del 29 marzo 1951, n. 3410.

Il Ministro: GUI.

CANESTRARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritengano di far diminuire il prezzo della benzina, in considerazione della favorevole congiuntura dei prezzi dei prodotti petroliferi, sul mercato mondiale.

L'interrogante chiede ancora se sia opportuno accompagnare tale riduzione con quella degli oneri fiscali, in considerazione del fatto che le maggiori vendite compenseranno largamente le diminuzioni operate sulle tasse. (24944).

RISPOSTA. — In seguito alla abolizione della sovraimposta addizionale sulla benzina — disposta con decreto-legge 17 ottobre 1958 — nonché in conseguenza delle intervenute riduzioni della imposta di fabbricazione su tale prodotto petrolifero — disposte con decreti-legge 16 maggio 1960, n. 406, e 21 gennaio 1961, n. 2 — gli oneri fiscali attualmente gravanti sulla benzina per quintale, ivi compresa l'imposta generale sull'entrata, assommano, complessivamente, a lire 9.631,30.

Poiché la benzina assolveva al 31 ottobre 1958 complessive lire 14.488,20 per quintale, la tassazione su tale prodotto, nel periodo considerato, è diminuita di lire 4.856,90 per quintale e, cioè, del 33,45 per cento.

Ciò premesso, si fa presente che non si ravvisa, nel momento attuale, la opportunità di ridurre ulteriormente i gravami fiscali che colpiscono la benzina.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

CANESTRARI, FORNALE E LIMONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo cui gli alpini del B.A.R. Julia di Bassano del Grappa (Vicenza), trasferiti a L'Aquila, hanno trovato caserme nel massimo disordine, quasi prive di acqua, luce e di impianti igienici.

Risulta inoltre che gli ufficiali ed i sottufficiali sono costretti a pagare affitti onerosi, perché in detta località non sono stati predisposti i relativi alloggi.

Gli interroganti ravvisano l'opportunità di revocare il trasferimento del B.A.R. di Bassano, in quanto ritenuto un provvedimento militarmente inutile che ha arrecato dolore e giustificato risentimento all'eroica città di Bassano e a tutti gli italiani ammiratori delle valorose penne nere. (24978).

RISPOSTA. — Il trasferimento del B.A.R. Julia a L'Aquila e a Teramo risponde a inderogabili esigenze militari e verrà attuato gradualmente entro l'autunno del prossimo anno.

Per il momento è stata trasferita a L'Aquila una sola compagnia che si trova alloggiata in modo pienamente sodisfacente nella caserma Rossi, rifornita di acqua in misura superiore al necessario e ampiamente dotata di energia elettrica e di impianti igienico-sanitari.

Il successivo trasferimento degli altri reparti alpini avverrà via via che sarà stata assicurata la perfetta funzionalità degli immobili destinati ad accoglierli e allorché saranno stati reperiti gli alloggi necessari per gli ufficiali ed i sottufficiali.

Allorché tutto il B.A.R. Julia avrà raggiunto le nuove destinazioni, verranno dislocati a Bassano un gruppo di artiglieria da montagna ed un battaglione trasmissioni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga indispensabile ed urgente l'ampliamento dell'organico dei vigili del fuoco di stanza a Catanzaro, che attualmente appare numericamente così esiguo da non offrire seria garanzia di efficace intervento in relazione alla vastità del territorio di competenza.

I gravissimi incendi verificatisi nei giorni decorsi nei territori dei comuni di Borga, Petrizzi, Montepaone, Squillace, Montauro, Nardo di Pace, San Pietro Apostolo (Catanzaro), se hanno, da una parte, consentito di sottolineare lo slancio generoso ed intrepido dei vigili impegnati in zone impervie di montagna, hanno, dall'altra, ancora una volta fatto registrare la insufficiente consistenza numerica degli uomini disponibili per le esigenze delle rapide operazioni di sbarramento, necessario al fine di impedire il dilagare delle fiamme, che, a prescindere dai gravissimi danni arrecati alla agricoltura, hanno talvolta minacciato da vicino anche i centri abitati. (25096).

RISPOSTA. — L'organico dei vigili del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Catanzaro, costituito attualmente da 57 unità, è suscettibile di aumento (fino a 76 unità) in virtù dell'ampliamento dell'organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto dalla legge 13 maggio 1951, n. 469.

Tale piano di potenziamento, sebbene già predisposto da questo ministero, non potrà essere attuato integralmente entro breve tempo anche perché un'aliquota del nuovo organico dovrà essere assegnata alla colonna mobile in corso di costituzione.

Comunque si ritiene che il personale in atto in servizio presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro sia sufficiente ad assicurare i normali servizi, salvo a provvedere, nell'eventualità di esigenze di carattere eccezionale, mediante l'impiego, senza gravi difficoltà, dei vigili dei comandi viciniori.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

CAVAZZINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'ampliamento della sede comunale del comune di Guarda Veneta (Rovigo) per l'ammontare della spesa di lire 5.671.790. (24821).

RISPOSTA. — La domanda di che trattasi sarà presa in esame in sede di compilazione dei programmi di opere del genere da ammettere ai beneficî previsti dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro: SULLO.

COLASANTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga di soprassedere alla chiusura della manifattura tabacchi di Santi Apostoli di Napoli, almeno fino a quando non sarà completato il nuovo fabbricato ove dovrebbero trasferirsi le nuove lavorazioni, per il quale occorrono ancora un paio d'anni.

È da notare: che nel 1947 le manifatture di Napoli davano lavoro a 2.650 unità, attualmente ridotte a circa 1.400; che la persistente grave disoccupazione in detta città esigerebbe, nell'ambito di programmi e di sviluppo economico equilibrato ed equilibratore, di evitare che proprio le aziende statali contribuiscano ad aggravare una situazione già pesantissima, sia col non far beneficiare Napoli dell'aumento di produzione e di occupazione, sia col trasferire altrove, come nel caso che si lamenta, lavorazioni particolarmente indicate per questa grande e sovrappopolata metropoli. (22920).

RISPOSTA. — La soppressione della manifattura tabacchi Santi Apostoli in Napoli è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 dicembre 1961, n. 311.

Il provvedimento rientra nel programma generale di ammodernamento degli impianti dell'amministrazione dei monopoli e si è reso necessario e non più dilazionabile per la vetustà e la mancanza di funzionalità degli edifici nei quali ha tuttora sede lo stabilimento.

Ai fini pratici, per altro, non si tratta di una soppressione vera e propria, ma piuttosto di un trasferimento, che sarà attuato gradualmente in apposito nuovo costruendo fabbricato, che farà parte del complesso edilizio della manifattura tabacchi Galileo Ferraris.

A tale scopo l'amministrazione dei monopoli ha già effettuato l'acquisto di un'area adiacente alla stessa manifattura Galileo Ferraris per il potenziamento del complesso industriale di detto opificio, area sulla quale verrà anche costruito l'apposito fabbricato destinato ad ospitare le lavorazioni che, in via temporanea, ancora permangono nel vecchio immobile dei Santi Apostoli.

La procedura che verrà seguita per questo trasferimento sarà analoga a quella già attuata in occasione del precedente trasferimento della manifattura San Pietro martire.

Per quanto, in particolare, concerne il personale già occupato nella soppressa manifattura, si dà assicurazione all'interrogante che non solo non riceverà alcun danno dal suddetto trasferimento, in quanto detto personale verrà mantenuto tutto in servizio, ma avrà, altresì, la possibilità di svolgere il proprio lavoro in locali modernamente attrezzati e funzionali.

Il Ministro: TRABUCCHI.

COLASANTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se la distribuzione gratuita dei libri sarà fatta anche ai fanciulli che frequentano scuole elementari gestite da religiosi anche se non ancora pareggiate.

È da notare che in dette scuole abbondano figli di modeste lavoratrici che preferiscono tali istituti, che, con modestissime rette mensili di un migliaio di lire, trattengono i bambini molte ore, dando loro, anche la refezione, e quindi alleggerendo il peso ai genitori che non possono accudirli per impegni di lavoro.

Nella quasi totalità dei casi trattasi di bambini più bisognosi di tanti altri che frequentano le scuole statali. (25408).

RISPOSTA. — Con circolare del 17 settembre 1962, n. 5736, sono state integrate le disposizioni in precedenza impartite ai provveditori agli studi in merito alla fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole elementari.

La suddetta circolare precisa che fruiscono della distribuzione gratuita dei libri di testo anche gli alunni di quelle scuole che, sotto la loro denominazione, nell'anno scolastico 1961-1962, hanno rilasciato certificati di studio vistati dalla competente autorità scolastica e pertanto riconosciuti dallo Stato.

Il Ministro: GUI.

COLITTO. — *Al Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione, tante volte promessa, di case popolari nel comune di Forlì del Sannio (Campobasso). (22984).

RISPOSTA. — I fondi stanziati dalle vigenti leggi per interventi nel settore dell'edilizia popolare sono stati interamente ripartiti e non sussistono attualmente possibilità per fare fronte alla situazione abitativa del comune di Forlì del Sannio.

La necessità di provvedere alla sistemazione delle famiglie precariamente allogate nel predetto comune sarà tenuta nella dovuta considerazione allorquando le disponibilità di bilancio consentiranno di finanziare ulteriori programmi di edilizia abitativa.

Da parte sua il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha reso noto che il comitato di attuazione del piano di incremento della occupazione operaia al quale, per legge, compete la ripartizione nel territorio nazionale dei fondi da destinare alla costruzione di case per lavoratori non ha potuto includere il comune di Forlì del Sannio nei programmi edilizi del secondo piano settennale, in quanto il valore degli indici di bisogno, accertato per detta località, è risultato inferiore a quello di altri comuni della provincia di Campobasso.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere ricostruito il ponte a servizio della strada Colletorto (Campobasso)-Casalnovo Monterotaro (Foggia). (23234).

RISPOSTA. — La necessità di provvedere alla ricostruzione del ponte a servizio della strada in questione sarà tenuta presente, nei limiti delle disponibilità dei fondi, in sede di formulazione dei programmi esecutivi di opere del genere da ammettere ai benefici previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per co-

noscere lo stato della pratica riguardante l'approvvigionamento idrico del comune di Ielsi (Campobasso). (24624).

RISPOSTA. — Questo ministero ha già promesso al comune di Ielsi il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 55 milioni occorrente per il primo lotto di lavori di costruzione della rete idrica interna e della fognatura.

Il relativo progetto trovasi attualmente all'esame del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania.

Inoltre, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ha reso noto che è in via di ultimazione la costruzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento idrico del suindicato comune, e che, pertanto, il relativo acquedotto entrerà in funzione entro il corrente mese.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante l'approvvigionamento idrico del comune di Tufara (Campobasso). (24626).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già concesso al comune di Tufara il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 16 milioni e 12 milioni occorrente rispettivamente per il primo e secondo lotto dei lavori di costruzione della rete idrica e fognante.

I lavori relativi al primo lotto sono già in corso di esecuzione, mentre il progetto per il secondo lotto dei citati lavori è stato recentemente approvato dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania.

Inoltre, il Comitato dei ministri ha reso noto che per il comune di Tufara è stato costruito un serbatoio, inserito nel mese di luglio nell'acquedotto comunale, che ha consentito la piena normalizzazione dell'erogazione dell'acqua.

Il citato Comitato, infine, ha comunicato che presumibilmente entro il corrente mese di ottobre l'alimentazione idrica del predetto comune potrà essere integrata con acqua proveniente dall'acquedotto molisano.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano più conveniente devolvere il miliardo, annualmente concesso al C.I.M.E. (Comitato intergovernativo per le migrazioni europee), alla costruzione di case per i lavoratori meridionali, trasferitisi nel nord Italia.

L'interrogante fa, di proposito, presente che notoriamente i servizi resi dal C.I.M.E. non rispondono alle vere esigenze della nostra emigrazione, per cui davvero l'annuo miliardo di cui innanzi sarebbe, sotto ogni aspetto, meglio speso in favore degli emigranti meridionali, le cui miserrime vergognose condizioni e gli ignobili sfruttamenti sono stati denunciati anche di recente da importanti organi di stampa all'attenzione del Governo, dell'opinione pubblica italiana ed anche di quelle estere. (25172).

RISPOSTA. — Il contributo annualmente versato dall'Italia al C.I.M.E. si divide in tre parti: contributo operativo, contributo amministrativo e contributo straordinario.

Il contributo detto operativo è calcolato con il criterio del *pro capite*, vale a dire in base ad una quota fissa per ogni persona trasportata a cura del C.I.M.E. dall'Italia verso una destinazione oltremare. In tal modo il contributo operativo è strettamente proporzionale al numero delle persone assistite, con la conseguenza che il contributo italiano al C.I.M.E., nel suo complesso, decresce con il decrescere dell'emigrazione transoceanica assistita.

Il contributo amministrativo è fissato percentualmente, come in tutte le organizzazioni internazionali, in rapporto al bilancio amministrativo del C.I.M.E. La percentuale spettante all'Italia è dell'8,09 (pari a quelle della Germania, Francia e Gran Bretagna, mentre gli Stati Uniti hanno una percentuale del 29,77).

Con il contributo straordinario, infine, l'Italia partecipa alla copertura del *deficit* di bilancio, nonché al finanziamento dei servizi di emigrazione e dei programmi di speciale interesse dell'Italia.

Questa partecipazione finanziaria dell'Italia al C.I.M.E. è disciplinata dalla legge 25 marzo 1953, n. 244, con la quale è stata data esecuzione all'accordo Italia-C.I.M.E. del 16 aprile 1962.

La legge, nel suo complesso, disciplina le modalità di partecipazione dell'Italia alle attività del C.I.M.E. È quindi evidente che una diversa utilizzazione delle somme erogate dall'Italia al C.I.M.E. sarebbe possibile soltanto nel caso che l'Italia non facesse più parte del comitato stesso e la legge predetta dovesse decadere.

Merita tener presente che la somma iscritta nel bilancio di previsione sotto la voce « contributo dell'Italia al C.I.M.E. » è indicativa, data l'incertezza del numero degli assistiti per ciascun anno finanziario. Negli ultimi anni la spesa effettiva è stata notevolmente inferiore a quella iscritta in bilancio e la differenza è andata, come di norma, in economia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se creda intervenire in qualche modo in favore di tale Cacchione Giovanni, residente in Larino (Campobasso), invalido di guerra, il quale vive con altre cinque persone di famiglia in una sola stanza e, malgrado ciò, non riesce ad ottenere l'assegnazione di una delle cosiddette case minime ivi costruite in contrada Piano San Leonardo. (25173).

RISPOSTA. — Per l'assegnazione dei 12 alloggi popolari costruiti in Larino, risultano presentate 150 domande.

All'esame di dette domande e alla conseguente assegnazione degli alloggi provvederà apposita commissione, già costituita, che non mancherà di valutare la situazione del signor Giovanni Cacchione, in rapporto alle condizioni degli altri richiedenti.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali norme attualmente regolano i movimenti dei direttori didattici, che sono disposti dai provveditori agli studi nell'ambito del comune, sede del provveditorato agli studi ed, in particolare, se debbano i provveditori, nel disporli, tener anche conto dell'anzianità di titolarità nel comune, delle ragioni di famiglia, del merito derivante dalla loro attività didattica, e così via. (25186).

RISPOSTA. — I trasferimenti dei direttori didattici vengono disposti dal ministero, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 32, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che detta i criteri che debbono guidare l'azione dell'amministrazione in questo settore.

Gli spostamenti da uno all'altro circolo dello stesso comune, avendo più carattere di sistemazione che di vero e proprio trasferimento ed essendo preminentemente fondati su circostanze di carattere locale che, in quanto tali, sfuggono all'amministrazione centrale, sono attuati, per delega ministeriale, dai singoli provveditori agli studi.

Anche questi provvedimenti sono, ovviamente, adottati nel rispetto delle norme sopra menzionate.

Il Ministro: GUI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere da chi venne riscosso e come utilizzato il contributo di lire 700 mila concesso dall'amministrazione provinciale del Molise al comune di Baranello (Campobasso) per la sistemazione del Largo Macchia. (25205).

RISPOSTA. — Il contributo di lire 700 mila fu incassato dal tesoriere del comune stesso ed impiegato, per lire 601.200, nell'acquisto di un immobile da adibire a sede d'ufficio di collocamento. La restante somma è stata utilizzata per i lavori di manutenzione delle strade interne e per l'acquisto di materiale vario.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando saranno indette le elezioni comunali in Civitacampomarano (Campobasso), dove le elezioni del 1960 sono state annullate con sentenza della giunta provinciale amministrativa di Campobasso.

Dette elezioni appaiono indispensabili ed urgenti ove si voglia evitare il dispendio che il comune subisce a seguito della nomina, che, a seguito di detta sentenza, ha avuto luogo, del commissario prefettizio. (25309).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24604, del deputato Amendola Pietro, pubblicata a pag. 10992*).

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando i signori Laurelli Antonio e Carlo saranno immessi nelle loro funzioni di consiglieri comunali di Fornelli (Campobasso) a seguito della sentenza pronunziata dalla corte di appello di Napoli, che di recente ha chiuso una penosa vertenza, iniziata dal comune predetto, che nelle elezioni del 1960 ritenne di poter dichiarare i predetti signori Laurelli ineleggibili. (25328).

RISPOSTA. — La prefettura di Campobasso ha già provveduto a sollecitare l'amministrazione comunale di Fornelli per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, in esecuzione della recente sentenza della corte d'ap-

pello di Napoli dichiarativa della eleggibilità a consiglieri comunali di quel comune dei signori Carlo e Antonio Laurelli.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere da chi furono riscosse e come vennero utilizzate lire 100 mila, regalate nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale di Campobasso all'ospizio della Casa di carità di Boiano (Campobasso). (25329).

RISPOSTA. — Il contributo di lire 200 mila (e non 100 mila) risulta riscosso dal presidente dell'ospizio, che lo utilizzò per il finanziamento della costruzione di una nuova ala dell'edificio.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco dei comuni della provincia di Campobasso, in cui sono stati accertati danni cagionati dal terremoto del 21 agosto 1962. (25334).

RISPOSTA. — È stato finora accertato che il terremoto del 21 agosto 1962 ha provocato danni nei seguenti comuni della provincia di Campobasso: Bonefro, Guglionesi, Isernia, Larino, Rotello, Ururi, Toro, Riccia e San Martino in Pensilis.

In detta provincia, sono stati finora effettuati n. 397 accertamenti e operati n. 11 puntellamenti e demolizioni per l'importo di lire 6.200.000.

Nel comune di Guglionesi si è provveduto alla riparazione delle condotte idriche per l'importo di lire 5 milioni.

Inoltre, nei comuni più danneggiati sono state disposte le seguenti provvidenze:

Ururi: costruzione di 12 alloggi per l'importo di lire 40 milioni;

Isernia: costruzione di 6 alloggi per l'importo di lire 15 milioni;

San Martino in Pensilis: costruzione di 6 alloggi per l'importo di lire 15 milioni.

S'informa, infine, che è stata assegnata al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise la somma di lire 30 milioni per altri lavori di carattere urgente ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se credano necessario ed urgente intervenire, dandogli concreti aiuti, in favore del signor Ettore Varanise, da Ururi (Campobasso), rimasto senza abitazione a seguito del terremoto del 21 agosto 1962. (25400).

RISPOSTA. — In favore del signor Ettore Varanise non si è ritenuto di disporre alcun intervento assistenziale, in quanto, dagli accertamenti effettuati, è risultato che il predetto, con la sola moglie a carico, si trova in buone condizioni economiche, quale proprietario di ettari 30 di terreno, ha subìto solo danni di lieve entità in seguito al terremoto e dispone di altra abitazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando finalmente potrà essere definita la pratica per risarcimento di danni di guerra, riguardante De Arcangelis Eusebio fu Andrea, da Montenero Valcocchiara (Campobasso), che trovasi presso la direzione generale danni di guerra, divisione 2ª, nientemeno che dal 25 febbraio 1958. (25502).

RISPOSTA. — Il ricorso prodotto dal signor Eusebio De Arcangelis avverso il provvedimento di liquidazione emesso dall'intendenza di finanza di Campobasso, trovasi già all'esame della commissione centrale, la quale prossimamente provvederà ad emettere il proprio parere ai sensi dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Acquisito tale parere, sarà emesso, con ogni consentita sollecitudine, il definitivo decreto di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: FANELLI.

COLITTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Su quanto segue: il 7 giugno 1962 la seconda sala della Corte suprema del Perù ha dichiarato irrevocabile la sentenza del primo tribunale di Lima, che scagionava il cittadino italiano dottor ingegnere Alberto Giamberardino da Collarmele (L'Aquila), da ogni ingiusto addebito. È notorio che le calunniose accuse contro di lui lanciate miravano a realizzare una fraudolenta situazione, che portò alle persecuzioni ed alle spoliazioni del nostro connazionale. Dato che, per ciò, esiste impedimento legale perché il Giamberardino riottenga i suoi beni, l'interrogante chiede di sapere se il ministro intenda intervenire presso il governo peruviano a tutela dei diritti e dei beni del Giamberardino. (25551).

RISPOSTA. — Il provvedimento di espulsione dell'ingegner Alberto Giamberardino dal Perù fu motivato per minacce proferite nei riguardi della moglie e quindi per ragioni di ordine pubblico. La nostra ambasciata a Lima naturalmente non ha mancato di compiere passi per la revoca del provvedimento suddetto: ma le autorità peruviane si sono per altro mostrate estremamente rigide al riguardo. D'altronde, trattandosi di misura che attiene alla libera discrezionalità di ogni Governo, non sembra che il provvedimento possa essere impugnato per le vie legali.

In relazione poi alle pretese formulate dall'ingegnere Giamberardino, il Ministero degli affari esteri ha impartito istruzioni alla nostra ambasciata in Lima perché si ponesse in contatto con uno dei legali peruviani dell'ingegnere Giamberardino, l'avvocato Melgar, il quale ha, a suo tempo, fornito le seguenti precisazioni:

1) in nessun caso l'espulsione di uno straniero dal Perù comporta la perdita dei beni dello stesso;

2) l'impossessamento da parte della signora Fasce dei beni dell'ex marito non è avvenuto in seguito ad alcuna azione o provvedimento legale e si tratta quindi di impossessamento *de facto*;

3) è possibile agire legalmente per il recupero dei beni del Giamberardino e l'avvocato Melgar sarebbe disposto ad assisterlo purché fornito di necessario mandato alle liti.

Sussiste pertanto la possibilità di un'azione giudiziaria diretta da parte dell'ingegnere Giamberardino: le autorità diplomatiche-consolari italiane, che già a più riprese si sono interessate al suo caso, lo assisteranno certamente anche in tale occasione.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

COVELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno riaprire — sia pure per breve tempo — i termini per la presentazione delle proposte di concessione di ricompense al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia. Ciò al fine di consentire l'inoltro — in via del tutto eccezionale — di quelle proposte che, in occasione dell'ultimo conflitto, sui numerosi fronti di guerra, ragioni di forza maggiore o gravi difficoltà non consentirono di redigere ed inoltrare nei prescritti limiti di tempo. (24998).

RISPOSTA. — Una sia pur breve riapertura dei termini per l'inoltro di proposte di concessione di decorazioni al valor militare non appare opportuna, avuto riguardo alla circostanza che per il lungo tempo trascorso dalla cessazione delle operazioni di guerra mancherebbe la possibilità o, quanto meno, riuscirebbe molto difficile controllare la fondatezza di tali proposte.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se ritengano necessario estendere il beneficio dell'assistenza sanitaria da parte dell'« Enpas » a tutto il personale delle forze di polizia anche prima che abbia maturato il periodo della ferma triennale.

Tale richiesta, oltre a costituire un atto di giustizia sociale, appare tanto più legittima, in quanto lo stesso Stato obbliga tutti i datori di lavoro a mantenere sempre in perfetta regola i loro dipendenti, sin dal primo giorno di assunzione. (23511).

RISPOSTA. — L'esigenza sociale di prevedere, a favore di tutti i dipendenti, adeguate forme di assistenza sanitaria fu già attentamente considerata da questo ministero nella fase preparatoria del decreto interministeriale 22 novembre 1960 con il quale la detta assistenza fu concessa al personale in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

Nella stessa sede fu, tuttavia, tenuto presente che il personale in ferma volontaria, durante il primo triennio di servizio, è costituito da elementi giovani i quali, dato il divieto di contrarre matrimonio prima del compimento del 30° anno di età, non hanno carichi di famiglia in rapporto ai quali sarebbe stata unicamente giustificata l'estensione dell'assistenza sanitaria dell'« Enpas ».

E, invero, nei casi di lesioni, ferite od altre infermità riportate per cause di servizio, l'onere delle spese di degenza e cura di detti dipendenti è posto dalla legge 1° novembre 1957, n. 1140 a carico dell'amministrazione, mentre per le altre infermità gli stessi possono fruire gratuitamente dell'assistenza da parte dei medici del corpo presso attrezzate sale mediche ed ambulatori.

Pertanto, l'estensione dell'assistenza sanitaria dell'« Enpas » non potrebbe estrinsecarsi per il detto personale in vantaggi tali da compensare la ritenuta del 2 per cento che, nell'ipotesi, sarebbe da operare sulla relativa paga giornaliera.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno che nel computo dei versamenti, che gli ex appartenenti alla milizia volontaria sicurezza nazionale hanno fatto all'opera di previdenza, vengano compresi anche quelli effettuati dopo il dicembre 1943, ossia da quelli che di fatto passarono alle dipendenze del governo della repubblica sociale italiana, il quale non interruppe per i militari in servizio l'obbligo di tali versamenti. (24597).

RISPOSTA. — Agli effetti del trattamento di quiescenza previsto dalla legge 20 marzo 1954, n. 72, è valutabile solo il servizio che gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito della milizia volontaria sicurezza nazionale hanno reso fino alla data di scioglimento della milizia stessa (9 dicembre 1943).

Il servizio successivamente prestato alle dipendenze della repubblica sociale italiana non può, pertanto, essere computato in pensione, anche se sia stato effettuato versamento di contributi alla sezione assegni vitalizi dell'opera di previdenza della disciolta milizia.

Soltanto per coloro che successivamente alla suddetta data del 9 dicembre 1943 siano stati prigionieri di guerra o ricoverati in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra è prevista la valutazione, ai fini in questione, del periodo di prigionia o di ricovero (legge 13 marzo 1958, n. 283).

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ostano alla concessione della licenza di ristorante stagionale alla signora Felici Isolina di Tuoro sul Trasimeno (Perugia). (25038).

RISPOSTA. — La signora Isolina Felici, titolare di pubblico esercizio in Tuoro sul Trasimeno, produceva nel luglio 1962 un'istanza alla questura di Perugia al fine di ottenere l'autorizzazione stagionale per la somministrazione di bevande alcoliche.

Dato che nel comune risultava superato il rapporto-limite previsto, per l'apertura di esercizi abilitati alla vendita di alcolici, dall'articolo 95 delle leggi di pubblica sicurezza e, d'altro canto, il locale della Felici si trovava assai prossimo ad uno dei cennati esercizi, la questura non ritenne di poter rilasciare la licenza in parola.

Successivamente, avendo l'interessata rappresentato che la chiesta concessione avrebbe corrisposto a motivi di pubblica utilità, dato il notevole afflusso di villeggianti che si verifica a Tuoro durante il periodo estivo, la competente autorità di pubblica sicurezza, riconosciuta la consistenza di tale assunto, ha invitato la signora Felici a presentare i documenti necessari per il rilascio della licenza di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

CRUCIANI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali siano i motivi che ostano al riconoscimento, ai fini della pensione, del servizio prestato dai consoli della milizia volontaria sicurezza nazionale nella qualità di prefetti della repubblica sociale italiana; per sapere, infine, i motivi che impediscono agli stessi di riscattare i contributi previdenziali regolarmente versati in tali periodi e di essere, quindi, equiparati alla qualifica di impiegato civile. (25039).

RISPOSTA. — I provvedimenti di nomina a prefetti dei consoli della milizia volontaria sicurezza nazionale, adottati dalla repubblica sociale italiana, devono ritenersi privi di efficacia giuridica, a norma dell'articolo 2, n. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, a meno che non siano stati dichiarati validi con decreto motivato del ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo luogotenenziale.

Pertanto, nei casi in cui non si sono verificate le condizioni di cui sopra, le persone interessate non hanno titolo al riconoscimento, ai fini della pensione, del servizio prestato in qualità di prefetti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che ritardano, in esecuzione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la sistemazione delle seguenti strade:

1°) strada Marcelletto, dalla strada statale Salaria presso il ponte Turano, decreto ministeriale 9 agosto 1962, n. 1897. Importo dei lavori lire 22 milioni;

2°) strada Rivodutri, decreto ministeriale 11 agosto 1962, n. 2608. Importo dei lavori lire 97.800.000;

3°) strada Contigliano-stazione, dalla strada provinciale Fontecerro alla stazione

ferroviaria, con decreto ministeriale 9 agosto 1962, n. 2243. Importo dei lavori lire 6.393.344. (25354).

RISPOSTA. — In data 11 ottobre l'amministrazione provinciale di Rieti ha appaltato i lavori di sistemazione delle strade indicate dall'interrogante, per le quali questo ministero ha concesso, in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il contributo statale nella misura dell'8 per cento sulla relativa spesa.

Il Ministro: SULLO.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che hanno consigliato il provvedimento di soppressione del premio di lire 25 mila al personale dipendente che all'atto del collocamento in quiescenza raggiungeva i 50 anni di servizio.

Detto ministero è l'unico che si trova in tale situazione in quanto fino all'inizio della prima guerra mondiale assumeva orfani e figli di impiegati al compimento del 14° anno di età.

Il premio non è stato più corrisposto dal 1959 per « motivi di economia ».

Dato che il personale in questa situazione è pochissimo (anzi si vorrebbe conoscere il numero esatto) e nei prossimi anni scomparirà del tutto, l'interrogante chiede di sapere se il ministero ritenga opportuno ripristinare tale premio, anche se modesto, per una forma di giustizia sociale e per il valore morale e sociale che assume per i dipendenti che hanno trascorso ben mezzo secolo di vita nell'amministrazione. (25425).

RISPOSTA. — Il premio in questione non può essere corrisposto, in quanto non è previsto dalla legge che regola attualmente la materia.

Infatti, con effetto dal 1° gennaio 1960, la legge 27 maggio 1961, n. 465, trasformando l'allora esistente « premio per la festa dell'amministrazione » — nel quale si inseriva anche il premio di cui trattasi — in « assegno di operosità di fine esercizio », ne limita la corresponsione al personale in servizio.

D'altra parte, questa amministrazione, consapevole del riconoscimento morale che merita una vita dedicata al servizio dello Stato, a partire dal 1960, ha organizzato la « giornata del pensionato postale P.T. », conferendo in tale occasione a coloro che vengono collocati a riposo una medaglia d'oro ed un diploma.

Per quanto riguarda la richiesta relativa al numero degli impiegati, che all'atto del collocamento a riposo raggiunsero il limite di 50 anni di servizio, si fa presente che essi furono 181 nel 1957, 188 nel 1958 e 109 nel 1959.

Il Ministro: CORBELLINI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la misura degli stipendi, delle indennità varie e dei compensi per lavori straordinari che, in atto, vengono corrisposti mensilmente ai funzionari aventi grado di ispettore generale e di direttore generale. (24606).

RISPOSTA. — Ai funzionari che rivestono le qualifiche di direttore generale e di ispettore generale è corrisposto il trattamento economico previsto per dette qualifiche a titolo di stipendio (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19), assegno mensile (legge 19 aprile 1962, n. 175), compenso per lavoro straordinario nella misura forfettaria di 48 ore mensili (decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni).

Spettano, inoltre, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia nella misura stabilita dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 185.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno dato luogo alla perdita della medaglia d'argento al valor militare concessa con decreto 26 ottobre 1921 al soldato in congedo Romiti Agostino da Sestri Levante, classe 1911, distretto di Genova, e ripristinata con decreto presidenziale in data 10 marzo 1962, n. 562, giusta comunicazione pubblicata sul n. 129 della *Gazzetta ufficiale* in data 22 maggio 1962. (25049).

RISPOSTA. — Il soldato Agostino Romiti, condannato a 24 anni di reclusione per il reato di collaborazionismo con sentenza del 27 novembre 1947 della Corte di assise di Pisa, incorse, conseguentemente, nella perdita della decorazione al valor militare di cui era insignito ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453.

Successivamente, con sentenza in data 22 marzo 1961 della corte d'appello di Firenze, è stata concessa al Romiti la riabilitazione ed il tribunale supremo militare con decisione del 17 luglio 1961 ha esteso gli effetti di detta riabilitazione alle pene accessorie militari e

ad ogni altro effetto penale militare della condanna.

A seguito della riabilitazione civile e militare, il Romiti ha chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 453 del 1932, il ripristino della medaglia d'argento al valor militare che aveva in precedenza perduto in seguito a condanna penale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

D'AMBROSIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza che da parte del laboratorio di chimica agraria di Milano vengono rilasciati, su sollecitazione di parte, certificati di analisi su campioni di prodotti alimentari non prelevati coll'osservanza delle norme di legge a riguardo, certificati che vengono poi adoperati dalla parte interessata al fine di intimidazione per procacciare inserzione pubblicitaria su riviste o pubblicazioni periodiche.

È avvenuto che analisi fatte eseguire da un istituto svizzero di alta fama hanno dato risultati difformi, come risultati difformi avrebbero dato analisi successive eseguite dal laboratorio di chimica agraria di Milano su identici campioni sempre presentati dalla parte interessata.

L'interrogante chiede di conoscere se ritengano intervenire nell'interesse della serietà scientifica, gravemente compromessa, e del consumatore, tratto in inganno dalle fallaci analisi, tenendo pure conto della circostanza che il dirigente del laboratorio di chimica agraria di Milano, fisicamente menomato, non è in grado di assolvere ai suoi compiti. (24028).

RISPOSTA. — All'istituto di chimica agraria della università degli studi di Milano, oltre a normali compiti d'istituto, sono attribuite tre ben distinte altre forme di attività e precisamente:

a) un servizio di vigilanza sulle frodi, direttamente dipendente dal Ministero dell'agricoltura e foreste (direzione generale della tutela dei prodotti agricoli). Tale servizio dispone di una sezione di prelevatori di campioni, operanti a norma di legge sia in campo caseario, sia in campo enologico, in campo oleario e nei vasti campi delle conserve, bevande ecc. Dispone altresì di una sua propria specifica sezione di analisi, con analizzatori addestrati ed operanti in nove locali dislocati al primo piano, ala destra, dell'istituto di chimica agraria;

b) una stazione di carattere sperimentale chimico-agronomica, dipendente a sua volta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (direzione generale della produzione agricola) per il tramite dell'amministrazione universitaria;

c) un servizio analisi per il pubblico, a sua volta amministrativamente controllato dall'amministrazione universitaria.

Il servizio analisi per il pubblico (da cui uscirono le analisi in questione) non effettua alcun prelevamento di campioni per l'analisi; esso unicamente analizza ogni campione di prodotto che gli venga presentato da persona o da società.

Su apposita serie di registri, progressivamente numerati, il laboratorio segna il tipo e le caratteristiche del campione, il nome di chi lo presenta, la data della presentazione, le caratteristiche costitutive che il cliente richiede e che verranno per via chimica qualitativamente o quantitativamente determinate secondo i metodi ufficiali in uso sia nel nostro paese sia in altri paesi europei ed americani.

L'esecuzione dell'analisi è affidata a specifici analizzatori adibiti al servizio analisi. Ad analisi eseguite l'analizzatore presenta un bollettino recante i dati analitici e munito della propria firma. Il bollettino passa alla controfirma del direttore o del vice direttore del laboratorio. Successivamente si provvede, in apposito ufficio analisi, alla registrazione dei dati analitici su quelle stesse pagine del registro che la consegna del campione annovera.

Indi si rilascia il correlativo certificato di analisi su matrice a stampa in carta bollata da lire 100.

Il laboratorio di chimica non preleva, pertanto, alcun campione. Il servizio di analisi di cui è incaricato analizza esclusivamente ciò che ad esso il pubblico affida e ciò in base a precise disposizioni del Ministero dell'agricoltura.

I risultati ottenuti nel laboratorio di chimica agraria di Milano rispondono pienamente a verità analitica.

Difformità non ne accusano se non nei classici limiti d'errore intrinseci alla metodologia impiegata. Non risulta, inoltre, che campioni identici abbiano avuto risultati differenti. Sta di fatto che il predetto laboratorio ha analizzato campioni presentati in tempi diversi. Campioni identici a quelli oggetto d'analisi a Losanna non vennero mai presentati al laboratorio di chimica agraria di Milano.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

DANTE. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sia vero che al « festival dei due mondi » è stato messo in scena il film di Joppolo intitolato « *I Carabinieri* », che, secondo la critica obbiettiva, costituisce una satira pesante e compiaciuta dell'arma benemerita;

se e come i ministri intendano intervenire per la difesa del patrimonio morale di una delle più nobili e gloriose istituzioni del nostro paese, o se si debba continuare ad assistere allo scempio di valori che sono il frutto quotidiano del sacrificio di migliaia di giovani, male retribuiti, esposti ed indifesi dal ricorrente pericolo dei servizi di istituto e di ordine pubblico, ed ora anche utilizzati per sodisfare ad esigenze di una distrazione stravagante ed invertita. (24890).

RISPOSTA. — Il dramma *I Carabinieri* di Beniamino Joppolo, inserito nel programma del « V festival dei due mondi », è andato in scena al teatro Nuovo di Spoleto la sera del 28 giugno 1962.

Trattasi di lavoro teatrale, scritto circa quindici anni addietro e già rappresentato all'estero, che si sostanzia in un'acre satira della guerra e del militarismo. Lo stesso risulta ambientato in epoca e luoghi indeterminati: le azioni cui prendono parte i due « carabinieri » protagonisti, indossanti uniformi assai dissimili da quelle dei militari dell'arma, sono talmente irreali da non trovare alcun riscontro in episodi della vita quotidiana che vedano impegnate le forze dell'ordine.

A parte, quindi, la precisazione fatta dall'autore in un pubblico dibattito nel senso che egli non ha inteso riferirsi ad istituzioni, persone o eventi nazionali, non è sembrato che nell'opera (esente, per il suo genere, da revisione preventiva, ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 aprile 1962, n. 161), sussistesse la configurabilità di qualsiasi reato né che da essa potesse comunque uscire sminuito o attaccato il prestigio dell'arma dei carabinieri.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risulti a verità che nella progettazione dell'autostrada Messina-Catania non è stata tenuta in alcuna considerazione la statale n. 185 di Sella Mandrazzi, la quale, partendo dal bivio di Salicà, sulla litoranea Messina-Palermo, sul versante tirrenico, s'innesta alla statale n. 114 sul versante ionico.

Il traffico di detta importante arteria, percorsa anche da pubblici servizi tra cui le linee Milazzo-Barcellona-Francavilla-Catania, al bivio di Ponte San Paolo s'innesta sulla statale n. 116 e la n. 120 (Fiumefreddo Nicosia) mediante un brevissimo tratto di strada provinciale.

Non essendo stato previsto un allacciamento della statale n. 185 sulla costruenda autostrada Messina-Catania nei pressi di Fiumefreddo, tutto il traffico proveniente dal centro dell'isola, dalle falde sud-orientali della plaga etnea, diretto a Messina e Catania, deve necessariamente incanalarsi lungo la statale n. 185 che scende nella vallata dell'Alcantara.

Il progettato innesto in contrada Spisone, al di là del promontorio di Taormina, lontano circa chilometri 6 dall'attuale sbocco della statale n. 185 in località Pietragolitti di Giardini (ubicato a metà strada tra Messina e Catania), non risponde alle esigenze della popolazione della vallata dell'Alcantara, stante le difficoltà per raggiungere la suddetta località di Spisone a causa della lunghezza del percorso, della ristretta carreggiata stradale fiancheggiata da abitazioni spesso senza banchine, con l'ostacolo di un passaggio a livello chiuso per parecchie ore della giornata per l'intenso traffico ferroviario e di un sottopassaggio di limitata altezza.

L'innesto della statale n. 185 sulla costruenda autostrada nel punto richiesto dalla popolazione della vallata dell'Alcantara, in contrada Chianchitta, sarebbe pure vantaggioso dal lato turistico.

In considerazione che per immettersi dalla statale n. 185 sulla costruenda autostrada, si deve attraversare, subito dopo il capo Taormina, la popolatissima frazione di Mazzarò con carreggiata ristretta ed ingombra costantemente di automezzi in sosta, con conseguente obbligato rallentamento; che la posizione topografica della zona in cui la statale n. 185 si avvicina alla costruenda autostrada, in contrada Chianchitta è completamente piana e la distanza di appena circa metri 300, per l'innesto, non può comportare alcuna difficoltà tecnica o finanziaria; che i centri abitati della vallata dell'Alcantara sommano una popolazione di oltre 100 mila abitanti, cui sono da aggiungersi le correnti di transito provenienti dal centro dell'isola il cui intenso traffico sempre crescente con il relativo ritmo di attività economiche, impone la facilitazione di sbocco nella progettata arteria; che gli inte-

ressi agricoli e commerciali della vallata impongono, altresì, la immediata immissione nella costruenda autostrada della ricca produzione agricola (agrumeti, viti, nocciole, frutta ed ortaggi), e che pertanto sorge evidente la necessità dell'innesto nella zona terminale dell'Alcantara, facilitando così il sempre crescente traffico, se intenda intervenire perché attese le ragioni sopra esposte sia assicurato l'innesto della statale n. 185 sulla costruenda autostrada Messina-Catania nel naturale attuale sbocco, nei pressi di Chianchitta, territorio di Giardini. (24900).

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo dell'autostrada Messina-Catania — approvato dal consiglio di amministrazione dell'« Anas » — prevede la costruzione di due stazioni di accesso nella zona di Taormina e cioè nei punti terminali della galleria lunga circa m. 1.800: la prima a nord (Vallone Sant'Antonio) e la seconda a sud in località Chianchitta (fra l'abitato di Giardini e il torrente San Venera) e cioè nei pressi dell'innesto della statale n. 185 «di Sella Mandrazzi» con la statale n. 114 « Orientale Sicula ».

Il traffico proveniente dalla statale n. 185 può entrare nell'autostrada alla stazione sud se diretto verso Catania, mentre se diretto verso Messina può usufruire della stazione nord dopo avere percorso un breve tratto della statale n. 114.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

DANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i risultati dei corsi sperimentali organizzati, nell'anno accademico testé chiusosi, presso alcune università per il perfezionamento postuniversitario in taluni settori professionali.

Ove tali risultati siano positivi, chiede di conoscere se il ministro intenda estendere l'iniziativa per una scuola di applicazione forense, una scuola di perfezionamento in scienze amministrative, una scuola relativa ai problemi della cosiddetta pianificazione, una scuola per la formazione dei quadri direttivi dell'industria, in tutte le università del Mezzogiorno. (25042).

RISPOSTA. — Premesso che dalla prima parte dell'interrogazione non risulta con precisione a quali corsi di perfezionamento si sia voluto far riferimento, si fa presente che l'istituzione di scuole e corsi di perfezionamento o di specializzazione e di corsi di cultura, intesi al perfezionamento ed all'aggiornamento nei diversi campi della scienza e nelle varie attività professionali, è prevista dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

A norma di detto articolo, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, si è provveduto, specialmente negli ultimi tempi, in relazione alle esigenze poste dal progresso scientifico e tecnico, a numerose modifiche degli statuti universitari, intese, appunto, all'istituzione dei corsi di studio in parola.

Quando si sia trattato di iniziative, aventi il carattere di brevi corsi di cultura e si sia ravvisata l'opportunità della loro attuazione, questo ministero ha dato di volta in volta la prescritta autorizzazione.

È, ad ogni modo, da tener presente, con riferimento alla seconda parte dell'interrogazione, che la competenza a promuovere la istituzione dei predetti corsi di studio spetta, nel rispetto dell'autonomia universitaria, alle singole autorità accademiche.

Da parte sua, questo ministero non può non assicurare che non mancherà di prendere in considerazione future iniziative del genere, facendo luogo alle procedure previste dalle vigenti norme.

Il Ministro: GUI.

DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di dare disposizioni all'autorità tutoria di Pescara perché soprassieda alla approvazione della delibera adottata l'11 maggio 1962 dalla giunta del comune di Pescara relativa alla nomina del dottor Antonio Mancini, sindaco di Pescara, a membro del consiglio generale del consorzio dell'area industriale « Valle del Pescara » in rappresentanza del comune di Pescara.

L'interrogante fa infatti presente:

1°) che una precedente delibera adottata il 19 gennaio 1962 dalla giunta del comune di Pescara, con la quale si delegava il sindaco dottor Antonio Mancini a firmare l'atto costitutivo di tale consorzio e il relativo statuto, non è stata ancora sottoposta alla ratifica del consiglio comunale;

2°) che in data 5 maggio 1962 il sindaco e la giunta di Pescara avevano già adottato deliberazione di dimissioni;

3°) che in data 17 maggio 1962 il comitato interministeriale, che deve approvare lo statuto per il consorzio dell'area industriale, ha comunicato agli enti promotori del consorzio, e quindi anche al comune di Pescara, che è necessario che venga assegnata a tali

enti una rappresentanza maggiore a quella di un solo rappresentante per ente;

4°) che il dottor Antonio Mancini non è più sindaco di Pescara;

5°) che comunque la nomina di rappresentanti nel consiglio generale del consorzio deve seguire e non precedere l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo del comitato interministeriale e il conseguente decreto del Presidente della Repubblica. (23726).

RISPOSTA. — La deliberazione in data 19 gennaio 1962 della giunta municipale di Pescara, con la quale veniva determinata l'adesione di quell'amministrazione comunale all'istituendo consorzio per l'area di sviluppo industriale della vallata del Pescara e veniva, altresì, delegato il sindaco a sottoscrivere l'atto costitutivo del consorzio stesso, è stata ratificata dal consiglio comunale con atto del 22 giugno 1962.

Quanto alla legittimità della deliberazione dell'11 maggio, con la quale si nominava il dottor Antonio Mancini, allora sindaco di Pescara, quale rappresentante del comune in seno al consiglio generale del detto consorzio, non sembra che al riguardo possano avanzarsi riserve, in quanto se è vero che, qualche giorno prima dell'adozione del citato atto, il sindaco e la giunta avevano determinato di presentare le dimissioni al consiglio comunale, è tuttavia da tenere presente che solo il 26 maggio tali dimissioni vennero accettate.

Comunque, il dottor Mancini ha ricoperto la carica di sindaco di Pescara fino al 6 giugno 1962, data in cui ha prestato il giuramento di rito il nuovo sindaco.

Ciò posto, è da precisare che in data 18 luglio i rappresentanti degli enti locali promotori del consorzio per l'area di sviluppo industriale della vallata del Pescara, dietro invito del Comitato dei ministri per il mezzogiorno, hanno apportato modifiche all'atto costitutivo e allo statuto del consorzio stesso, allo scopo, tra l'altro, di assicurare ad alcuni di tali enti — tra i quali il comune di Pescara — una maggiore rappresentanza nel consiglio generale dell'ente.

Ora, poiché l'insediamento degli organi del consorzio può avvenire soltanto dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dello statuto dell'ente, è da ritenere — anche in relazione alla modifica sopra cennata — che gli enti partecipanti, i quali abbiano in tutto o in parte già espresso le nomine dei propri rappresentanti, hanno facoltà, fino all'insediamento del consiglio generale, sia di integrare sia di mutare le nomine medesime.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

DELFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) quando sarà emanato il provvedimento destinato, secondo la risposta data alla interrogazione n. 23276 (allegato al resoconto della seduta del 6 giugno 1962) a riconoscere agli invalidi per servizio il beneficio dell'assunzione in ruolo, previsto dal titolo terzo della legge 28 luglio 1961, n. 831, unitamente a quello della riserva dei posti;

2°) se il beneficio dell'assunzione in ruolo a favore degli invalidi per servizio sarà identico — secondo un insopprimibile principio di giustizia — a quello concesso ai figli degli invalidi della guerra 1915-1918, i quali (sebbene menzionati alla lettera *B* del decreto ministeriale 26 ottobre 1961, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 28 ottobre 1961, n. 269, fra le categorie cui si applicano soltanto i criteri preferenziali) sono stati, poi, ammessi a godere — come ex combattenti — della agevolazione di cui al disposto degli articoli 11, comma quarto; 12, comma secondo; 14 comma secondo della legge n. 831: questo provvedimento di favore (il quale dimostra, indiscutibilmente, la inesistenza, o, quanto meno, la non inderogabilità di norme atte a precisare le categorie assimilate agli ex combattenti) fu comunicato al presidente nazionale del C.N.A.S.I.E.F. — che esplicò il suo interessamento al riguardo — dal capo di gabinetto del ministro della pubblica istruzione del tempo, con nota n. 49617;

3°) se nei confronti degli invalidi per servizio, nell'emanando provvedimento ministeriale, saranno applicate le vigenti disposizioni legislative circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio presso la pubblica amministrazione, e se, conseguentemente, sarà concesso in loro favore il beneficio dell'assunzione in ruolo in base ad abilitazione comunque conseguita: beneficio riconosciuto agli orfani dei caduti per servizio (n. 6 del decreto ministeriale 26 ottobre 1961) i quali, nell'applicazione di ogni beneficio concesso dal legislatore, devono essere posposti, a parità di merito, agli invalidi per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 589, articolo 2). (24106).

RISPOSTA. — In ordine al primo quesito, si fa presente che gli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, riconoscono particolari benefici agli insegnanti ex-combattenti

e assimilati e perseguitati politici e razziali. Con decreto ministeriale 26 ottobre 1961, si è provveduto ad elencare tutte le categorie cui il beneficio si applica, ed in ciò l'amministrazione si è strettamente attenuta alle vigenti disposizioni di legge che determinano le categorie assimilate agli ex-combattenti a tutti gli effetti.

Gli invalidi per servizio non godono, per legge, di una siffatta assimilazione; in conseguenza non è possibile ammetterli, con un semplice provvedimento amministrativo, a fruire dello stesso beneficio.

Il provvedimento che l'interrogante cita (decreto ministeriale 18 agosto 1962, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 settembre 1962, n. 235) e di cui fu fatto cenno nella risposta all'interrogazione parlamentare numero 23276, ribadisce esclusivamente l'applicabilità, nelle nomine da effettuarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 831, delle norme sulle riserve dei posti in favore delle categorie che ne abbiano diritto.

Per quanto concerne il secondo quesito, non si condivide l'affermazione dell'interrogante sull'estensione dei benefici previsti per gli ex combattenti in favore dei figli degli invalidi della guerra 1915-18. Anche tale categoria non gode di assimilazione agli ex combattenti, e pertanto, come quella degli invalidi per servizio, può aspirare esclusivamente alla preferenza in caso di parità di merito secondo il disposto dell'articolo 4, secondo comma, del citato decreto ministeriale 26 ottobre 1961.

La risposta al terzo quesito è già implicita nelle considerazioni suesposte: gli invalidi per servizio in possesso di idoneità o di abilitazione conseguita con almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame saranno inclusi nelle graduatorie da compilare ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successivamente potranno fruire delle precedenze e delle riserve che le vigenti disposizioni stabiliscono in loro favore.

Il Ministro: GUI.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. — *Ai Ministri della sanità e della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare perché le navi in arrivo al porto di Bari rispettino le norme di scarico dei rifiuti, in modo che non vadano ad inquinare le acque della spiaggia di Bari, con grave rischio della salute di migliaia di persone. (24564).

RISPOSTA. — L'inquinamento delle acque del litorale di Bari, avvenuto verso la metà del decorso mese di luglio, non è stato determinato dallo scarico di residui oleosi dalle navi in porto, ma da una abusiva immissione, da parte di un privato, di acque colorate nel canale di scarico della centrale termoelettrica della Società generale pugliese di elettricità.

Il tempestivo intervento della locale autorità marittima e l'azione legale intentata da un proprietario di stabilimento balneare sito allo sbocco del predetto canale di scarico, sono valsi a far cessare immediatamente l'abuso denunciato.

Contemporaneamente, a cura della stessa autorità marittima e delle altre autorità locali interessate, è stata svolta un'opportuna azione nei confronti dei gestori dei numerosi ristoranti costieri e di costruzioni balneari e non balneari del litorale che scaricavano immondizie e rifiuti in mare; tale azione è valsa a far cessare immediatamente anche quest'ultima causa di insudiciamento delle acque di quel litorale.

Il Ministro della marina mercantile: MACRELLI.

FAILLA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere lo stato delle pratiche relative alla costituzione di uno o più nuclei industriali in provincia di Ragusa. Chiede in particolare di conoscere nei dettagli le considerazioni, rilevazioni e conclusioni della commissione di tecnici e funzionari inviata a suo tempo in provincia di Ragusa, sollecitando il ministro ad allegare alla sua risposta copia integrale del documento redatto da tale commissione. (25556).

RISPOSTA. — In data 18 dicembre 1961, la camera di commercio, industria e agricoltura di Ragusa presentava a questo comitato apposita domanda per il riconoscimento — ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive integrazioni e modificazioni — di un'area di sviluppo industriale, il cui comprensorio territoriale avrebbe dovuto coincidere con l'intera estensione della provincia di Ragusa.

Questo comitato, nella seduta del 12 giugno 1962, esaminando detta richiesta unitamente a quelle presentate per altre località della Sicilia (Palermo, Trapani, Caltagirone), nel prendere atto del parere espresso dalla apposita commissione tecnica — secondo cui soltanto a Palermo dovevano ritenersi esi-

stenti le condizioni ed i requisiti minimi per la costituzione di un'area di sviluppo industriale, mentre, per le altre località (tra cui Ragusa), la consistenza attuale delle industrie, le prospettive future di sviluppo e la particolare configurazione plano-altimetrica consigliavano, al più, la istituzione di un nucleo di industrializzazione — delegava al suo presidente il compito di provvedere ad una più accurata disamina, sulla base dei dati e degli elementi reperiti mediante appositi sopralluoghi.

Nei riguardi di Ragusa, le risultanze del sopralluogo hanno convalidato le sopra cennate conclusioni della commissione tecnica, essendosi accertato che le uniche iniziative locali di una certa consistenza e di sicura realizzazione sono quelle connesse alla attività della società Asfalti, Bitumi, Cementi e Derivati (società A.B.C.D.) e della società Ancione, che amplieranno gli attuali impianti, e dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI), che sfrutterà le miniere di asfalto situate nei comuni di Modica e Scicli.

Pertanto, sulla base dei rilievi effettuati e tenuto conto del conforme avviso espresso dalla camera di commercio, dal comune e dalla provincia di Ragusa, nonché dall'assessorato all'industria della regione siciliana, è stato proposto che il comprensorio territoriale dell'istituendo nucleo di industrializzazione di Ragusa sia costituito da una parte dei territori dei comuni di Ragusa, Modica e Scicli.

Questa delimitazione, che deve ritenersi pienamente rispondente e proporzionata alle prospettive di futuro sviluppo industriale poste in luce dagli studi effettuati, ha tuttavia sollevato le opposizioni dei comuni di Modica e di Scicli, a causa della solo parziale inclusione del rispettivo territorio nel comprensorio del nucleo, nonché le proteste dei comuni completamente esclusi.

Tali rimostranze, per quanto non suffragate dall'apporto di una documentazione tecnica atta a giustificare una modificazione degli attuali orientamenti, hanno avuto, comunque, l'effetto di ritardare sino ad oggi il riconoscimento dell'anzidetto nucleo di industrializzazione.

Nell'assicurare l'interrogante che questo comitato, per quanto rientra nei propri poteri e competenze, darà corso con ogni possibile sollecitudine agli adempimenti relativi, si fa presente che non è possibile allegare alla presente copia della relazione, redatta in occasione dell'accennato sopralluogo, trattandosi di atto puramente interno.

Il Ministro: PASTORE.

FARALLI E DEGLI OCCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Al fine di conoscere se gli consti largamente applicato il metodo della eliminazione di persone dalla vita civile, con internamento in manicomio magari per determinazioni istruttorie, e prima del passaggio in giudicato, di ritenuti infermi di mente con appellata sentenza, come nel caso del tribunale di Firenze nei confronti dei fratelli avvocato Edoardo e Riccardo Bruni, in contraddizione, per uno di essi, con la stessa perizia di ufficio. (23958).

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia deve escludere che le competenti autorità giudiziarie « applichino il metodo della eliminazione di persone dalla vita civile, con internamento in manicomio magari per determinazioni istruttorie, e prima del passaggio in giudicato, di ritenuti infermi di mente con sentenza appellata ». Premesso che nell'esercizio della funzione giurisdizionale i giudici sono sottratti ad ogni controllo ed ingerenze ministeriali, si osserva al riguardo che le norme del vigente codice penale e di quello di rito penale non solo consentono la provvisoria applicazione di misure di sicurezza, ma dispongono che le sentenze di proscioglimento siano eseguite appena pronunciate.

Per quanto attiene poi al caso dei fratelli Edoardo e Riccardo Bruni, oggetto specifico dell'interrogazione, il procuratore della Repubblica di Firenze richiesto di notizie ha riferito che quel tribunale, con sentenza 30 dicembre 1961, assolse i predetti fratelli Bruni dai reati di calunnia e diffamazione aggravate, ritenendoli non imputabili per difetto di capacità d'intendere e di volere e ne ordinò il ricovero in manicomio giudiziario per la durata non inferiore ad anni due, e che si provvide a dare esecuzione a tale sentenza in base al disposto del terzo comma dell'articolo 576 del codice di procedura penale (« le sentenze di proscioglimento sono eseguite appena pronunciate ») ed in conformità della giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione secondo la quale la sentenza di proscioglimento è eseguibile non appena pronunziata anche per quanto concerne la misura di sicurezza con essa applicata, senza che sia necessaria una espressa dichiarazione di provvisoria esecuzione della misura stessa.

Il Ministro: BOSCO.

FERIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire presso i competenti dica-

steri per sollecitare il passaggio dell'artistica mole del palazzo Farnese di Piacenza dall'amministrazione del demanio al Ministero della pubblica istruzione, passaggio che agevolerebbe la concessione in uso di detto palazzo al comune di Piacenza che ne ha urgente necessità per adibirlo a degna sede dei propri musei e delle collezioni artistiche.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il Presidente del Consiglio ritenga di sollecitare i competenti ministeri affinché, fin dal prossimo esercizio finanziario, vengano stanziati contributi per i più urgenti lavori di restauro di cui necessita il suindicato palazzo, conformemente alle assicurazioni date alle autorità cittadine il 20 luglio 1959 dal ministro della pubblica istruzione senatore Medici che, giusto quanto riferito dalla stampa, promise il pronto stanziamento di 100 milioni per i più urgenti lavori di conservazione del monumento e l'erogazione successiva di 300 milioni da stanziarsi nei successivi esercizi finanziari. (15462).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici al palazzo Farnese di Piacenza è stato redatto un progetto del complessivo importo di lire 377 milioni.

Data l'entità della spesa alla esecuzione dei lavori previsti si cercherà di fare fronte nei prossimi esercizi finanziari per stadi successivi.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

FERIOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, nel corso della visita compiuta il 26 maggio 1962 alle carceri di Piacenza, si sia reso conto delle esigenze che hanno indotto le autorità locali a chiedere reiteratamente il trasferimento dell'istituto stesso al di fuori della cinta muraria della città.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di sapere se sia stata posta allo studio la possibilità di un siffatto trasferimento, che consentirebbe di valorizzare una importante zona artistica della città. (23740).

RISPOSTA. — Il problema del trasferimento del carcere giudiziario di Piacenza in altra zona ha formato oggetto di approfondito esame con le autorità locali in occasione della visita di dette carceri da me compiuta il 26 maggio 1962.

Da tale esame sono risultate ampiamente giustificate le istanze delle autorità miranti alla valorizzazione di un'importante zona artistica della città. A tal fine vi è stata una riunione presieduta dal prefetto della provincia cui ha partecipato anche un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

Poiché, d'altra parte, allo stato attuale non è possibile prevedere altra forma di finanziamento all'infuori di quella prevista dalla legge 6 luglio 1956, n. 696, la quale contempla la vendita alle regioni, province e comuni o ad altri enti pubblici dei fabbricati e delle aree dei vecchi stabilimenti carcerari e la devoluzione dei fondi ricavati dalla costruzione di nuove carceri, le autorità locali stanno procedendo alle opportune valutazioni per riferirne al ministero.

Il Ministro: BOSCO.

FIUMANO' E MISEFARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare — di fronte anche all'opinione pubblica interessata e decisa di far valere le proprie giuste ragioni come sta a dimostrare la pubblica, unanime anche se ordinata manifestazione, effettuata nelle settimane decorse — affinché la poverissima popolazione contadina della frazione Stinò del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) non venga defraudata anche dell'uso del sovrappiù delle acque della sorgente Mucessé, in concessione attuale alla ditta Tripodi-Catone.

Gli interroganti, di fronte alla pretesa dei proprietari a valle, i quali rivendicano, senza averne diritto, il supero delle acque della suddetta sorgente, sono di avviso che occorre salvaguardare il diritto di quei lavoratori della campagna a farne uso per tutte le benemerenze, in considerazione anche che non esistono altre acque. (24469).

RISPOSTA. — Nel torrente Molaro, dalla stretta Mucissé fino alla biforcazione che dà origine al Molaro I e Molaro II, esistono la derivazione della ditta Tripodi-Catone, ubicata proprio alla stretta Mucissé, nonché la derivazione del consorzio irriguo del Molaro, formato da una comunione di utenti, Evoli Domenico ed altri, con presa comune sita a circa chilometri 0,500 a valle della prima.

Mentre la concessione Tripodi-Catone, per 3,75 litri al secondo, è stata assentita dall'ingegnere capo del genio civile di Reggio Calabria con decreto del 30 novembre 1957, n. 18026, trattandosi di riconoscimento di antico uso, quella del consorzio è scaduta dal 1930, data in cui non ebbe più efficacia il decreto prefettizio in data 11 maggio 1900 che concedeva alla ditta Evoli ed altri, facenti

parte del consorzio Molaro, costituito con atto per Notar Potortì del 7 agosto 1904, di derivare acqua in quantità non superiore a 50 litri al secondo mediante galleria subalvea.

I subentranti alla ditta originaria Evoli ed altri, solo nel 1941 presentarono al menzionato ufficio del genio civile istanza intesa ad ottenere il rinnovo, in via di sanatoria, dell'utenza scaduta.

Per tale rinnovo il predetto ufficio ha chiesto agli istanti la documentazione di rito, che finora è stata parzialmente presentata.

S'informa inoltre che l'ufficio del genio civile suddetto, ai fini della sistemazione idraulica del torrente in parola, ha costruito, tra l'altro, con fondi della Cassa per il mezzogiorno, in corrispondenza della stretta di Mucissé — ove esisteva l'opera di presa della derivazione Tripodi-Catone, consistente in un cunicolo nell'alveo del corso d'acqua di che trattasi — una briglia con relativa controbriglia, interrompendo, ovviamente, l'opera di presa testé menzionata.

Per ripristinare, quindi, l'esercizio della derivazione il genio civile ha dovuto far costruire, a ridosso della suddetta controbriglia, un drenaggio al quale è stato innestato il canale derivatore della concessione Tripodi-Catone.

A drenaggio ultimato l'acqua emunta è risultata di quantità di gran lunga superiore a quella concessa, per cui il genio civile ha più volte sollecitato la ditta Tripodi-Catone a costruire un pozzetto modulatore come per altro è prescritto con il decreto di concessione, al fine di consentire la restituzione al torrente della quantità di acqua eccedente quella concessa di 3,75 litri al secondo.

L'ingiunzione alla ditta concessionaria di costruire detto pozzetto modulatore è stata quindi determinata principalmente dalla necessità di disciplinare la derivazione Tripodi-Catone entro i limiti imposti dalla concessione.

Ciò premesso s'informa che alcuni cittadini della zona beneficiano da tempo per l'abbeveraggio del bestiame, senza averne titolo, delle acque derivate dalla presa Tripodi-Catone. Tale ditta consente, inoltre, che gli abitanti della borgata Stinò e Liano di Montebello Jonico usufruiscano di detta acqua per usi domestici.

Pertanto la ditta medesima si è finora sottratta al suindicato obbligo, adducendo che, qualora fosse stata costretta a restituire al torrente le acque eccedenti la propria dotazione, non avrebbe più consentito agli abitanti delle borgate Stinò e Lianò l'uso bonario, nella sua proprietà, dell'acqua per gli scopi sopraddetti.

In considerazione di quanto sopra il predetto ufficio del genio civile ha consigliato al sindaco di Montebello di richiedere la concessione della quantità di acqua occorrente per l'alimentazione di un lavatoio-abbeveratoio, da ubicare in zona demaniale.

Tale acqua sarà derivata dallo stesso condotto adduttore, che in atto alimenta la derivazione della ditta Tripodi-Catone.

L'amministrazione comunale di Montebello Jonico sta quindi predisponendo gli atti occorrenti per ottenere detta concessione.

Pertanto, il citato ufficio, al fine di consentire agli abitanti del luogo l'ulteriore uso dell'acqua, ha differito la istallazione da parte della ditta Tripodi-Catone del suindicato pozzetto modulatore fino a quando non saranno dal comune di Montebello Jonico realizzate le opere per le quali è in corso la pratica per la concessione di acque dal torrente Molaro.

Naturalmente detta concessione, per i fini altamente umanitari che persegue, sarà senz'altro assentita, anche se per il reperimento dell'acqua sarà necessario rivedere la concessione assentita alla ditta Tripodi-Catone e quella del suindicato consorzio, in corso di istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CECCHERINI.

FIUMANO'. — *Al Ministro della difesa.* — Allo scopo di conoscere lo stato della pratica relativa al maresciallo maggiore dell'esercito Todaro Pasquale fu Pietro, già in forza al distretto militare di Genova e messo in congedo in data 20 giugno 1950, sulla base del decreto-legge 13 maggio 1947, n. 500. (24482).

RISPOSTA. — La posizione pensionistica del sottufficiale cui si riferisce l'interrogante risulta definita con decreto 18 dicembre 1952. Con successivo decreto 13 dicembre 1956 venne respinta un'istanza del Todaro diretta ad ottenere la valutazione di periodi non considerati nella liquidazione della pensione.

Contro quest'ultimo provvedimento l'interessato ha prodotto ricorso giurisdizionale, che risulta tuttora pendente presso la Corte dei conti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FIUMANO' E MISEFARI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* —

Allo scopo di conoscere se intendano aderire alle richieste dei sindaci dei comuni di Roccella Jonica, Caulonia e Placanica (Reggio Calabria), avanzate in data 14 settembre 1962 e tendenti ad ottenere, in applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, gli sgravi e le facilitazioni fiscali per gli agricoltori della zona, le cui aziende sono state colpite dalla siccità con la perdita totale o parziale dei prodotti estivi. (25701).

RISPOSTA. — Si dà assicurazione agli interroganti che l'intendenza di finanza di Reggio Calabria è già stata invitata a riferire in merito alla entità dei danni provocati dalla siccità ai possessori di fondi rustici dei comuni in parola, al fine di esaminare se ricorrano, nella fattispecie, gli estremi per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere se intenda apportare una notevole riduzione al prezzo della benzina, di cui lo Stato verrà largamente a rimborsarsi sia con le maggiori quantità di benzina consumata a prezzo ribassato, sia col consumo sempre più crescente degli olî minerali. (24960).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24944, del deputato Canestrari, pubblicata a pag. 11002*).

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno ed urgente istituire una sezione staccata della scuola media unificata in Papanice, importante e laboriosa frazione del comune di Crotone (Catanzaro), con una popolazione scolastica di oltre cento studenti, che — non potendo usufruire di alcun autobus scolastico — devono sobbarcarsi a non lievi sacrifici per recarsi alle scuole del capoluogo. (25473).

RISPOSTA. — Il ministero ha autorizzato, con effetto dal 1° ottobre 1962, la istituzione in Papanice di una succursale della scuola media funzionante nel capoluogo.

Il Ministro: GUI.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre la costruzione di un nuovo sottopassaggio nella stazione di Paola, importante nodo ferroviario e di smistamento per tutta la provincia di Cosenza, collegante tutti i binari della stazione o quanto meno disporre l'ampliamento ed il prolungamento dell'esistente sottopassaggio dal terzo al quinto binario, sul quale attualmente transitano i maggiori convogli. (25479).

RISPOSTA. — Il provvedimento relativo al prolungamento del sottopassaggio viaggiatori della stazione di Paola, sino al secondo marciapiede d'interbinario, è tenuto in evidenza dall'azienda delle ferrovie dello Stato.

La realizzazione dell'opera potrà essere presa in considerazione nel corso della graduale attuazione del piano di rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria, in relazione alla disponibilità di fondi per lavori del genere ed in base all'ordine di priorità relativo ad analoghi provvedimenti da attuarsi in altre stazioni della rete.

Il Ministro: MATTARELLA.

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda mediante circolare dare disposizioni agli uffici periferici competenti in ordine all'interpretazione dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070 che non viene univocamente applicata nei riguardi dei consulenti del lavoro, i quali, a tutti gli effetti, debbono essere assimilati ai professionisti che esplicano delle vere e proprie attività professionali conseguenti ad uno specifico titolo di studio. (22937).

RISPOSTA. — La questione prospettata nell'interrogazione è stata risolta nel senso auspicato dall'interrogante con la declaratoria del 26 aprile 1962, n. 80046, diretta, tra l'altro, anche all'Associazione nazionale consulenti del lavoro di Livorno.

In tale sede si è riconosciuto che, in considerazione dell'evidente analogia della natura dell'attività svolta da tali operatori economici con quella delle altre categorie professionali, i consulenti del lavoro sono tenuti ad assolvere il tributo, sulle entrate conseguite, a norma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, che, come è noto, ha innovato, a decorrere dal 1° gennaio 1962, il sistema di pagamento dell'I.G.E. da parte dei professionisti già disciplinato dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070.

Il Ministro: TRABUCCHI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere, anche in relazione ad opposizioni insorte nel seno del con-

siglio di amministrazione del provveditorato al porto di Venezia, se ritenga d'intervenire al fine di precisare che la rappresentanza nel comitato esecutivo del provveditorato suindicato, prevista al comma sesto dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1664, debba ritenersi estesa ad ambedue le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, così come opportunamente fu stabilito in ogni altro organismo in seguito alla nota scissione sindacale del 1948.

Che tale debba ritenersi l'interpretazione del detto comma sesto è evidenziato, per analogia, dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1329, la quale, all'articolo 3, comma secondo, stabilisce la duplice rappresentanza nel consiglio di amministrazione, dei dipendenti del provveditorato al porto di Venezia e delle organizzazioni intercategoriali « designate dalle due organizzazioni sindacali più rappresentative ». (23824).

RISPOSTA. — Questo ministero, in considerazione dei dubbi sorti nell'interpretazione delle norme sulle rappresentanze sindacali in seno al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo del provveditorato al porto di Venezia, ritiene opportuno far luogo ad una nuova regolamentazione della materia con un provvedimento di legge che elimini, in primo luogo, i dubbi esistenti in ordine alle rappresentanze sindacali nel consiglio d'amministrazione e che stabilisca esplicitamente quali di tali rappresentanze debbano far parte del comitato esecutivo. Si sta ora approntando il relativo schema di disegno di legge.

Il Ministro: MACRELLI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se corrisponda a verità che agli agenti di pubblica sicurezza addetti ai reparti motorizzati viene corrisposta una indennità di lire 1 (dicesi lire una) giornaliera; in particolare, se ritenga di adeguare detta indennità, che risale a circa quarant'anni or sono, in modo da tradurla in un effettivo riconoscimento delle più qualificate prestazioni del detto personale. (25058).

RISPOSTA. — Il problema concernente l'adeguamento dell'assegno accessorio in atto corrisposto ai militari di pubblica sicurezza addetti alla conduzione di automezzi in servizio di polizia è in corso d'esame da parte di questo ministero.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

GALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritengano opportuno impartire direttive generali, attraverso l'E.N.I., all'A.G.I.P. perché, approfittando della favorevole congiuntura internazionale dei prezzi dei prodotti petroliferi, operi una riduzione sul prezzo della benzina e se ritengano altresì di praticare una riduzione degli oneri fiscali sulla benzina, in modo da renderne più sensibile la riduzione, ma sempre tenendosi in una misura che, considerata la espansione delle vendite, non apporti riduzioni di entrate all'erario. (24923).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24944, del deputato Canestrari, pubblicata a pag. 11002*).

GIOLITTI, PERTINI, PASSONI E LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

a) se sia stata portata a sua conoscenza la seguente motivazione di medaglia d'argento al valor militare (pubblicata sul *Bollettino ufficiale* delle ferrovie dello Stato, parte terza, n. 10-*bis* del 16 giugno 1962, pagina 377): « Lasconi Pinemonte. Conduttore (361154). Caporal maggiore. Intrepida figura di combattente volontario di due guerre, capo arma di mitragliatrice, durante violento attacco nemico sostituiva il tiratore ferito. Ferito a sua volta gravemente al petto, cadeva perdendo i sensi. Rinvenuto al posto di medicazione e vedendo che gli altri feriti cantavano « Giovinezza » volle imitarli, ma non riuscendovi per il genere e la gravità della sua ferita, mormorò la parola « Duce », levò il braccio al saluto romano e perdette nuovamente i sensi per lo sforzo compiuto. Tempra generosa ed esuberante di fede, di passione e di valore militare. Alcanò, 26 dicembre 1938 »;

b) se ritenga che il comportamento esaltato in quella motivazione costituisca esempio da additare ai cittadini, alle forze armate e ai ferrovieri della Repubblica italiana;

c) se abbia il sospetto che l'insolenza di quella motivazione non sia involontaria, ma costituisca un atto deliberato di apologia del fascismo e della sua ridicola retorica. (24572).

RISPOSTA. — La decorazione al valor militare cui si riferiscono gli interroganti venne concessa « sul campo » dal comandante il corpo di truppe volontarie in Spagna il 26 dicembre 1938 e perfezionata mediante pub-

blicazione sul *Bollettino ufficiale* 1940, dispensa 13, pagina 1569.

Da tale data questa amministrazione non ha più trattato pratiche relative all'ex caporal maggiore Lasconi e perciò deve ritenersi estranea alla pubblicazione citata nell'interrogazione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GIOLITTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia, diffusa dai giornali, che il battaglione alpini « Mondovì », di stanza alla caserma « Giuseppe Galliano » nella città di Mondovì (Cuneo), è stato destinato a una nuova sede; e per sapere — in caso affermativo — se il ministro stesso possa dare assicurazione che un'altra unità addestrativa alpina sarà destinata a Mondovì, la cui attività economica e specialmente commerciale ha contato per lunghi anni sulla presenza di quei militari e dove ingenti spese sono state fatte di recente per lavori all'interno della caserma « Galliano ». (25109).

RISPOSTA. — Il battaglione alpini « Mondovì », che nel prossimo mese di ottobre sarà trasferito da Mondovì in altra località, verrà sostituito entro lo stesso mese da una unità addestrativa alpina della medesima entità numerica.

Inoltre altre unità saranno destinate a Mondovì nel 1° semestre del 1963 e perciò il presidio di detta città subirà un sensibile incremento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GIORGI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, dal 1° aprile 1962, l'ispettorato forestale de L'Aquila ha modificato le direttive di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 991 (legge per la montagna) e della legge 2 giugno 1961, n. 454 (piano verde) per la parte inerente la concessione di contributi per la costruzione di fabbricati rurali e precisamente:

1°) con la riduzione del limite di investimento da lire 1 milione per ettaro a lire 500 mila;

2°) con l'avere imposto che le costruzioni si facciano fuori dell'abitato, e nel centro economico dell'azienda;

3°) con l'avere escluso dal computo della proprietà, agli effetti del contributo, tutti i terreni che risultino posti fuori dei confini del comune di residenza del coltivatore, e che distano oltre 1.000 ettari dal centro economico dell'azienda.

L'interrogante fa rilevare che le direttive di cui sopra, se non arrecano turbamento in altre zone, non possono nel modo più assoluto essere applicate per la provincia de L'Aquila per le seguenti ragioni:

1°) per il fenomeno di polverizzazione dell'azienda contadina per cui, nella quasi totalità dei casi, vi sono aziende estese in media dai 2 ai 3 ettari, composte anche da 30 appezzamenti disseminati a notevole distanza tra loro e, nella maggior parte dei casi, in comuni diversi, per cui, da oggi, verrebbero a ridursi, e nella quasi totalità dei casi, ad annullarsi i benefici previsti dalle leggi istituite per venire incontro all'agricoltura;

2°) le forti e ricorrenti nevicate costringono le decine di abitanti dei nostri cosiddetti centri urbani a rimanere isolati per intere settimane il più delle volte senza medico, ostetrica, veterinario e, come è capitato in passato, anche senza viveri; le costruzioni fuori dai centri urbani aggraverebbero la situazione esistente ponendo in termini drammatici il problema dell'acqua potabile e della illuminazione e della viabilità e significherebbero un grave colpo alle dissestate finanze comunali;

3°) se questo indirizzo non venisse modificato, solo una minima parte dei titolari di aziende contadine che hanno una superficie superiore ai 6 ettari potrebbe richiedere i contributi per le costruzioni rurali;

4°) inoltre, se le vecchie direttive non venissero ripristinate, i figli dei coltivatori diretti, per raggiungere scuole ed asili durante il periodo invernale, si troverebbero esposti ad ogni pericolo, e la famiglia del coltivatore, oltre al tempo che deve dedicare a coprire la distanza che la separa dal centro urbano per l'approvvigionamento alimentare, dovrebbe sottrarre altre ore di lavoro all'azienda, per accompagnare i propri figli.

Per i motivi di cui in narrativa, l'interrogante chiede ai ministri competenti se ritengano urgente e doveroso ripristinare le precedenti direttive in materia, e nello stesso tempo mettere subito in attuazione, attraverso provvedimenti legislativi, le proposte scaturite dalla conferenza nazionale della agricoltura al fine di impedire che prevalga la linea monopolistica per la cacciata del contadino dalla terra. (23137).

RISPOSTA. — L'ispettorato regionale delle foreste de L'Aquila non ha apportato alcuna modifica alle direttive di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, e della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Detto ufficio ha soltanto applicato particolari restrizioni in merito alla concessione di contributi con fondi della Cassa per il mezzogiorno per la costruzione di fabbricati rurali, in conformità di analoghe disposizioni impartite da quell'ente, con sua circolare del 13 marzo 1962, n. 2/16495.

Le restrizioni attuate in un primo tempo sono appunto quelle indicate ai numeri 1°), 2°) e 3°) dell'interrogazione.

Successivamente, per altro, proprio per i motivi indicati, che erano stati già portati a conoscenza della Cassa dall'ispettorato medesimo, le restrizioni di cui ai punti 2°) e 3°) dell'interrogazione stessa sono state revocate.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha comunicato che il limite di investimento stabilito dalla Cassa per il mezzogiorno per la costruzione di fabbricati rurali è stato variato soltanto per le aziende con estensione di 5 ettari e, comunque, non è esatto che l'importo ammissibile a sussidi per tali opere e per tale categoria di aziende sia stato ridotto. Infatti, soltanto nel caso limite di aziende dell'estensione inferiore ad un ettaro e mezzo, se asciutte, ed a un ettaro, se irrigue, esso ha subìto una riduzione del 30 per cento.

D'altronde, fa notare il predetto comitato, non è possibile continuare ad investire somme ragguardevoli in fabbricati rurali al servizio di aziende di limitata suscettività economico-agraria; né si può non tenere conto che la spesa deve essere rapportata alla superficie produttiva ed al valore del terreno, e che nella regione abruzzese sono stati già approvati progetti per oltre 88 mila vani, con un importo globale di spesa di 29 milioni di lire, ed opere murarie in genere pari al 76 per cento della spesa sinora approvata per le opere di miglioramento fondiario nella regione.

Quanto alla ubicazione delle opere, il comitato medesimo aggiunge che le disposizioni emanate al riguardo dalla Cassa non hanno mai consentito costruzioni rurali nei centri abitati, eccezione fatta per la zona montana abruzzese, ove, per particolari ragioni, ne è stata permessa la costruzione negli agglomerati a riconosciuto carattere agricolo o nelle frazioni. Per altro, ciò non è stato mai permesso nelle piazze, nelle loro immediate adiacenze o nelle vie principali, ogni qualvolta si sia trattato di costruzione di veri e propri fabbricati rurali dotati di stalle.

Tale rigorosa esclusione è stata determinata dallo scopo di evitare che si potessero considerare come facenti parte dell'azienda agricola appezzamenti di terreno spesso non coltivati, oppure non condotti dai richiedenti, e che in alcun modo potevano ritenersi, per la loro distanza o ubicazione, un'organica unità aziendale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

JACOMETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in tutti gli atti rilasciati da molti uffici pubblici (cito per tutti il comune di Torino) si fa ancora menzione del nome del padre esigendone l'indicazione da parte del richiedente; e se intenda far rispettare una legge ch'ebbe, a suo tempo, l'adesione dell'intero paese. (25260).

RISPOSTA. — Le autorità competenti a rilasciare gli atti contemplati nella legge 31 ottobre 1955, n. 1064, superate le prime incertezze derivanti dalla profonda riforma operata dalla legge medesima, ne osservano ora scrupolosamente le disposizioni.

Va rilevato, per altro, che l'anzidetta legge n. 1064 vieta di indicare la paternità e la maternità nei documenti da essa previsti, ma non inibisce alle autorità incaricate della formazione degli atti di richiedere agli interessati i dati in questione, quando ciò si renda necessario per aderire all'istanza del cittadino intesa ad ottenere il rilascio di documenti.

Per quanto concerne il comune di Torino risulta che detta amministrazione comunale si è sempre uniformata alle norme di cui alla legge n. 1064, limitando l'indicazione della paternità ai soli atti rilasciati in modo espresso per l'esercizio di diritti e per l'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità e di filiazione; e ciò in osservanza del disposto dell'articolo 2 della legge n. 1064 e degli articoli 2 e 3 del regolamento 2 maggio 1957, n. 432.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

ISGRO'. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere quale azione urgente intenda svolgere per la più sollecita realizzazione in Sardegna di un centro interaziendale di addestramento professionale. (24932).

RISPOSTA. — È all'esame di questo comitato la possibilità di realizzare, nei limiti delle residue disponibilità finanziarie assegnate a questo settore di intervento, un centro interaziendale di addestramento professionale per l'industria, da localizzare nell'area di sviluppo industriale di Cagliari.

A tal fine, la camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari ha già redatto un apposito studio, raccogliendo la documentazione necessaria per procedere al dimensionamento ed alla strutturazione del progettato centro.

Tra breve alcuni esperti di questo comitato e della Cassa per il mezzogiorno si recheranno a Cagliari, allo scopo di prendere gli opportuni contatti con gli enti locali e con le aziende industriali interessati, per approfondire gli aspetti tecnici e finanziari della progettata iniziativa.

Il Ministro: PASTORE.

LATTANZIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati predisposti in favore delle zone della provincia di Bari duramente colpite dal nubifragio del 17 luglio 1962.

Ad un primo bilancio dei danni si calcola, infatti, che il raccolto dei territori compresi fra i comuni di Conversano, Castellana, Rutigliano, Casamassima, Turi, Polignano, Monopoli e Locorotondo (Bari) sia andato distrutto per oltre l'85 per cento e che le stesse coltivazioni, composte prevalentemente di uliveti, vigneti e mandorleti, siano state duramente colpite.

Tale preoccupante bilancio è reso ancor più grave dal fatto che, in alcune delle stesse zone, per precedenti calamità atmosferiche abbattutesi durante l'anno, erano stati già interamente compromessi i raccolti degli ortalizi e dei frutteti, rendendo, in tal modo, assolutamente nullo qualsiasi reddito e precaria la possibilità di occupazione dei lavoratori agricoli. (24642).

RISPOSTA. — Gli agricoltori dei comuni della provincia di Bari che hanno avuto le colture della vite e dell'olivo variamente danneggiate dal nubifragio del 17 luglio 1962, possono giovarsi, a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato che consente la riduzione all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, e al 3 per cento per gli altri agricoltori, del tasso d'interesse su prestiti quinquennali di soccorso, erogati da istituti od enti che esercitano il credito agrario. S'informa, al riguardo, che per la concessione di dette provvidenze, la provincia di Bari ha fruito dell'assegnazione di 12 milioni di lire.

Gli agricoltori medesimi possono poi beneficiare delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e in particolare dei prestiti di conduzione a tasso di favore previsti dall'articolo 19 della legge, che consentono di andare largamente incontro alle necessità delle aziende agricole del mezzogiorno — ivi comprese quelle danneggiate da eventi atmosferici avversi — e particolarmente dei piccoli agricoltori e loro cooperative.

Si aggiunge che con decreto 31 luglio 1962, emanato da questo ministero d'intesa con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, gran parte del territorio della provincia di Bari è stata compresa nelle zone nelle quali i suddetti istituti ed enti sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio contratte con le aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nel primo semestre del 1962.

Agli agricoltori che hanno sofferto gravi danni ai prodotti, in conseguenza di avversità verificatesi posteriormente a tale periodo di tempo, è sempre offerta la possibilità, contemplata dall'articolo 8 — comma secondo — della legge 5 luglio 1928, n. 1760, di ottenere la proroga fino a un anno delle eventuali esposizioni in corso, derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con i ripetuti istituti ed enti.

A suo tempo, poi, i coltivatori danneggiati avranno la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministero dell'interno, nel comunicare che, in occasione dell'avversità in discorso, la prefettura di Bari ha fatto riserva di interventi a carattere assistenziale, qualora dovessero emergere casi di particolare bisogno, ha fatto presente che, per fronteggiare le normali esigenze assistenziali degli enti comunali di assistenza nel quadrimestre luglio-ottobre, e per altre di carattere straordinario, ha disposto, sul fondo integrazione bilanci E.C.A., un'assegnazione di 140.660.000 lire a favore del prefetto di Bari.

Il Ministero delle finanze, a sua volta, si è riservato di esaminare la possibilità di adottare, a favore dei possessori dei fondi rustici della provincia danneggiati dall'avversità medesima, gli eventuali provvedimenti consentiti dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, non appena in possesso di elementi definitivi di giudizio sull'entità dei danni sofferti dai predetti contribuenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

LIBERATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che, in data 28 aprile 1961 con nota MPI n. 4600, veniva emanata da funzionari del suo dicastero una decisione in contrasto con disposizioni di legge (regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, articolo 6, ultimo comma) e coi principî ribaditi in ripetute sentenze del Consiglio di Stato, ai danni di un professore di ruolo ordinario, insegnante di ragioneria e tecnica commerciale presso l'istituto F. Carrara di Lucca.

L'interrogante chiede inoltre se sia a conoscenza del fatto che il preside del suddetto istituto si rifiutò, a suo tempo, di riunire il collegio dei professori e conseguentemente di applicare il disposto dell'articolo 22 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, a seguito di un grave episodio per il quale è in corso un procedimento penale.

Chiede inoltre cosa intenda fare per stabilire la verità dei fatti e per provvedere in modo che sia pienamente tutelata la dignità dell'insegnante e della scuola. (23058).

RISPOSTA. — Il professor Volpi Samuele, al quale con tutta evidenza ci si riferisce, che era già ordinario di matematica e computisteria nella scuola tecnica commerciale di Viareggio, risultò vincitore del concorso tabella G IV (ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali) e fu nominato per tale cattedra ordinario in prova a decorrere dal 1° ottobre 1958, con assegnazione all'istituto tecnico commerciale di Spoleto.

Il predetto insegnante, in non buone condizioni di salute e con moglie e tre figli in giovanissima età, trovandosi nell'impossibilità di raggiungere la sede, chiese ed ottenne un anno di proroga per l'assunzione del servizio presso il detto istituto tecnico commerciale.

Nell'anno scolastico 1958-59, pertanto, egli continuò l'insegnamento di matematica e computisteria presso la scuola tecnica commerciale di Viareggio. Con il 1° ottobre 1959 fu, a domanda, provvisoriamente assegnato all'istituto tecnico commerciale di Lucca.

Per l'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, egli avrebbe dovuto prestare con esito favorevole, prima della conferma ad ordinario, un anno di servizio. Tale servizio lasciò invece a desiderare nel corso dell'anno tanto che fu necessario disporre apposita ispezione didattica.

Le conclusioni dell'ispezione furono sfavorevoli all'insegnante.

In conformità degli accertamenti ispettivi, il ministero non poté non considerare compiuta sfavorevolmente la prova ed adottò il provvedimento di restituzione del professor Volpi al ruolo di provenienza, con decorrenza dal 1° ottobre 1960, assegnandolo alla scuola tecnica commerciale di Carrara.

Avverso tale provvedimento l'interessato ha interposto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Per quanto concerne l'episodio verificatosi nell'Istituto tecnico commerciale di Lucca fra il professor Volpi Samuele e l'alunno Granata Luigi della V B, cui pure si fa riferimento nell'interrogazione, si precisa che al suddetto alunno, il quale aveva telefonato al professor Volpi per chiedergli di modificare la votazione, da lui ritenuta errata, di un compito di ragioneria, per decisioni del consiglio di classe, fu inflitta, per il comportamento tenuto nei riguardi del professore, la punizione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e gli fu conseguentemente assegnato il voto di 6 in condotta.

Poiché tale punizione rientrava nelle competenze del consiglio di classe, il preside non ritenne di dover convocare il collegio dei professori.

Il Ministro: GUI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sia in atto qualche iniziativa per il riconoscimento ai cittadini italiani, che beneficiano di una pensione della previdenza sociale a carico del governo libico, di una equiparazione alla condizione dei pensionati dell'I.N.P.S. (22305).

RISPOSTA. — La questione in oggetto è stata favorevolmente risolta.

Infatti, nel provvedimento recante miglioramenti ai trattamenti di pensione dell'assi-

curazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti — recentemente approvato dal Parlamento — è prevista, a favore dei cittadini italiani le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'I.N.P.S. all'istituto nazionale di assicurazione sociale libico, la corresponsione, da parte dello stesso I.N.P.S. ed a totale carico dello Stato italiano, di una integrazione della pensione della quale fruiscono, fino al raggiungimento dei nuovi trattamenti minimi disposti per i pensionati italiani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

MAGNO, KUNTZE E CONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di dover dare le opportune disposizioni al prefetto di Foggia affinché sia sollecitato lo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia, al fine di consentire che anche in tale comune abbiano luogo nuove elezioni nel novembre 1962.

Il richiesto provvedimento è imposto dalla particolare situazione che si è venuta a determinare in quella amministrazione comunale, per effetto delle dimissioni del sindaco e della maggioranza della giunta, nonché per la incapacità del consiglio di esprimere una nuova giunta, provata dal fatto che più sedute sono andate deserte. (25369).

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia ha sinora tenuto — con esito negativo — due sole sedute per la elezione del sindaco, dopo le dimissioni di recente rassegnate da quello in carica.

Manca, pertanto, allo stato, l'essenziale presupposto della reiterata violazione di un obbligo di legge per disporre legittimamente lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

La situazione, comunque, viene attentamente seguita dalla prefettura, per gli eventuali interventi che si rendessero necessari, a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

MALFATTI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali iniziative saranno prese in favore delle popolazioni agricole dell'alta valle del Tevere le cui colture sono state colpite da una grandinata di eccezionale potenza. L'economia delle imprese della zona, già duramente provata per l'epidemia che colpì la coltura del tabacco, riceve ora un nuovo colpo che, in molti casi, può portare a gravissime situazioni di disagio sociale, donde la urgenza di un pronto intervento governativo. (24976).

RISPOSTA. — Nel pomeriggio del giorno 30 luglio 1962 un nubifragio con violentissime grandinate si è abbattuto su una zona di circa 7 mila are, comprese quasi per intero nel comune di Città di Castello, salvo limitatissime superfici marginali nei comuni di Monte Santa Maria Tiberina e Pietralunga.

Le colture più gravemente danneggiate sono state quelle del tabacco, della vite ed ortive con una incidenza sulla produzione lorda vendibile del 50 per cento.

Il sinistro atmosferico è venuto a ripercuotersi negativamente su molte delle piccole aziende e sui coltivatori diretti che già nell'annata agraria decorsa ebbero a subire, a causa dell'infestazione da peronospora tabacina, notevoli danni per cui sono in corso di imminente erogazione i contributi straordinari previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1371.

Per quanto attiene all'evento del 30 luglio, i funzionari tecnici del competente ispettorato agrario non hanno mancato di suggerire ai coltivatori danneggiati le pratiche necessarie per contenere l'entità dei danni.

Gli agricoltori danneggiati per le necessità di conduzione e dotazione aziendale possono avvalersi dei prestiti di esercizio a tasso non elevato previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario nonché delle maggiori provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Ai medesimi sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere.

In favore degli agricoltori e dei lavoratori agricoli che, in dipendenza dei danni del nubifragio di che trattasi, si sono venuti a trovare in condizioni di particolare bisogno, questo ministero ha disposto un contributo straordinario di lire 10 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — con riferimento al concorso a 200 posti di direttore didattico riservato ai direttori didattici incaricati — per quale ragione si continui nella non certamente lodevole pratica di bandire concorsi riservati a particolari categorie per altro non

previste dallo stesso ordinamento scolastico. In particolare si chiede di sapere:

a) per quale ragione non siano stati inclusi nel suddetto concorso gli insegnanti elementari che, pur non ricoprendo l'incarico direttivo, sono in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso nazionale per direttori didattici;

b) per quale ragione potranno partecipare al suddetto concorso i direttori didattici incaricati i quali, avendo partecipato al concorso nazionale per direttori didattici, non siano stati ammessi alle prove orali, mentre saranno esclusi coloro che allo stesso concorso nazionale per direttori didattici — pur non essendo incaricati — avranno conseguito l'idoneità.

Per conoscere, in conseguenza di tale evidente situazione di sfavore, se ritenga opportuno riaprire i termini del concorso riservato agli incaricati in modo da consentire la partecipazione di tutti gli insegnanti in possesso dei requisiti per partecipare al concorso nazionale normale e naturalmente di quelli che conseguiranno l'idoneità al concorso nazionale in via di espletamento. (24427).

RISPOSTA. — I concorsi speciali a posti di direttore didattico sono autorizzati, in deroga all'ordinamento scolastico vigente, di volta in volta da apposite leggi.

Infatti il concorso a 200 posti, riservato a direttori didattici incaricati, è stato bandito per effetto della legge speciale 16 giugno 1961, n. 530, che ha stabilito, inoltre, i requisiti di ammissibilità al concorso stesso.

Il ministero, pertanto, non può in alcun modo ammettere al concorso altre categorie di insegnanti non previste dalla sopraccitata legge n. 530.

Il Ministro: GUI.

MARICONDA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza che alcuni appartamenti dello stabile « Incis », sito in Napoli alla via Posillipo n. 102, furono assegnati in locazione a professori dell'università di Napoli, i quali successivamente ottennero la docenza presso altre università e perciò non risiedono più a Napoli da alcuni anni, e tuttavia sono rimasti conduttori dei cennati appartamenti, pur non avendone più diritto; che tale situazione di illegalità minaccia di trasformarsi in una assai più grave violazione di legge, in quanto, essendo stato pubblicato il bando per il riscatto degli appartamenti dello stabile innanzi indicato, i predetti abusivi occupatori hanno presentato domanda di riscatto degli appartamenti da essi già condotti in locazione.

L'interrogante domanda se ri ritenga doveroso intervenire con la massima sollecitudine, al fine di evitare la consumazione di una patente illegalità a danno di altri dipendenti dello Stato, che hanno diritto al beneficio dell'assegnazione e del riscatto degli appartamenti ancora abusivamente occupati da chi da anni non ne ha più titolo. (24273).

RISPOSTA. — Non risulta al ministero che gli appartamenti dello stabile dell'« Incis » sito nella via suindicata siano stati assegnati e ceduti a professori dell'università degli studi di Napoli, i quali successivamente hanno ottenuto la docenza presso altre università.

Probabilmente l'interrogante avrà inteso far riferimento a docenti chiamati a coprire cattedre in altre università ma che mantengono contemporaneamente incarichi di insegnamento presso l'università di Napoli.

Ad ogni modo, le proposte inerenti alla cessione degli alloggi sono state elaborate da apposita commissione la quale ha operato tenendo ben presenti le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione dell'università di Napoli ha accolto tali proposte ed ha provveduto in conseguenza, assegnando gli alloggi agli aventi titolo.

Contro il provvedimento adottato, gli eventuali controinteressati potranno interporre ricorso.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga d'intervenire a sollievo degli agricoltori di Craco (Matera), tanto provati dalle avversità atmosferiche. (24020).

RISPOSTA. — Gli agricoltori del comune di Craco, che hanno avuto i raccolti danneggiati dall'andamento stagionale sfavorevole, possono giovarsi, a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su nuovi prestiti quinquennali di esercizio che saranno loro erogati da istituti od enti che esercitano il credito agrario, nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, che consente di andare in larga misura incontro

alle esigenze delle aziende agricole del mezzogiorno comprese quelle danneggiate da eventi atmosferici avversi.

Si aggiunge che, indipendentemente dalla possibilità offerta dall'articolo 8 — comma secondo — della legge 5 luglio 1928, n. 1760, con recente decreto emanato da questo ministero di concerto con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, il territorio del comune di Craco è stato compreso tra le zone nelle quali i suddetti istituti ed enti sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, contratte con le aziende agricole gravemente danneggiate da avversità atmosferiche.

A suo tempo, poi, ai coltivatori che nel corso dell'annata agraria abbiano subìto la perdita di prodotto per effetto delle cennate avversità, verrà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro: RUMOR.

MAZZONI E SERONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di autorizzare l'istituzione presso la scuola di avviamento di tipo agrario, già esistente nel capoluogo di Tavernelle (Firenze), di una prima classe di scuola media unificata, date le mutate condizioni economico-sociali, come illustrato nella richiesta inoltrata in data 23 marzo 1962 e la memoria inviata in data 26 luglio 1962 al ministero dell'amministrazione di Tavernelle Val di Pesa. (24870).

RISPOSTA. — A seguito e completamento della precedente risposta interlocutoria, si rende noto che il ministero ha autorizzato il funzionamento in Tavernelle Val di Pesa di una prima classe di scuola media unificata presso la locale scuola di avviamento professionale.

Il Ministro: GUI.

MAZZONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga nell'esercizio finanziario in corso di provvedere all'installazione dei seguenti posti telefonici pubblici: Petroio (Pontassieve); Lubaco S. M. (Pontassieve); Fornello (Pontassieve) in provincia di Firenze.

L'interrogante sottolinea la grave situazione in seguito alla distanza e alle difficoltà di accedere ad altri posti pubblici, specie per le importanti frazioni di Petroio e Lubaco S. M. (25284).

RISPOSTA. — Le frazioni di Petroio, Lubaco S. M. e Fornello del comune di Pontassieve, essendo risultate in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1215, sono state incluse, nel mese di aprile 1962, tra quelle che beneficeranno d'impianto con spesa a totale carico dello Stato.

L'esecuzione dei collegamenti di che trattasi non potrà tuttavia essere effettuata entro il corrente esercizio finanziario, essendo già impegnati i fondi disponibili per i collegamenti delle località incluse in precedenti lotti di lavoro. Si ritiene che le opere in questione possano essere realizzate nel corso del prossimo esercizio, compatibilmente con la disponibilità finanziaria prevista dalla suddetta legge.

Il Ministro: CORBELLINI.

MICELI, ALICATA, FIUMANO', GULLO, MESSINETTI E MISEFARI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Sulla mancata applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, per quanto riguarda la nomina in ruolo degli operai temporanei e giornalieri al servizio delle varie amministrazioni dello Stato.

L'articolo 61 di detta legge stabilisce tassativamente che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa questi lavoratori « sono collocati nel ruolo degli operai permanenti ».

A distanza di quindici mesi dall'entrata in vigore della legge la gran parte di questi operai, pur avendo tutti i requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 61, non sono stati collocati ancora in ruolo.

Specie in Calabria e particolarmente nel settore dipendente dall'amministrazione delle foreste, la grandissima parte degli operai e dei capi cantiere aventi diritto sono ancora fuori dei ruoli e spesso sono stati anche licenziati dal lavoro.

A giustificazione di tale grave ed antisociale violazione di legge l'amministrazione delle foreste oppone il mancato aggiornamento delle piante organiche secondo i criteri ed i massimali fissati dal secondo e terzo comma dell'articolo 61 citato.

Un tale aggiornamento, che deve essere proposto dalle singole amministrazioni, non può in alcun modo ed in alcun caso annullare

o menomare il preciso diritto attribuito dalla legge agli operai ed ai capi cantiere temporanei i quali invece si vedono mantenuti in condizioni di precarietà e spesso licenziati, mentre nuove discriminate assunzioni hanno luogo.

In tale situazione, gli interroganti chiedono se i ministri interessati intendano presto intervenire perché almeno le amministrazioni dello Stato provvedano a rispettare le leggi, e non le vìolino proprio a danno di lavoratori e funzionari che lo Stato avrebbe il dovere costituzionale di assistere e di proteggere. (24163).

RISPOSTA. — I provvedimenti di inquadramento dei 2.500 dipendenti del corpo forestale dello Stato, in applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono stati emanati nella quasi totalità ed è ora in via di estrinsecazione il controllo degli organi di riscontro.

Circa, poi, il riferimento ai licenziamenti e alle nuove assunzioni, è da escludere in modo assoluto che tali provvedimenti riguardino il personale già salariato temporaneo e operaio giornaliero avente diritto all'inquadramento nei ruoli degli operai permanenti ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90. Detti provvedimenti concernono, invece, unicamente gli elementi della mano d'opera occupata nell'esecuzione dei lavori forestali condotti in amministrazione diretta e vengono disposti correlativamente alle effettive necessità dei lavori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

MICELI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Sulla prospettata ubicazione di alcuni invasi ad uso irriguo, energetico e per rifornimento idrico ad uso civile in provincia di Catanzaro.

In un primo tempo, si era prevista la costruzione, tra gli altri, di due invasi: uno superficiale e di modeste dimensioni sul fiume Melito destinato a rifornire, con estrema celerità e con basso costo, di acqua potabile la città di Catanzaro, l'altro di maggiore importanza sul fiume Lamato a quota 700, nella località Case Mariano e San Nicola, integrato dalle acque del fiume Corace sbarrato in località Castagne. Attualmente, scartando la prima soluzione, si propone di costruire un unico colossale (100 metri di altezza) invaso sul fiume Melito e di convogliare in esso le acque di altri sei fiumi, con deviazioni che appaiono irrazionali e costose.

Questa nuova soluzione, la cui presunta economicità è soltanto apparente — oltre ad esigere lunghi tempi di esecuzione condannando con ciò a lunga attesa l'assetata cittadinanza del capoluogo, oltre a rendere più ritardate e problematiche le prospettive di sviluppo di vaste zone a vocazione irrigua e del nascente nucleo di industrializzazione di Santa Eufemia Lamezia — non darebbe le necessarie garanzie di sicurezza dell'opera a causa della natura dei terreni nei quali la diga dovrebbe attestarsi. Siffatta circostanza presenta rilevanza tale da avere indotto, di recente, alla nomina di una commissione di geologi per le necessarie indagini.

In tale situazione l'interrogante chiede se a tutela degli interessi delle popolazioni della zona e per stabilire delle inoppugnabili condizioni di sicurezza per le costruende opere, il ministro interrogato intenda porre alle indagini della commissione sopraccitata dei precisi quesiti invitando la commissione stessa a prendere in esame con sopralluoghi diretti la convenienza e la maggiore sicurezza dello invaso ubicato sul fiume Lamato nella località Case Mariano e San Nicola. (24992).

RISPOSTA. — Allo stato attuale degli studi e delle progettazioni di massima per il grande complesso irriguo del catanzarese non si è in condizioni di esprimere un giudizio istruttorio, ma dagli elementi acquisiti sembra doveroso soprassedere a qualsiasi decisione sulle singole opere in attesa di concludere le indagini inerenti a nuove proposte avanzate, quale quella del Melito, per valutarle in comparazione.

Dai suddetti elementi, acquisiti sia con i progetti già pervenuti, sia dai rapporti con i progettisti, sia, infine, dall'ampia conoscenza diretta degli uffici tecnici della Cassa per il mezzogiorno, può anticiparsi qualche orientamento, tenuto conto che deve ancora accertarsi la realizzabilità dell'invaso sul Melito per una capacità di 108 milioni di metri cubi (di cui 102 milioni di metri cubi utili), per la quale soluzione sono stati recentemente ultimati i sondaggi geosismici ed il relativo progetto di massima è in corso di istruttoria presso la cassa medesima. La spesa presunta per tale opera con la detta capacità potrà variare tra i 3,5 e i 4 miliardi di lire.

Per gli invasi sull'Amato e sul Corace sono state definite sui progetti di massima ultimati — ma non ancora pervenuti ufficialmente alla cassa — le capacità, rispettivamente, in 14 milioni di metri cubi (di cui metri cubi

11.500.000 utili) e in 38 milioni di metri cubi (di cui 35 milioni di metri cubi utili) per un costo di lire 1.835 milioni e di lire 2.340 milioni. Complessivamente per l'accumulo di 52 milioni di metri cubi (46.500.000 metri cubi utili) si sopporterebbe una spesa di lire 4.175 milioni.

Prescindendo dalle maggiori difficoltà tecniche per l'invaso sull'Amato, l'alternativa tra i due invasi sull'Amato e Corace da una parte e l'unico invaso sul Melito dall'altra sembra risolversi molto chiaramente in linea economica a vantaggio del Melito con una spesa unitaria per metro cubo invasata di lire 40 per metro cubo utile contro lire 80 per metro cubo utile degli altri due.

Per quanto riguarda l'eventuale utilizzo idroelettrico — sottoprodotto dall'irrigazione ma non trascurato nel bilancio generale dell'intrapresa — alla notevole differenza dei volumi invasati si aggiunge a favore del Melito la maggiore altezza della caduta metrica per una produzione stagionale di circa 80 milioni di chilowattore contro quella di 34 milioni di chilowattore dei due invasi Amato e Corace.

Riassumendo, si può indicare l'orientamento di massima della cassa a favore della soluzione del Melito — sempre subordinatamente all'accertamento definitivo della sua realizzabilità — poiché detto invaso consentirebbe: un volume pressoché doppio di acque accumulate; un costo totale delle opere leggermente inferiore, ed un costo unitario dimezzato; una più che doppia producibilità di energia elettrica; un inserimento negli altri schemi idraulici dell'Alli-Tacina — nella eventualità di liberazione di queste acque da altre iniziative — con possibilità di triplicare con un incremento di spesa relativamente modesto la producibilità idroelettrica del complesso.

L'eventuale attuazione del Melito, per altro, non lederebbe in alcun modo gli interessi del versante di Santa Eufemia, né quelli dei territori e dei comuni interessati dagli invasi dell'Amato e del Corace, ai quali verrebbe anzi riservato — sulla base delle promesse concordate tra gli enti competenti e la cassa — un volume di 68 milioni di metri cubi di acqua per l'irrigazione e lire 10 milioni per l'acquedotto, contro i complessivi 16.500.000 metri cubi accumulabili utilmente sui due invasi dell'Amato e del Corace.

Anche la quota di energia detraibile con gli scarichi del Melito sul versante tirrenico e del Corace sarebbe superiore a quella derivata dai predetti due invasi.

Né verrebbero sottratte le fluenze estive oggi utilizzate per l'agricoltura delle piccole aree nelle zone alte (San Pietro, Serrastretta, Pianopoli, Tiriolo, Miglierina, Amato, Marcellinara e Peroleto), che sarebbero lasciate defluire negli alvei nelle misure naturali.

Il Ministro: PASTORE.

MISEFARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga, allo scopo di snellire presso gli uffici provinciali del genio civile la procedura burocratica e giungere al più presto alla liquidazione dei contributi per danni richiesti dalle migliaia di danneggiati dalle alluvioni degli anni 1951 e 1953 che intesero avvalersi delle disposizioni contenute nelle leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e n. 9 e del 27 dicembre 1953, n. 938, disporre che:

1°) la documentazione legale del diritto al contributo statale, di cui alle leggi precedenti, sia esaminata da laureati in legge, scelti tra i dipendenti del dicastero dei lavori pubblici o trasferiti da altri uffici dello Stato, e non come avviene oggi, da ingegneri o geometri, inevitabilmente inesperti per tale compito e che — con assurda pretesa — sono chiamati fra l'altro a rispondere personalmente degli errori commessi;

2°) sia rafforzato il numero dei funzionari degli uffici provinciali del genio civile preposti alla istruttoria tecnico-legale delle pratiche alluvionali, tenuto conto che ogni tecnico non riesce ad istruire mensilmente che quattro o cinque richieste delle 300-350 almeno ad esso affidate.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se sia vero che la direzione generale abbia disposto di fare istruire i ricorsi contro il rigetto delle istanze per danni o per arbitrarie (o ritenute tali) riduzioni dell'importo del contributo, dopo la chiusura delle pratiche approvate, e non simultaneamente. (24304).

RISPOSTA. — La liquidazione dei contributi per i danni arrecati in varie regioni d'Italia, nel 1951, da alluvioni e mareggiate è regolamentata dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9. Tale legge statuisce all'articolo 3 che la gestione delle opere e la concessione dei contributi è di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche.

Pertanto l'indagine sulla documentazione amministrativa presentata dagli interessati viene eseguita da funzionari della carriera direttiva amministrativa dei lavori pubblici, laureati in giurisprudenza ed in economia

e commercio, limitandosi gli uffici del genio civile al controllo degli elaborati tecnici trasmessi dalle parti ed all'inoltro di tutta la documentazione al provveditorato competente per territorio.

S'informa, inoltre, che la carenza numerica di personale presso quasi tutti gli uffici del genio civile è nota a questo Ministero, ma non è possibile attualmente supplirvi per la deficienza degli organici nelle varie carriere.

S'informa, infine, che questo ministero non ha mai impartito disposizioni nel senso supposto dall'interrogante.

Il Ministro: SULLO.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere dove sia archiviata la documentazione sanitaria riguardante l'ex militare Piccinelli Francesco fu G. Ernesto, classe 1909, del distretto militare di Brescia, già prigioniero in Tasmania e in Australia, dove fu a varie riprese ricoverato. (24603).

RISPOSTA. — La documentazione sanitaria riguardante l'ex militare cui ci si riferisce risulta archiviata presso il distretto militare di Brescia al quale venne trasmessa fin dal 16 giugno 1954.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ORLANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il prefetto di Macerata abbia invitato telegraficamente, il 26 maggio 1962, il comune di Gualdo ad emettere ordinanza di ricovero ospedaliero per il signor Amilcare Elisei, che non figura nell'elenco comunale dei poveri ed è, anzi, persona notoriamente benestante, iscritta, inoltre, come si evince dal testo del telegramma del prefetto, alla cassa mutua coltivatori diretti.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il ministro ritenga legittimo e giustificato l'intervento del prefetto, tenuto conto anche del danno da esso arrecato all'amministrazione deficitaria dell'ospedale civile di Macerata, che verrà a percepire per il ricovero dell'Elisei una retta di spedalità nettamente inferiore a quella prevista per i normali ricoveri. (24709).

RISPOSTA. — Il giorno 26 maggio 1962 si presentava negli uffici della prefettura di Macerata un parente dell'infermo Amilcare Elisei per esporre che, essendo quest'ultimo — dell'età di circa 80 anni — affetto da gravissima malattia (tumore polmonare), si rendeva necessario ricoverarlo d'urgenza nell'ospedale civile del capoluogo ai fini delle cure necessarie.

La stessa persona dichiarava che il comune di Gualdo si era rifiutato di provvedere al richiesto ricovero; inoltre, pur avendo diritto all'assistenza sanitaria da parte della cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti, l'Elisei si era visto rifiutare anche da tale cassa l'assistenza sanitaria ospedaliera.

La prefettura, considerata l'urgenza del caso, e ad evitare che, ritardando ulteriormente il ricovero, le condizioni dell'ammalato potessero irrimediabilmente aggravarsi, invitò telegraficamente il sindaco di Gualdo ad emettere l'ordinanza per il ricovero urgente dell'Elisei nell'ospedale di Macerata, salvo diritto di rivalsa degli oneri di spedalità e previo accertamento sanitario della necessità di detto ricovero.

Non vi è dubbio che il cennato intervento è stato nettamente ispirato all'applicazione delle norme di cui agli articoli 78-*b* e 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, concernenti i ricoveri in via d'urgenza degli infermi negli ospedali.

È da soggiungere che, risultando dagli accertamenti eseguiti successivamente al ricovero dell'Elisei che questi è benestante, il comune di Gualdo può esperire nei di lui confronti azione di rivalsa secondo la procedura privilegiata prevista dalla legge 3 dicembre 1931, n. 1580, per la ripetizione delle spedalità dovute all'ospedale di Macerata in misura della retta giornaliera fissata per i ricoveri comuni.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

ORLANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, in considerazione della intervenuta diminuzione del prezzo internazionale dei prodotti petroliferi, ritenga opportuno invitare il C.I.P. ad esaminare la possibilità di diminuire il prezzo massimo di vendita della benzina; e incoraggiare l'azienda di Stato a diminuire il prezzo di vendita del carburante.

L'interrogante, ove risultasse che le precedenti riduzioni degli oneri fiscali gravanti sul prezzo di vendita dei carburanti avessero — per effetto dell'espansione delle vendite che ne è conseguita — non già compreso ma dilatato le entrate dell'erario, tenendo conto del normale incremento dei consumi, chiede di conoscere, inoltre, se si ritenga opportuno addivenire, in concomitanza con una

eventuale riduzione dei prezzi di vendita, ad una ulteriore diminuzione degli oneri fiscali che potrebbe consentire un più consistente adeguamento dei nostri prezzi di vendita del carburante a quelli in atto nelle nazioni della Comunità economica europea. (24948).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24944, del deputato Canestrari, pubblicata a pag. 11002*).

PALAZZOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in attesa della proposta di legge n. 3545: « Trasferimento degli insegnanti elementari del ruolo normale da una provincia all'altra », intenda dare disposizione ai provveditorati agli studi — per alleviare il disagio morale e materiale cui vanno incontro centinaia di famiglie di maestri che, non avendo ottenuto il trasferimento, vivono annualmente in ansia in attesa dell'assegnazione provvisoria — di confermare per l'anno scolastico 1962-63 nelle province richieste i maestri che hanno presentato per il sopraddetto anno scolastico domanda di assegnazione provvisoria. (25146).

RISPOSTA. — Per effetto delle circolari ministeriali nn. 29632 e 29633 del 15 giugno 1962, le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 1962-63 sono disposte dai provveditori agli studi sulla base di punteggi predeterminati in apposita tabella, che tengono conto delle condizioni familiari di ciascun richiedente.

Tali assegnazioni hanno avuto in passato ed hanno tuttora carattere provvisorio, limitato cioè a un solo anno scolastico, sia in relazione ai mutamenti che si verificano annualmente nella disponibilità delle sedi, sia in rapporto ai mutamenti che si verificano nelle condizioni familiari dei richiedenti (matrimonio - nascita di figli - cessazione del carico dei figli per raggiunta maggiore età), ecc.

Ove si adottasse invece il criterio della automatica conferma del beneficio, come propone l'interrogante, le assegnazioni provvisorie non solo non sarebbero più tali, perché verrebbero a equivalere a veri e proprî trasferimenti definitivi, ma determinerebbero gravi sperequazioni, in quanto tutti coloro che vengono a trovarsi quest'anno per la prima volta in condizioni familiari meritevoli di considerazione risulterebbero posposti agli insegnanti che godono del beneficio dall'anno scorso, anche se meno meritevoli.

Il Ministro: GUI.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare — nei limiti delle rispettive competenze — per soccorrere le famiglie, gettate sul lastrico e nella disperazione, degli abitanti delle contrade del comune di Palmoli (Chieti) sulle quali di recente si è abbattuta una frana di spaventose proporzioni che ha fatto crollare una casa costruita da poco, altre ne ha messe in pericolo, ha devastato completamente una zona di oltre 100 ettari di terreni coltivati, sconvolgendoli, inghiottendo alberi secolari, creando crepe e voragini, distruggendo interamente i raccolti, interrompendo per un lungo tratto la strada provinciale Trignina che conduce a Trivento. (23136).

RISPOSTA. — Premesso che l'intervento di questo ministero in occasione di eventi calamitosi non ha carattere e finalità di risarcimento dei danni, ma soltanto finalità assistenziali, nel senso di aiutare i colpiti a superare i primi e più gravi disagi, si comunica che, per l'attuazione di tale assistenza a favore dei più bisognosi tra i colpiti dal movimento franoso verificatosi dal 15 el 25 marzo 1962 nel territorio del comune di Palmoli, la prefettura di Chieti ha erogato al competente ente comunale di assistenza contributi straordinari per complessive lire 1.515 mila.

Da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono in corso accertamenti ai fini dell'eventuale applicazione dei beneficî previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11.

Detto dicastero ha, comunque, provveduto a segnalare a quello delle finanze i danni in questione, per gli eventuali provvedimenti previsti dall'articolo 9 della citata legge n. 739.

Si soggiunge che i danneggiati possono beneficiare delle agevolazioni creditizie di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché delle provvidenze recate dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 28 luglio 1961, n. 829.

A suo tempo, poi, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a mente della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per cono-

scere se ritengano di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le provvidenze dirette ad ottenere che, in considerazione del numero sempre crescente della popolazione scolastica, nel comune di Castellalto (Teramo) sia ampliato l'attuale insufficiente edificio scolastico, venga costruito l'edificio per la scuola materna e sia altresì istituita una scuola media. (24845).

RISPOSTA. — Si completa la risposta interlocutoria inviata il 19 settembre 1962, significando che il ministero, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dalla competente amministrazione comunale, ha istituito la scuola media statale nel comune di Castellalto. (Teramo).

Per quanto concerne le opere di edilizia scolastica, l'anzidetto comune ha presentato le seguenti richieste di finanziamento:

a) Domande di contributo integrativo:

Frazione Santa Lucia, elementare, lire 2 milioni, completamento;

Capoluogo, elementare, lire 2 milioni, completamento;

Frazione Castelnuovo Vomano, elementare, lire 2 milioni, completamento;

Frazione Villa Torre, elementare, lire 2 milioni, completamento;

b) Domande di contributo per nuove costruzioni:

Frazione Guzzano, elementare, lire 7 milioni, costruzione;

Frazione Villa Zaccheo, materna, lire 14 milioni, costruzione;

Frazione Castelnuovo Vomano, elementare, lire 20 milioni, ampliamento;

Frazione Castelnuovo Vomano, materna, lire 12 milioni, costruzione;

Frazione Villa Zaccheo, elementare, lire 10 milioni, costruzione.

In quanto alla scuola elementare del capoluogo, il comune interessato ha chiesto, come risulta dal prospetto soprariportato, un contributo integrativo sulla spesa di lire 2 milioni per il completamento dell'edificio già ammesso al contributo dello Stato sulla spesa di lire 15.500.000 nell'esercizio finanziario 1955-56.

Per l'edificio da destinare alla scuola materna del capoluogo, il provveditorato regionale alle opere pubbliche ha già approvato il relativo progetto, dell'importo di lire 6.500 mila concedendo, altresì, il contributo di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Per le altre richieste, si rinnova l'assicurazione che le medesime saranno oggetto di attento esame, d'intesa anche con il dicastero dei lavori pubblici, in sede di formulazione del piano di nuove opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici della sopra citata legge n. 654.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

PAPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno e necessario estendere la garanzia assicurativa contro gli infortuni derivanti dagli esercizi di educazione fisica, di cui attualmente beneficiano solo gli insegnanti di educazione fisica e gli alunni, anche ai bidelli addetti alle palestre, in quanto la loro attività è strettamente legata allo svolgimento delle lezioni di educazione fisica e sportiva. (25675).

RISPOSTA. — La possibilità di estendere ai bidelli addetti alle palestre scolastiche le garanzie assicurative esistenti per gli alunni durante le esercitazioni di educazione fisica e per gli insegnanti della materia fu attentamente a suo tempo considerata dal ministero, che pervenne a conclusioni negative per la diversa natura del rischio.

Infatti, mentre la possibilità d'infortunio degli alunni e degli insegnanti va correlata ad un esercizio fisico puro, quella del personale ausiliario si riconnette a una prestazione d'opera di carattere non diverso dalle altre fornite dal personale ausiliario addetto ad altri servizi.

D'altra parte, gli infortuni occorsi in costanza di un rapporto di prestazione d'opera subordinata hanno, anche nel settore del pubblico impiego, una tutela specifica extra-assicurativa, nelle norme sullo stato giuridico, che disciplinano il trattamento del personale che, per causa di servizio, abbia riportato lesioni o menomazioni di vario grado.

Il Ministro: GUI.

PAVAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda — in materia di concorsi per merito distinto — rendere giustizia nei confronti di quegli insegnanti che — avuta retrodatata la loro nomina in ruolo al 1° ottobre 1942 in virtù dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 — pur concorrendo ora essi stessi, in applicazione della ministeriale 25 giugno 1962, n. 600, nel determinare il numero dei posti da mettere a concorso per il passaggio anticipato dalla terza alla quarta classe di stipendio, vengono — in pratica — (in dipendenza del parere (26 ottobre 1961) del Consiglio di Stato, che ha ritenuta illegittima l'at-

tribuzione della qualifica per gli anni corrispondenti alla retrodatazione di nomina), esclusi dal concorso stesso, avendo essi sei anni, dei 19 richiesti per la partecipaizone, non qualificati. (25047).

RISPOSTA. — Si deve rilevare al riguardo che una situazione analoga a quella segnalata si è già verificata in occasione del precedente concorso per merito distinto per soli titoli relativo all'anno 1960. Sia gli uffici scolastici provinciali, sia le commissioni giudicatrici erano, anche allora, a conoscenza del fatto che alcuni fra i concorrenti avevano avuto modo di prendere parte al concorso per merito distinto per effetto della retrodatazione della nomina in ruolo e che, in conformità a parere espresso dal Consiglio di Stato su apposito quesito formulato da questo ministero, nessuna qualifica poteva essere attribuita per gli anni coperti dalla retrodatazione stessa.

Tale stato di cose venne anche prospettato a questa amministrazione da parte di qualche provveditore agli studi, al fine di conoscere se le commissioni giudicatrici avessero dovuto tener conto, nel fissare i criteri di valutazione dei titoli, della particolare situazione di quei candidati: questo ministero ritenne dal canto suo che la questione fosse degna di essere prospettata al Consiglio di Stato, e a tal fine inoltrò apposito quesito.

La prima sezione del predetto consesso in data 8 maggio 1962, con parere n. 889 precisò che, trattandosi di concorso che ha, come finalità prima, la selezione dei migliori, l'amministrazione non deve in alcun modo essere influenzata dalla preoccupazione che i criteri di valutazione possano danneggiare l'uno o l'altra categoria di concorrenti, tanto più che, dovendo detti criteri di massima essere stabiliti in astratto prima dell'esame dei titoli, non possono essere conosciute in quel momento le situazioni dei singoli concorrenti e i titoli da essi presentati.

D'altra parte la piena discrezionalità concessa dalle disposizioni vigenti alle commissioni giudicatrici dei concorsi di che trattasi non consente all'amministrazione di intervenire, in via preventiva, al fine di dare alle commissioni stesse un orientamento unico nella valutazione di determinati titoli o situazioni.

Va da sé, osserva il Consiglio di Stato, che i criteri di massima debbono essere stabiliti in modo tale da non precludere a chi abbia titolo a prendere parte al concorso la possibilità di poter rientrare tra i vincitori. A tale riguardo si fa rilevare, ad esempio, che ai concorsi per merito distinto possono essere ammessi tra l'altro anche coloro che, pur non possedendo il minimo di sette anni di servizio nella classe di stipendio nella quale si trovano all'atto di prendere parte al concorso suddetto, abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio con la possibilità di integrare i tre anni mancanti con altrettanti di servizio combattentistico prestato *ante*-nomina. Anche per casi del genere dovranno dalle commissioni essere stabiliti criteri di valutazione tali da far sì che coloro i quali posseggano i soli quattro anni di servizio effettivo sopra specificato possano riuscire vincitori riportando il massimo dei punti in tutte le altre categorie di titoli.

Pertanto, salvo il caso in cui risulti che i criteri di valutazione fissati dalle singole commissioni sono viziati di illegittimità e di illogicità, questa amministrazione non ritiene di potere intervenire, violando in tal modo la libertà di decisione dalla legge attribuita alle commissioni stesse che, comunque, sono senz'altro a conoscenza della situazione prospettata che, come già accennato, è ben nota ai componenti delle commissioni stesse.

Il Ministro: GUI.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per sanare le gravissime deficienze dell'acquedotto di Olbia (Sassari) che, progettato per una portata di acqua di 41 litri al secondo, sufficiente per una popolazione di 50 mila abitanti, non sodisfa invece nel periodo estivo le elementari esigenze di una popolazione di 18 mila abitanti cui l'acqua viene addirittura razionata, e nel periodo invernale fornisce — dopo ogni pioggia — acqua torbida e non potabile tanto che l'erogazione viene spesso sospesa.

Gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro sulla necessità assoluta ed urgente di accertare, attraverso un'inchiesta severa, le cause di siffatte carenze o deficienze e di provvedere finalmente — dopo ben sette anni di attesa — a dotare l'acquedotto di Olbia di razionali impianti di potabilizzazione per evitare ulteriori danni sia alla popolazione sia allo sviluppo industriale e turistico di quella importante cittadina. (25367).

RISPOSTA. — L'acquedotto di Olbia è stato progettato per addurre all'abitato omonimo una portata di circa 40 litri al secondo ed è

stato realizzato in conformità del progetto, dal quale era, per altro, prevista la capacità di convogliare una portata anche maggiore. Infatti, dai misuratori di portata installati sull'acquedotto risulta che la portata convogliabile arriva a 49 litri al secondo.

L'insufficienza idrica che si è verificata nelle ultime due estati è dovuta al fatto che lungo il corso d'acqua che alimenta l'acquedotto, a monte della sezione di sbarramento, si effettuano durante il periodo caldo derivazioni abusive a scopo irriguo che riducono notevolmente la disponibilità idrica.

Di tale abuso, rilevato recentemente nel corso di sopralluoghi effettuati dal personale che gestisce l'acquedotto in parola, l'ufficio acquedotti della Sardegna ne ha dato, per competenza, comunicazione all'ufficio del genio civile di Sassari, con nota del 12 settembre 1962, n. 4772.

Per quanto, infine, riguarda la torbidezza dell'acqua durante le forti piogge, si informa che la Cassa per il mezzogiorno, già dallo ottobre del 1961, ha provveduto a finanziare e ad appaltare i lavori per la definitiva sistemazione dell'opera di presa e dell'impianto di potabilizzazione, per assicurare l'efficienza della potabilizzazione anche nei periodi particolarmente piovosi.

Il Ministro: PASTORE.

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda revocare la sua disposizione del 14 luglio 1962, n. 6636, con la quale in base all'articolo 143 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, ha trasferito d'ufficio il maestro Careddu Giuseppe, insegnante nella provincia di Sassari, alla provincia di Viterbo « per essersi determinata, nei suoi confronti, una situazione di incompatibilità a permanere ulteriormente nella regione sarda ».

Il provvedimento si riferisce alla attività giornalistica del Careddu, che, quale direttore responsabile del periodico *Sassari Sera*, pubblicò vivaci critiche politiche particolarmente contro esponenti della democrazia cristiana in articoli alcuni dei quali furono anche oggetto di querele, ma non possono mai prestarsi alla applicazione ed interpretazione tipicamente fascista con una autentica misura di confino in regime democratico. (25008).

RISPOSTA. — La situazione del maestro Giuseppe Careddu, trasferito per motivi di servizio dalle scuole elementari della provincia di Sassari a quelle della provincia di Viterbo, è stata oggetto di approfondita e obiettiva inchiesta da parte di un ispettore ministeriale. Dagli accertamenti svolti è risultato che il suddetto maestro, nella provincia di Sassari, non godeva di reputazione conforme alla dignità ed al prestigio della funzione educativa: per aver dedicato troppa parte del suo tempo ad attività extra scolastiche, egli ha eccessivamente trascurato l'adempimento dei suoi doveri di insegnante. Ciò è comprovato dalle numerose assenze rilevate dall'ispettore inquirente, assenze che non hanno consentito all'autorità scolastica di poter formulare il giudizio sul prescritto biennio di prova.

Da questo punto di vista, l'attività extra scolastica del maestro Careddu è senz'altro da considerare un impedimento alla esplicazione dei suoi compiti di insegnante.

Inoltre, durante la permanenza in Sassari, egli ha provocato ben 9 procedimenti penali e cioè: 8 querele per diffamazione a mezzo stampa ed un verbale contravvenzionale, per infrazione alle disposizioni sulle pubblicazioni giornalistiche (articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Con il provvedimento del trasferimento per servizio del maestro in altra provincia, l'amministrazione ha inteso mettere l'insegnante in condizioni di effettuare una prestazione di servizio più serena, senza pregiudizio di precedenti e lontano dall'ambiente dove la sua permanenza non era più compatibile.

L'amministrazione, pertanto, ha applicato, in piena legittimità, nei confronti del maestro Careddu le norme contenute nell'articolo 143 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Il Ministro: GUI.

PREZIOSI COSTANTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a sua conoscenza la situazione venutasi a creare, sul piano scolastico, nel comune di Lioni (Avellino). Ed invero in detto comune da due anni ha funzionato la scuola geometri, quale sezione staccata dell'istituto tecnico di Avellino, e le prime due classi sono state frequentale complessivamente da 26 alunni, prevedendosi un maggiore incremento di alunni nell'immediato avvenire.

Stante l'esistente situazione scolastica esposta, l'interrogante chiede di sapere se il ministro consideri necessario revocare la decisione adottata con la lettera dell'11 giugno 1962, n. 08217, dal provveditore agli studi di Avellino, secondo la quale la scuola per geometri dovrebbe fermare il proprio funzionamento alla seconda classe, mentre sarebbe

più che consigliabile dare maggiore impulso a detta sezione staccata dell'istituto tecnico di Avellino, concedendo inizialmente almeno la terza classe per il prossimo anno scolastico — salvo a decidere il maggior completamento successivamente — considerando che non si può parlare di eccesso di spese per una scuola che interessa le popolazioni di tutta l'alta Irpinia, zona fra le più depresse del mezzogiorno, e specialmente quelle dei comuni della valle dell'Ofanto e del Sele, che hanno in Lioni il centro naturale di tutte le loro attività. (24865).

RISPOSTA. — Questo ministero autorizzò il funzionamento di una I classe di sezione staccata di istituto tecnico per geometri nel comune di Lioni, con decorrenza dall'anno scolastico 1960-61.

Si premette che la istituzione di una sezione staccata non è fine a se stessa, ma viene di regola disposta in via transitoria, al fine di accertare se la scuola corrisponda ad effettive esigenze.

Naturalmente, solo nel caso che tale accertamento dia esito positivo e la sezione dimostri sufficiente vitalità, se ne autorizza la prosecuzione.

La sezione di Lioni fu frequentata, nel primo anno, da soli 12 alunni e, nel secondo, da 26 (tredici nella prima classe e altrettanti nella seconda).

Considerata l'esiguità del numero degli alunni, non può ritenersi opportuno autorizzare, per il prossimo anno, il funzionamento della classe successiva, anche perché in tale classe inizia la specifica preparazione professionale degli allievi, il che importa un notevole aggravio di spese, specie per le attrezzature didattiche e scientifiche.

Si sono, invece, mantenute, sempre in via di esperimento, le prime due classi, con riserva di adottare in seguito quei provvedimenti che si riterranno necessari.

Il Ministro: GUI.

RAMPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno prendere in immediata considerazione alcune necessità createsi in relazione alla presentazione delle domande relative al concorso di cui alla circolare 1° agosto 1962, n. 298, che, in applicazione della legge 24 luglio 1962, n. 1073, dette nuove disposizioni in ordine al conferimento delle borse di studio per gli alunni delle scuole di istruzione secondaria ed artistica e di completamento dell'obbligo scolastico per l'anno 1962-63.

L'interrogante — anche in considerazione che il periodo in cui sono state impartite le citate disposizioni non è stato certamente il più agevole per permettere ad un maggior numero di famiglie di conoscere la nuova procedura di assegnazione delle borse di studio — ritiene che per conseguire più compiutamente le alte finalità che hanno ispirato l'importante provvedimento, sia necessario prorogare al 25 settembre il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, o quanto meno sia necessario impartire disposizioni che favoriscano comunque una più vasta partecipazione di studenti al suddetto concorso.

Si chiede inoltre che il ministro, qualora ritenesse di accogliere l'esigenza presentata dall'interrogante, promuova una più intensa azione informativa del citato provvedimento e della richiesta proroga, attraverso i canali della radio, della televisione e della stampa, ed attraverso una più capillare iniziativa periferica dell'amministrazione. (25365).

RISPOSTA. — Il ministero, nello stabilire le modalità e i termini per le varie fasi dei concorsi in parola, si è preoccupato anzitutto di assicurare la effettiva erogazione delle borse di studio in una data non troppo lontana dall'inizio dell'anno scolastico; ciò, in questo primo anno, in cui la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore della legge non hanno consentito, come invece dovrà avvenire nei prossimi anni, il pagamento delle borse durante il periodo delle iscrizioni, in quanto l'importante beneficio economico può indurre l'alunno a proseguire gli studi o a scegliere un determinato corso di studi.

In considerazione, tuttavia, dei motivi addotti dall'interrogante, il ministero ha disposto con provvedimento in data 13 settembre 1962 (telegramma n. 14370/54) lo spostamento del termine di presentazione delle domande dal 15 al 20 settembre e quello della data della prova scritta dall'8 al 10 ottobre.

La breve proroga concessa è sufficiente a venire incontro alle esigenze dei ritardatari, tanto più che con lo stesso provvedimento si è disposto anche che i concorrenti, i quali non potessero corredare la domanda con i documenti prescritti, siano ammessi a sostenere la prova scritta con riserva, con l'intesa che la documentazione dovrà essere presentata nel termine perentorio del 10 ottobre.

Circa l'ultima richiesta formulata, si assicura che il ministero ha già provveduto a dare la più ampia pubblicità possibile alle disposizioni sul conferimento delle borse di studio

sia attraverso la stampa sia attraverso la R.A.I.-televisione.

Il Ministro: GUI.

RAUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il ministero non ha ancora provveduto ad autorizzare l'istituzione di una sezione staccata del liceo scientifico in Aversa (Caserta), per la quale il consiglio provinciale ha già deliberato l'assunzione dell'onere della spesa.

Se ritenga di dover disporre per la concessione dell'autorizzazione in vista della prossima apertura dell'anno scolastico. (25227).

RISPOSTA. — La domanda intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione staccata di liceo scientifico ad Aversa è pervenuta in ritardo sul termine prescritto e incompleta nella documentazione. Non risultava la disponibilità dei locali e non era allegato l'attestato sanitario sulla idoneità dei medesimi; pertanto il ministero non ha potuto far luogo ad alcun provvedimento.

La richiesta potrà essere ripresa in esame quando si dovrà predisporre il piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1963-64, sempre che la competente amministrazione provinciale rinnovi la domanda nei modi e nei termini prescritti.

In quella sede, per altro, non si potrà prescindere da un esame dettagliato delle esigenze della provincia di Caserta, che già annovera un cospicuo numero di licei scientifici (sei), in comparazione con le esigenze di altre province ed in relazione anche alle disponibilità finanziarie.

Il Ministro: GUI.

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda intervenire presso il prefetto di Napoli perché questi accerti le ragioni che hanno indotto il consiglio comunale di Roccarainola a modificare, con una seconda delibera — in via di ratifica prefettizia — l'ubicazione dei lavori di copertura del torrente Vallone del Rio, lavori che, secondo il progetto primitivo, dovevano interessare i tratti scoperti del torrente traversanti l'abitato di Roccarainola centro, e che sono stati successivamente spostati in contrada Piazza San Giovanni, all'estrema periferia del paese. Fanno al riguardo rilevare gli abitanti del luogo che i lavori approvati recentemente non rispondono ad esigenze di interesse pubblico, né a particolari ragioni di sicurezza, ma salvaguarderebbero soltanto interessi di singoli. (24912).

RISPOSTA. — La giunta municipale di Roccarainola, con la deliberazione in data 28 agosto 1962, n. 31, assunta con i poteri del consiglio, non ha apportato alcuna modifica al primitivo progetto, riguardante l'esecuzione dei lavori di copertura di due tratti dell'alveo denominato Vallone del Rio, bensì ha autorizzato la Cassa per il mezzogiorno, che anticiperà l'importo del progetto, a sostituirsi al comune nella riscossione delle somme che verranno corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di mutuo.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali gli invalidi civili per fatti di guerra non siano stati inclusi fra le categorie assimilate agli ex combattenti nel bando di proroga dei concorsi previsti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, mentre ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa erano ammessi a fruire dei benefici riservati agli ex combattenti. (25514).

RISPOSTA. — L'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831 — al pari dei successivi articoli 12, secondo comma e 14, secondo comma — non contiene alcuna norma specifica che ammetta gli invalidi civili di guerra a fruire dei benefici riservati agli ex combattenti.

I predetti articoli considerano soltanto, in termini generali, gli « ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali ».

Di conseguenza, per poter determinare quali categorie siano assimilate agli ex combattenti, occorre far riferimento alla vigente legislazione in materia.

Com'è, infatti, noto, ad alcune categorie sono stati, di volta in volta, estesi, per legge, i benefici spettanti agli ex combattenti (bonificatori di campi minati, orfani di guerra e di caduti per servizio, vedove non rimaritate di caduti in guerra e per servizio, ecc.).

Nessuna norma, invece, è stata emanata al riguardo per gli invalidi civili per fatti di guerra, come, in genere, per tutti gli invalidi.

Pertanto, anche coloro che hanno contratto invalidità durante il servizio militare di guerra — e che, perciò, sono compresi tra gli invalidi di guerra — se non rivestono anche la qualifica di ex combattenti non possono usufruire dei benefici concessi dalla legge del 1961, n. 831, a tale ultima categoria.

In proposito, si ritiene opportuno aggiungere che poiché la legge 28 luglio 1961, n. 831, non esclude l'applicabilità delle riserve dei

posti e, in casi particolari, delle preferenze a parità di merito, previste dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, il decreto ministeriale 1° settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 settembre 1961, n. 229, nell'indicare la documentazione da esibire per dimostrare il possesso di requisiti speciali da parte degli interessati, ha dovuto elencare, all'articolo 11, anche gli invalidi civili per fatti di guerra tra coloro che potevano avvalersi di particolari benefici.

Ad evitare però erronee interpretazioni, con successivo decreto ministeriale 26 ottobre 1961, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 28 ottobre 1961, n. 269, si è provveduto a distinguere chiaramente le categorie degli ex combattenti ed assimilati e dei perseguitati politici e razziali da quelle cui si applicano soltanto, a parità di merito — e perciò quando gli interessati siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 11 e seguenti della citata legge n. 831 — i suddetti criteri preferenziali (vedi articolo 4, primo e secondo comma, decreto ministeriale citato).

Per i suesposti motivi, il decreto ministeriale 18 agosto 1962, cui si fa riferimento, non poteva includere, tra gli assimilati agli ex combattenti, categorie che tali non fossero per precisa disposizione di legge, come è appunto il caso degli invalidi civili per fatti di guerra.

Il Ministro: GUI.

SERVELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga, o meno, che sussistano validi motivi per riaprire — in via eccezionale e per breve durata — i termini per la presentazione di proposte concessive di ricompense al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia.

L'interrogante al riguardo desidera mettere in evidenza che la pluralità dei fronti di guerra, la distanza e le difficoltà delle comunicazioni, nonché l'andamento convulso e repentino delle operazioni, molte volte impedirono ai comandi l'inoltro delle domande nei prescritti limiti di tempo. (25185).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 24998, del deputato Covelli, pubblicata a pag. 11008*).

SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di potere urgentemente promuovere una revisione delle vigenti norme le quali negano la qualifica di capo famiglia agli insegnanti, orfani di guerra, la cui madre percepisca una pensione superiore alle lire 11 mila mensili; atteso che tale divieto colpisce insegnanti fuori ruolo che, conseguentemente, hanno diminuito di sei punti la loro graduatoria nei concorsi, sono privati dell'assistenza « Enpals » e non fruiscono dell'aggiunta di famiglia, l'interrogante ritiene che, per evidenti motivi di equità, agli insegnanti non di ruolo, orfani di guerra dovrebbe essere riconosciuta la qualifica di capo famiglia — a tutti gli effetti — sempreché la madre non fruisca di pensione superiore alle lire 20 mila mensili. (25312).

RISPOSTA. — Si premette che in sede di concorsi magistrali nessun punteggio è attribuito per la qualifica di capo-famiglia.

La questione posta deve, pertanto, intendersi riferita agli incarichi e alle supplenze nelle scuole elementari.

L'ordinanza ministeriale del 19 maggio 1962, n. 3310 prevede, infatti, l'attribuzione di punti sei per l'aspirante all'incarico che, in caso di nomina, abbia diritto — a norma delle vigenti disposizioni — alla corresponsione dell'aggiunta di famiglia per i familiari a suo carico.

Questo ministero, per ragioni di competenza, non può assumere però l'iniziativa di proporre modifiche, nella opportuna sede legislativa, alla materia della corresponsione dell'aggiunta di famiglia; è evidente, poi, che tali eventuali modifiche non potrebbero riguardare i soli « insegnanti non di ruolo orfani di guerra », in quanto non sussiste alcuna plausibile giustificazione per introdurre eccezioni del genere, in un sistema di norme organico, che concerne la generalità dei pubblici impiegati.

È da tener presente per altro che il ministero ha ben considerato le benemerenze degli orfani di guerra e categorie assimilate, la cui qualifica è valutata in sede di conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole elementari, con l'attribuzione di 12 punti.

Il Ministro: GUI.

SIMONACCI. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'inasprimento della vigilanza realizzato dagli organismi preposti nei confronti dei pescatori di Formia, che spesso senza intenzione si trovano a pescare a poche centinaia di metri dai limiti fissati dalla capitaneria di porto, subendo pene pecuniarie che incidono notevolmente sul modestissimo e sudatissimo compenso al loro lavoro mentre al-

trettanta vigilanza non viene svolta per reprimere il crimine della pesca di frodo con la dinamite.

L'interrogante chiede inoltre se siano a conoscenza che per i pescatori di Civitavecchia, a titolo sperimentale, è stato preso un provvedimento per consentire ad essi una pesca su zone più vaste e chiede quali provvedimenti urgenti intendano prendere per usare lo stesso trattamento ai pescatori di Formia. (25347).

RISPOSTA. — La vigilanza sulla pesca, effettuata dalle competenti autorità marittime, nonché dai carabinieri, dalle forze di pubblica sicurezza e dalla guardia di finanza, tende ad evitare il depauperamento della fauna ittica conseguente all'esercizio della pesca di frodo in zone e con sistemi proibiti dalle norme vigenti. Ogni infrazione a tali norme, ogni qualvolta venga accertata, è punita in base alle disposizioni di legge in vigore.

I pescatori di Formia ben conoscono la zona in cui operano e non è quindi ammissibile che essi vengano sovente a trovarsi, loro malgrado, a pescare in acque interdette all'esercizio della pesca a strascico.

Si fa inoltre presente che la deroga, a carattere sperimentale, alle disposizioni in vigore per la pesca a strascico, disposta per le acque del compartimento marittimo di Civitavecchia, è stata concessa solo dietro parere favorevole del laboratorio centrale di idrobiologia. Contrario parere è stato invece espresso per la zona di Formia, perché, data la diversa natura dei fondali, la concessione di analoga deroga avrebbe significato la totale distruzione dell'ittiofauna ivi esistente, con il conseguente danneggiamentto proprio di quei pescatori per i quali viene invocato il provvedimento.

Il Ministro della marina mercantile: MACRELLI.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se creda opportuno di corrispondere adeguati compensi ai funzionari ed agli impiegati dei provveditorati agli studi che svolgono, oltre al loro normale lavoro d'ufficio, complesse pratiche di edilizia scolastica e soprattutto quelle pratiche che trattano la difficile materia che interessa tutti i tipi di scuole.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se si ritenga utile e doveroso di incoraggiare detti funzionari ed impiegati per ottenere un maggiore impegno nel lavoro straordinario che svolgono e per realizzare, entro i limiti di tempo fissati dal piano della scuola, le attrezzature necessarie per rendere pienamente funzionali le scuole, specie nelle zone considerate depresse del mezzogiorno e delle isole. (24414).

RISPOSTA. — Il ministero ha la possibilità di erogare un compenso per lavoro straordinario, che viene corrisposto tenendo presenti le norme di cui all'articolo 11 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767.

A tale compenso è da aggiungere, inoltre, la corresponsione di un « compenso speciale », che viene assegnato a quegli impiegati che hanno effettuato prestazioni eccezionali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto-legge 27 giugno 1946, n. 19).

Tale compenso speciale viene assegnato a seguito di proposta del competente provveditore agli studi.

Poiché il capo 36 del bilancio, su cui grava la spesa per il pagamento del compenso straordinario, nel corrente esercizio 1962-63, è stato integrato dalla somma di 30 milioni, si confida che tale aumento permetterà una distribuzione in più larga misura del predetto compenso.

Al di fuori di tali compensi, questo Ministero non ha alcuna possibilità di disporre la concessione di altri compensi a qualsiasi titolo.

Il Ministro: GUI.

SORGI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi che ritardano il corso della pratica inerente l'acquedotto denominato Sette Fonti, alla cui costruzione sono interessati i comuni di Montereale, di Cagnano Amiterno ed altri (L'Aquila).

Le popolazioni non sanno rendersi conto del ritardo, tanto più che da circa un anno è stato già picchettato il tracciato che dovrà essere seguito dalla conduttura. (25275).

RISPOSTA. — I progetti esecutivi interessanti il complesso di acquedotti di cui fa parte anche quello in argomento, destinati alla normalizzazione idrica della prima e seconda zona dell'ex circondario di Cittaducale sono stati trasmessi in minuta alla Cassa per il mezzogiorno dagli ingegneri progettisti, incaricati di redigerli nei primi mesi del 1962.

La relativa istruttoria — che ha determinato indagini ed accertamenti anche in colla-

borazione con altri enti ed *in loco* — condotta dagli uffici tecnici del servizio acquedotti e fognature della Cassa per il mezzogiorno, è stata completata recentemente, e successivamente i progetti stessi sono stati restituiti agli anzidetti progettisti il 13 settembre 1962, affinché apportino tutte quelle modifiche e integrazioni suggerite dal servizio anzidetto.

Gli elaborati così integrati dovranno essere definitivamente rimessi alla Cassa per il mezzogiorno entro il mese di novembre 1962 per essere successivamente inviati per la eventuale approvazione al consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici, nonché al consiglio di amministrazione della cassa medesima.

Si prevede che tali adempimenti potranno essere effettuati entro il primo quadrimestre del 1963, dopodiché si potrà procedere alle gare di appalto per l'esecuzione delle opere.

Il Ministro: PASTORE.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia ritenuto opportuno disporre una maggiore vigilanza sui tabelloni per la propaganda elettorale.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

a) perché gli appositi tabelloni, anziché essere sistemati decorosamente nelle località stabilite ed entro un lasso di poche ore, abbiano richiesto, per la città di Roma, molti giorni di lavoro e di confusione dalla posa del primo tabellone alla posa dell'ultimo;

b) perché, prima ancora dell'apertura della campagna elettorale, siano stati sistemati, in località centralissime e di alto interesse turistico, tabelloni ancora grondanti dei residui dei manifesti della passata campagna elettorale, offrendo uno squallido spettacolo di trasandatezza e di squallore ai numerosissimi turisti, anche stranieri, che sono affluiti in Italia durante le ferie pasquali, e dando spunto per aspri commenti alla stampa nazionale e straniera;

c) se sarà, doverosamente e perentoriamente, al contrario di quanto accadde in passato, disposta la rimozione dei prefati tabelloni entro 24 ore dalla celebrazione delle prossime elezioni amministrative di giugno. (23291).

RISPOSTA. — Sul periodo di tempo occorso per la posa in opera delle apparecchiature per la propoganda elettorale, si precisa che le vigenti disposizioni stabiliscono soltanto il termine entro cui essi devono essere predisposti. Tale termine è di cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto con il quale vengono indetti i comizi.

Considerato il numero rilevante delle apparecchiature per la propaganda elettorale da installare nel comune di Roma nei termini prescritti dalla legge e tenuto conto che il lavoro doveva essere svolto in prevalenza in ore notturne per ovvî motivi di viabilità e di traffico, le operazioni di posa in opera dovettero necessariamente essere iniziate diversi giorni prima.

La possibilità di condurre a termine tutto il lavoro di posa in opera dei tabelloni in un periodo di tempo più ristretto di quello impiegato, avrebbe comportato necessariamente, oltre ad una spesa notevolmente superiore a quella sostenuta, l'inconveniente gravissimo di un inevitabile intralcio alla circolazione stradale, dovendosi i lavori svolgere contemporaneamente in più luoghi e con l'impiego di numerosi operai ed automezzi.

Per quanto concerne la sussistenza in alcuni tabelloni di residui di manifesti della precedente campagna elettorale, l'amministrazione comunale, appena ebbe rilevato l'inconveniente, impartì disposizioni alla ditta appaltatrice per la tempestiva pulizia dei tabelloni stessi.

Per lo smontaggio e la rimozione delle apparecchiature elettorali, le clausole contrattuali tra l'amministrazione comunale e la ditta appaltatrice prevedono un periodo massimo di giorni dieci dalla data di ultimazione delle votazioni.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

a) se sia ritenuto doveroso ed opportuno promuovere l'estensione delle norme integrative di cui alla legge 26 marzo 1962, n. 122 (limitata al personale del Ministero dei trasporti) anche agli altri dipendenti della pubblica amministrazione i quali si trovino in analoghe condizioni;

b) se sia ritenuto incompatibile con i principî dell'equità continuare a incoraggiare rivendicazioni settoriali, che non possono non suscitare il legittimo malcontento delle categorie escluse dai beneficî accordati ad altre categorie di dipendenti statali;

c) se sia, infine, ritenuto necessario unificare, per tutti i dipendenti statali di ruolo, aventi la qualifica di ex combattente, le norme concernenti il passaggio alla carriera superiore in base al rispettivo titolo di studio. (23829).

RISPOSTA. — Per ciò che concerne la lettera *a*) devesi osservare che la legge 26 marzo 1962, n. 122, riflette particolarmente il personale indicato nei commi secondo e quinto dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, e cioè gli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1957, n. 1122, concernente l'inquadramento dei dipendenti della disciolta gestione raggruppamento autocarri nel personale non di ruolo dell'ispettorato medesimo. Al personale di che trattasi venne consentito di partecipare, nella prima applicazione della citata legge n. 26, ai concorsi per titoli ed esami per la qualifica iniziale delle carriere superiori, limitatamente, però, alla metà dei posti da mettere a concorso, sempreché esso fosse in possesso del prescritto titolo di studio.

Poiché per effetto di tale limitazione di posti non tutto il personale delle carriere inferiori del suddetto ispettorato poté beneficiare del passaggio alla categoria superiore, si provvide, con la citata legge del 1962, n. 122, a disporre il collocamento, nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, del personale medesimo.

Pertanto, i benefici previsti dalla citata legge n. 122 si giustificano con la ragione di riequilibrare la particolare situazione interna dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dove la più volte citata legge del 1960, n. 226 aveva creato sperequazioni fra gli stessi personali di ruolo e non di ruolo aventi titolo per il passaggio alla carriera superiore. Quindi, l'estensione della legge del 1962, n. 122 richiesta a favore del personale delle altre amministrazioni dello Stato non avrebbe alcuna giustificazione, in quanto presso dette amministrazioni non sussistono i presupposti che dettero luogo alla concessione dei benefici previsti dalla suddetta legge n. 122.

Per quanto poi concerne la lettera *b*) dell'interrogazione predetta, si conviene con l'interrogante sulla inopportunità, contraria ad ogni principio di equità, di incoraggiare rivendicazioni settoriali con singoli provvedimenti di favore, benché non si possano trascurare quelle particolari situazioni che per essere proprio di una sola amministrazione dànno luogo ad una regolamentazione speciale.

Circa, infine, la lettera *c*) non è possibile consentire la emanazione di norme che permettano ai dipendenti statali aventi la qualifica di ex combattenti il passaggio alla carriera superiore in base al titolo di studio da essi posseduto, sia perché tali norme inficierebbero il principio del sistema di immissione nelle carriere per gli impiegati civili dello Stato, sancito dal vigente testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e consistente nel pubblico concorso, attraverso il quale si rende possibile assicurare alla pubblica amministrazione l'assunzione del personale più meritevole e preparato, sia perché nei confronti delle categorie degli ex combattenti sono state già accordate altre adeguate provvidenze.

Il Ministro della riforma burocratica: MEDICI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se sia ritenuto opportuno e urgente stimolare la provvida azione dell'Istituto di credito sportivo in favore anche delle neglette province lucane, tenuto conto che:

a) nella relazione del suo presidente si legge che sarà premura sollecitare all'uopo l'interesse (evidentemente attraverso particolarissime facilitazioni) dei comuni medi e piccoli delle zone depresse;

b) che, per stessa dichiarazione del presidente nella citata relazione, « la situazione finanziaria dell'istituto è buona, e consente di guardare senza apprensione a un crescente volume di operazioni »;

c) che nell'ultimo biennio quindici regioni hanno fruito di rilevanti aiuti, mentre non una sola operazione del predetto istituto è stata realizzata in favore della Lucania (nonostante tale regione sia carente più d'ogni altra di impianti sportivi). (24453).

RISPOSTA. — In merito all'azione che l'Istituto per il credito sportivo svolge nel mezzogiorno d'Italia, si fa presente che l'ente ha avuto costante cura, particolarmente nel 1961, di sollecitare l'interesse dei comuni di quelle regioni ove notoriamente si riscontra la maggiore carenza di impianti sportivi. Infatti, nel secondo semestre dello scorso anno, sono state tenute numerose riunioni di sindaci in Calabria, Lucania e Campania e sono stati presi contatti con gli amministratori di circa 300 comuni per invitarli a dedicare una maggiore attenzione ai problemi dello sport e ad avvalersi dell'opera dell'istituto medesimo.

Per quanto concerne la Lucania, nel 1961 sono stati accordati mutui, per complessive lire 77 milioni, ai centri di Irsina e Lagonegro,

a condizioni di particolare favore, sia per la durata del mutuo, sia per il contributo sugli interessi.

Si soggiunge che a seguito della ricordata azione di assistenza e stimolo, svoltasi, per la Lucania, a Potenza, Lagonegro e Matera, sono state avviate varie pratiche di concessione di mutuo che si trovano ora in corso di istruttoria presso l'Istituto per il credito sportivo.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se risponda a verità la notizia relativa alla istituzione di un posto di ruolo di « diritto regionale » nelle università dello Stato;

b) se, ove tale notizia risponda a verità, non sembri che una simile istituzione contrasti con la situazione delle nostre università, così carenti di docenti di ruolo anche in materia di ben altra rilevanza;

c) quali siano i programmi del nuovo corso universitario di « diritto regionale »;

d) a quale docente sia stata assegnata la prima cattedra di tale singolare materia. (25063).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 giugno 1962, n. 155, è stato istituito, presso l'università di Torino, un posto di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento del diritto regionale.

Tale insegnamento è stato incluso negli elenchi degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza e di scienze politiche dell'anzidetta università — con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1960, n. 1351 — pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 novembre 1960, n. 287.

In relazione a quanto fatto presente dall'interrogante si osserva che, conformemente a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — è consentito alle università ed agli istituti superiori di istituire altri posti di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati dallo Stato alle singole facoltà, purché i relativi mezzi siano forniti da enti o privati, mediante regolari convenzioni, e sia osservata la normale procedura di legge.

Per quanto concerne la destinazione dei posti di ruolo convenzionati ad insegnamenti che non risultino compresi fra quelli fondamentali dei corsi di laurea delle università ed istituti superiori, è da tener presente che, in proposito, viene sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che è l'organo tecnico del ministero.

Per l'istituzione del posto di ruolo convenzionato di diritto regionale nell'università di Torino, trattandosi di un insegnamento complementare, il ministero richiese, a suo tempo, il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il consiglio medesimo — nella seduta del 21 luglio 1961 —, prese in esame la conversione stipulata fra la regione autonoma della Val d'Aosta e l'anzidetta università e le delibere dei competenti organi accademici, ebbe ad esprimere parere favorevole alla iniziativa.

Ciò premesso, si fa presente che, per quanto riguarda i programmi del nuovo corso universitario di diritto regionale dell'università di Torino, essendo riconosciuta alle università una piena autonomia didattica e scientifica, i programmi medesimi — così come avviene per tutti gli altri corsi universitari — verranno stabiliti secondo i criteri indicati dalle competenti autorità accademiche.

L'istituzione del posto di ruolo convenzionato di diritto regionale dell'università di Torino è stata determinata, secondo quanto si afferma nella delibera della facoltà di giurisprudenza del 18 marzo 1958, « dalla notevole importanza che ha assunto in Italia il diritto regionale anche valutato puramente come diritto positivo nei problemi giuridici generali e speciali che esso presenta ».

Si fa, infine, presente che, attualmente, la cattedra in parola non è stata ancora ricoperta e che l'università di Torino ha deliberato di provvedere alla nomina del titolare mediante trasferimento di un titolare di materia affine, ai sensi del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando sarà, finalmente, affrontato e risolto il problema scolastico che travaglia la generosa popolazione delle frazioni Agromonte Mileo e Magnano di Latronico (Potenza). Tale popolazione, distante dal capoluogo circa 20 chilometri, con strada parzialmente impraticabile e non di rado assolutamente impercorribile nei mesi invernali, ammonta a oltre 2.500 anime.

In particolare, l'interrogante fa presente che:

a) oltre 100 bambini intenderebbero, come è loro sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione, frequentare le scuole medie; per farlo, dovrebbero (il che è assurdo anche come ipotesi) percorrere giornalmente 40 chilometri per frequentare le scuole di Latronico;

b) urge pertanto indifferibilmente la istituzione di una sezione staccata di scuola media di avviamento agrario, industriale e artigianale;

c) è legittima aspirazione delle popolazioni interessate non consegnare all'Italia di domani ulteriori leve di lavoratori non qualificati, e destinati, come i loro padri, ad essere i paria della sottoccupazione nazionale.

L'interrogante chiede assicurazioni sulla assoluta priorità, per le dette frazioni lucane e per altri centri lucani che si trovino in non dissimili condizioni, negli investimenti programmati o da programmarsi dentro o fuori il piano della scuola. (25131).

RISPOSTA. — Il ministero non può accogliere la richiesta intesa ad ottenere la istituzione di una scuola media statale che consenta agli alunni di Agromonte Mileo e Magnano di adempiere l'obbligo scolastico, dato che la popolazione complessiva delle due frazioni, come del resto risulta allo stesso interrogante, non raggiunge nemmeno i 3 mila abitanti.

Ciò è del resto in armonia con le disposizioni contenute nella circolare del 27 marzo 1962, n. 113, protocollo n. 6957, con le quali il ministero ha chiarito di « non poter prendere in considerazione proposte di istituzioni relative a scuole da far sorgere in centri la cui popolazione residente sia inferiore a 3-4 mila abitanti ».

Tale limite è emerso durante la discussione del disegno di legge sulla scuola media unica in sede referente dinnanzi alla Commissione pubblica istruzione del Senato.

Il ministero esaminerà però la possibilità di concedere un contributo per il trasporto gratuito degli alunni obbligati di Agromonte Mileo e di Magnano alla scuola media di Latronico, lungo una strada riparata di recente e resa quindi praticabile.

Saranno anche presi gli opportuni accordi con la società concessionaria della locale autolinea, al fine di conciliare gli orari delle corse con quelli delle lezioni.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se e quando sarà installato l'auspicato ponte televisivo sul Monte Alpe del comune di Latronico (Potenza), al fine di garantire le telericezioni agli utenti di Latronico, Agromonte-Mileo, Agromonte-Magnano, Fardella, Episcopia, Calda di Latronico, Spinosa e di altre popolose località della zona. (25139).

RISPOSTA. — La società concessionaria R.A.I.-TV, interessata in proposito, ha precisato che le località di Latronico, Fardella e Spinoso sono già servite rispettivamente dai ripetitori TV di Viggianello, Chiaromonte e Spinoso.

La zona di Episcopia sarà invece servita da un nuovo ripetitore il cui progetto è in fase di realizzazione.

Nella occasione verrà esaminata anche la possibilità di servire le piccole frazioni di Agromonte-Mileo, Agromonte-Magnano e Calda.

Per quanto riguarda la richiesta installazione di un eventuale ponte televisivo sul Monte Alpe, la R.A.I. ha fatto presente che — a parte la impossibilità di realizzarlo per la indisponibilità di nuovi canali di trasmissione — il predetto impianto arrecherebbe certamente notevoli disturbi alle zone servite da canali della stessa lunghezza di onda e ciò a causa della posizione dominante (metri 1892) della località indicata.

Il Ministro: CORBELLINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali iniziative doxologiche siano state, o saranno, prese, al fine di rimuovere l'ingiustificato allarme diffuso all'estero circa i recenti movimenti sismici italiani. In proposito, l'interrogante fa presente che:

a) non pochi giornali stranieri hanno dato enorme risalto ai rilevanti, ma non certo apocalittici, movimenti tellurici verificatisi nell'Italia meridionale, diffondendo il panico tra le larghe correnti turistiche che già in precedenza avevano scelto l'Italia come loro meta;

b) in seguito a tale ingiustificato panico, numerosissimi turisti stranieri hanno disdetto le rispettive prenotazioni agli alberghi campani, lucani e pugliesi, nel timore (comprensibile ma infondato) che tali regioni siano ormai ridotte a un inospitale cumulo di macerie;

c) tale rallentamento, in atto e incombente, del flusso turistico, con relativa contrazione delle previste presenze, ha arrecato ed arrecherà gravissimi danni all'industria

turistica, specialmente là dove, come nel litorale lucano-tirrenico, gli operatori del settore hanno impegnato ingenti capitali e fiduciosi sacrifici. (25144).

RISPOSTA. — Nell'intento di salvaguardare gli interessi del movimento dei forestieri, gli enti turistici non hanno mancato di assumere iniziative di carattere doxologico, intese a rimuovere le notizie allarmanti diffuse dalla stampa estera in relazione ai recenti fenomeni sismici che hanno colpito una vasta area dell'Italia meridionale.

Così, il presidente dell'E.P.T. di Napoli ha inviato alle delegazioni « Enit » all'estero il seguente telegramma:

« Lieto informarvi terremoto non habet menomamente turbato attività turistiche Napoli et suoi dintorni stop. Tutti ospiti continuano contenti loro vacanze su esempio inconturbato signora Kennedy ammiratissima nostre contrade stop. Datene prego sollecita notizia stampa at tutte organizzazioni viaggio ».

Sulla base di sommarie indagini statistiche devesi, per altro, far presente che nei giorni immediatamente successivi ai fenomeni tellurici nelle province di Napoli e Salerno si è verificata, nel movimento dei forestieri, una flessione di circa il 10 per cento rispetto al normale andamento.

Nella provincia di Avellino, maggiormente danneggiata anche nelle attrezzature ricettive alberghiere, le flessione è stata, ovviamente, superiore alla percentuale sopraindicata.

Il Sottosegretario di Stato: LOMBARDI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità l'inverosimile notizia, pubblicata dalla stampa nazionale, della scarcerazione del colonnello Pakassa, massacratore dei 13 militari italiani di Kindu. Ove, come si ha fondato motivo di temere, tale notizia (contrastante con le assicurazioni che a suo tempo vennero fornite all'opinione pubblica italiana) corrisponda a verità, l'interrogante chiede di conoscere quali passi saranno promossi affinché i responsabili di quell'orribile massacro siano puniti. (25213).

RISPOSTA. — Come già precisato in un comunicato diffuso dai maggiori organi di informazione, il colonnello Pakassa, posto in libertà a seguito della conclusione, a lui favorevole, del giudizio sull'imputazione di ribellione al governo centrale del Congo, è stato il giorno stesso nuovamente confinato in prigione in attesa dell'accertamento delle sue responsabilità dell'orrendo massacro dei 13 aviatori italiani a Kindu.

Oltre al colonnello Pakassa trovansi in prigione altri indiziati dell'esecrando delitto e il governo del Congo ha nuovamente e formalmente rinnovato a quello italiano l'assicurazione che i colpevoli saranno esemplarmente puniti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di fissare una sessione speciale di esami, posticipata congruamente rispetto alla sessione normale, in favore degli studenti universitari residenti nelle zone recentemente sconvolte dal terremoto. (25459).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 164 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, gli esami di profitto e di laurea si dànno in due sessioni: la prima subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi l'inizio del nuovo anno accademico, e cioè il 1° ottobre.

La disposizione precisa altresì che « non è consentita alcun'altra sessione di esami ».

In aggiunta alle due sessioni, la legge 5 gennaio 1955, n. 8, modificata con legge 1° febbraio 1956, n. 34, prevede un appello straordinario di esami di profitto e di laurea per il mese di febbraio, quale prolungamento delle sessioni dell'anno precedente, con particolari limitazioni per i soli studenti in corso.

Dato ciò, non è possibile indire sessioni speciali di esami universitari, in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Il ministero potrebbe, semmai, autorizzare le autorità accademiche a prorogare la chiusura della prossima sessione autunnale alla fine del mese di novembre, per quegli studenti che comprovassero di essere residenti nelle zone terremotate.

In tal senso, si fa riserva di riesaminare la questione, qualora ulteriori segnalazioni o richieste pervenissero al ministero.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio.* — Per conoscere entro quanti giorni i librai saranno liquidati per i libri di testo distribuiti agli alunni delle scuole elementari.

L'interrogante nel fare presente che:

a) ai librai è stato già inflitto un durissimo colpo, erodendo la modesta area del

loro profitto con la imponente riduzione loro richiesta sul prezzo di copertina dei libri scolastici;

b) ove la liquidazione dei libri scolastici distribuiti agli alunni della scuola obbligatoria, che già comporta un notevole lucro cessante per le aziende in una con una notevole complicazione burocratica, tardasse qualche settimana, o peggio ancora qualche mese, non poche aziende sarebbero spinte verso lo sfacelo economico, impossibilitate a contrarre debiti onerosi per sopperire all'eventuale ritardo delle riscossioni;

chiede di sapere se ritengano che occorra fissare un tempo massimo (a vista, o al massimo una settimana) per il versamento delle somme dovute dopo la presentazione delle prescritte cedole. (25462).

RISPOSTA. — Questo ministero si rende conto della situazione dei cartolibrai prospettata e delle legittime preoccupazioni di quella categoria circa la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola elementare e il relativo rimborso.

Si assicura, comunque, che nulla sarà trascurato perché il rimborso avvenga nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i vari adempimenti amministrativi e contabili inerenti a tale operazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere esatte notizie circa il processo subìto nella seconda decade di settembre, in Albania, da alcuni pescatori italiani, i quali sarebbero stati condannati a pesantissime pene detentive nelle carceri albanesi.

L'interrogante chiede altresì di conoscere:

a) se, attraverso le informazioni pervenute dalla nostra rappresentanza diplomatica in Albania, risulti che il processo sia stato regolare, e che gli imputati abbiano potuto ottenere un adeguato patrocinio;

b) se e quali passi la rappresentanza diplomatica italiana in Albania abbia fatto in difesa di quei nostri connazionali, e se, e come, attualmente provveda alla loro assistenza. (25547).

RISPOSTA. — La motobarca italiana *San Giacomo* venne fermata nelle acque territoriali albanesi il 7 settembre 1962: l'equipaggio ammise la violazione a scopo di pesca dello spazio territoriale albanese.

La nostra legazione in Tirana, non appena avuta notizia dell'incidente, intervenne presso il ministero degli affari esteri albanese, ottenendo in primo luogo che il processo a carico dei pescatori italiani per violazione del regolamento confinario e pesca abusiva si svolgesse il più rapidamente possibile.

La nostra legazione, successivamente, non ha mancato di tenere gli opportuni contatti col summenzionato ministero per tutta la durata del processo che si è concluso il 14 settembre 1962 con la condanna di Oronzo Montanaro, Giovanni Montanaro e Giovanni Saponato a 18 mesi di reclusione e di Ignazio Galluglio e Michele Morganaro ad un anno. L'applicazione di queste pene è stata sospesa per concessione del beneficio della condizionale, mentre è stata eseguita la parte della sentenza che dispone la confisca della motobarca e del materiale di bordo.

I pescatori italiani venivano quindi rilasciati e rimpatriati con l'aereo dell'Alitalia del 16 settembre 1962 a cura della nostra legazione. Risulta che il trattamento riservato all'equipaggio del *San Giacomo*, da parte delle autorità albanesi, è stato buono e che la difesa venne affidata, conformemente alle norme vigenti in Albania, a un membro del collettivo avvocati di Valona.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

TOGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del malcontento dei piccoli produttori agricoli di Selva di Santa Fiora (Grosseto), i quali, a causa di ripetute grandinate abbattutesi sulla zona nel 1961, hanno subìto danni ingenti alle colture senza avere ottenuto, fino ad oggi, alcuna facilitazione e aiuto da parte delle autorità.

Per sapere come intenda intervenire affinché le domande a suo tempo avanzate dai coltivatori diretti per ottenere contributi e mutui siano sollecitamente risolte. (24114).

RISPOSTA. — Il dipendente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto, competente per territorio, ha riferito che le grandinate verificatesi in alcune zone della provincia il 2 e il 17 giugno 1962 hanno interessato marginalmente anche il territorio della frazione Selva del comune di Santa Fiora, causando danni di una certa entità alla vite, del resto non diffusamente coltivata nella zona, e ai cereali non ancora mietuti. L'incidenza media del danno sulla produzione lorda aziendale si fa ascendere, dal predetto ufficio, intorno al 20 per cento circa.

I funzionari tecnici dell'ispettorato hanno suggerito agli agricoltori colpiti le pratiche colturali, consistenti nell'esecuzione di trattamenti antiparassitari, che sono riuscite in genere ad attenuare la portata dei danni.

Successivamente, lo stesso ufficio, avvalendosi di una residua disponibilità di grano a suo tempo assegnatogli da questo ministero, nell'intento di sovvenire i lavoratori agricoli delle zone maggiormente colpite, ha distribuito gratuitamente a 115 coltivatori diretti residenti nella frazione Selva di Santa Fiora, che ne avevano fatta richiesta, 310 quintali di grano tenero, in ragione di 2-3 quintali per famiglia.

A suo tempo, poi, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Si aggiunge che gli agricoltori danneggiati della frazione in parola possono giovarsi, ai termini della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato su nuovi prestiti quinquennali di esercizio che saranno loro accordati da istituti od enti che esercitano il credito agrario, facendo presente che per l'applicazione di tale legge questo ministero ha assegnato alla provincia di Grosseto la somma di 8.483.000 lire, la quale consente di sussidiare operazioni di prestiti per l'ammontare di circa 230 milioni di lire.

Gli agricoltori medesimi, infine, possono avvalersi delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454. A questo proposito, per quel che concerne l'accenno fatto alle domande di contributo e di mutuo presentate, si precisa che, da parte di agricoltori della frazione di cui trattasi, sono pervenute all'ispettorato agrario di Grosseto soltanto le domande di contributo nella spesa per l'acquisto di macchine agricole, a norma dell'articolo 8 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Dette domande sono state tutte accolte con l'autorizzazione all'acquisto delle macchine.

Il Ministro: RUMOR.

TOGNONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio cui sono sottoposti i ragazzi della scuola media di Castiglione della Pescaia (Grosseto), i quali sono costretti a frequentare le lezioni in locali disadatti.

Per sapere se intenda, con il prossimo esercizio finanziario, provvedere a sodisfare la richiesta di contributo avanzata dal comune per la costruzione di un edificio scolastico da adibire a sede della scuola media. (25214).

RISPOSTA. — Le affermazioni secondo le quali gli alunni della scuola media di Castiglione della Pescaia sarebbero costretti « a frequentare le lezioni in locali disadatti » non trovano conferma nei fatti.

La scuola media di cui trattasi ha, infatti, funzionato, durante l'anno scolastico 1961-62, con due classi sistemate nei migliori ambienti che l'amministrazione comunale ha potuto fornire nell'edificio in cui essa stessa ha sede.

Si tratta di aule ampie, luminose, con servizi sufficienti, con arredamento nuovo e moderno, con direzione, sala dei professori, biblioteca e con la completa disponibilità di tutti i sussidi didattici necessari.

Per il nuovo anno scolastico, prevedendosi la necessità di altre tre aule, l'amministrazione comunale sta adoperandosi per la utilizzazione, mediante opportuni adattamenti, di altri ambienti dello stesso edificio.

Ciò, beninteso, senza pregiudizio alcuno per la domanda avanzata dalla stessa amministrazione intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione di un edificio *ad hoc* per la scuola media, domanda che sarà esaminata, con la dovuta attenzione, allorquando sarà elaborato, d'intesa con il dicastero dei lavori pubblici, il programma di finanziamento di nuove opere di edilizia scolastica.

Il Ministro: GUI.

VALSECCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per rendere possibile la conoscenza delle circostanze che hanno condotto a morte l'operaio Stress Giovanni, nato a Campodolcino (Sondrio) il 12 giugno 1938 e morto a San Gallo (Svizzera) tra il 25 e il 26 marzo 1962.

L'interrogante chiede altresì di conoscere le ragioni per le quali ai familiari del defunto Stress, accorsi in Svizzera alla notizia della morte del loro congiunto, non sia stato concesso di vedere e di riconoscere la salma; e quale sia la ragione per cui la salma stessa, importata in Italia per la tumulazione il venerdì 30 marzo 1962, al momento della sua esumazione per la ricognizione il giorno 10 aprile successivo, alla presenza del pretore di Chiavenna, del professor Scalvi dell'I.N.P.S. di Sondalo e dei dottori medici Francoli e Chiodo, nonché dei carabinieri di Campodolcino, si scoprì mancante del cranio. (24975).

RISPOSTA. — Non è stato possibile pervenire ad alcuna conclusione precisa circa le cause della morte del connazionale Giovanni Stress, dato lo stato di avanzata putrefazione in cui si trovava il cadavere al momento in cui il professor Zollinger, perito settore dell'istituto patologico dell'ospedale cantonale di San Gallo, eseguì l'autopsia.

Tuttavia le autorità giudiziarie elvetiche — le quali, come consentito dalle norme convenzionali in vigore fra i due paesi, hanno trattato il caso direttamente con le competenti autorità giudiziarie italiane — a seguito delle risultanze completamente negative delle indagini, hanno escluso che la morte potesse essere riferibile a fatto doloso o colposo di terzi.

Non è esatto per altro che non sia stato consentito ai familiari dello Stress di vedere e riconoscere la salma. Il fratello e il cognato del defunto, accompagnati da un dipendente del nostro vice consolato in San Gallo, si recarono, il 30 marzo 1962, all'istituto patologico dell'ospedale cantonale dove era stata eseguita l'autopsia. Il personale dell'istituto, alla richiesta del fratello del morto, sconsigliò per ragioni umanitarie di vedere il cadavere, ormai in decomposizione, per evitare una orrenda impressione. Né il fratello né il cognato dello Stress sollevarono obiezione. La bara venne successivamente caricata su un autofurgone che, alle ore 10, lasciava San Gallo dirigendosi alla volta dell'Italia.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

VIDALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la ragione per la quale il commissario generale per il territorio di Trieste non abbia ancora pubblicato le ordinanze ministeriali, con le modifiche — come ogni anno finora venivano apportate — relative alle esigenze locali, specie per le scuole medie e professionali con lingua d'insegnamento slovena, per l'assegnazione di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie del territorio di Trieste.

L'interrogante rileva che tali modifiche non sono state finora pubblicate, malgrado che il termine per la presentazione delle domande per i posti di incaricati e supplenti per l'anno scolastico 1962-63 sia già scaduto il 9 giugno 1962. (24079).

RISPOSTA. — Lo scorso anno, come in quello precedente, il commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste emanò le seguenti ordinanze per gli insegnanti elementari e secondari non di ruolo:

a) ordinanza per la sistemazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 13 marzo 1958, n. 248, degli insegnanti iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale;

b) ordinanza per la nomina degli insegnanti incaricati e supplenti nelle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena;

c) ordinanza per la nomina degli insegnanti incaricati e supplenti nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena.

Quest'anno, l'ordinanza di cui alla lettera *a*) non è stata emanata, in quanto gli insegnanti iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale hanno ormai ottenuto l'assegnazione permanente ad una determinata cattedra o posto e non presentano, pertanto, neanche più l'annuale domanda di sistemazione.

L'ordinanza di cui alla lettera *b*) è stata, invece, emanata dal provveditore agli studi, il quale ha praticamente esteso — con qualche adattamento — alle scuole elementari con lingua di insegnamento slovena le norme ministeriali per la nomina degli insegnanti incaricati e supplenti nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1962-63.

Il commissariato generale del Governo ha emanato, poi, in data 18 giugno 1962, l'annuale ordinanza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena per l'anno scolastico 1962-1963. L'emanazione dell'ordinanza alla data indicata non ha, tuttavia, arrecato alcun danno agli aspiranti ad incarichi e supplenze nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena di Trieste per l'anno scolastico 1962-63, in quanto, il predetto commissariato generale del Governo aveva già provveduto tempestivamente ad impartire le opportune disposizioni al provveditorato agli studi affinché i professori sloveni interessati presentassero le prescritte domande al provveditorato stesso entro i termini stabiliti per i loro colleghi in servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana.

Quanto al contenuto dell'ordinanza commissariale 18 giugno 1962 si precisa che con essa sono state estese (né poteva essere diversamente dopo l'emanazione della legge 19 luglio 1961, n. 1012) alla nomina degli insegnanti non di ruolo negli istituti e nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena di Trieste per l'anno scolastico 1962-63, le stesse norme dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962 con le sole modifiche rese necessarie dalla diversa lingua d'insegnamento, come per la costituzione delle cattedre di materie letterarie ed i titoli di ammissione alle relative graduatorie, nonché per la nomina

della commissione incaricata di compilare dette graduatorie.

Il Ministro: GUI.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se — in considerazione della situazione economica del territorio di Trieste ed in relazione alla procedura finora seguita — ritengano di poter dare assicurazione per la continuazione della fornitura di grano a prezzo speciale al territorio di Trieste.

Risulta, infatti, all'interrogante che l'assegnazione sarebbe ostacolata dall'entrata in vigore delle clausole stabilite dal M.E.C. relativamente ai prezzi del frumento, a partire dal 1° luglio 1962.

Pertanto, l'interrogante rileva:

1) che, anche nel caso in cui, in base agli accordi di Bruxelles, non dovesse essere disposto l'ammasso del grano, la gestione statale disporrebbe attualmente di una quantità di grano del vecchio raccolto tale da poterne agevolmente trarre i 360 mila quintali necessari alla fornitura di Trieste per il periodo 1° agosto 1962-31 luglio 1963;

2) che l'agevolazione dovrebbe essere mantenuta anche in futuro fino alla normalizzazione della situazione economica triestina, inserendo l'approvvigionamento granario di Trieste a prezzo speciale nell'ambito dei provvedimenti previsti dal paragrafo 4 dell'articolo 23 del regolamento n. 19 della C.E.E. (24536).

RISPOSTA. — In conformità di analoghe disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 luglio 1962 si è provveduto ad assegnare al territorio di Trieste 360 mila quintali di grano della gestione statale, a copertura del fabbisogno della campagna 1962-63.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla urgente necessità di istituire un nuovo ruolo di concetto nella carriera amministrativa del personale di segreteria degli istituti tecnici e professionali ad amministrazione autonoma sia per dare un ordinamento efficiente, una struttura funzionale agli uffici di segreteria dei suddetti istituti e sia per dare il giusto riconoscimento al lavoro degli impiegati assunti con la qualifica di applicati e utilizzati invece, per esigenze di funzionamento degli uffici, esclusivamente a lavori di concetto. (23906).

RISPOSTA. — Il ministero non condivide tale necessità, atteso che con legge 22 novembre 1961, n. 1282, il ruolo della carriera di concetto è stato riordinato e adeguato alle esigenze dei servizi.

L'articolo 14 della legge citata stabilisce che gli applicati i quali abbiano svolto mansioni di segretario economo e siano forniti del titolo di studio di 2° grado possano essere inquadrati nel ruolo della carriera di concetto, previo concorso per titoli ed esami.

Al riguardo è da tener presente che negli istituti e scuole di istruzione tecnica e nei convitti annessi non sono previste mansioni di concetto di natura diversa da quelle già esistenti di segretario ragioniere economo e di censore di disciplina.

Il Ministro: GUI.

ZAPPA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere con urgenza — in relazione alle scadenze previste dalla legge oggetto della presente interrogazione — se sia loro intendimento dare disposizioni ai prefetti della Repubblica perché non abbiano a confermare i contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali per il prossimo decennio, ma abbiano invece, secondo il principio generale previsto dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1461, a predisporre i regolari concorsi per le assegnazioni ad asta pubblica. Ricorda l'interrogante che secondo legge il contratto di appalto è a data fissa — decennale — che la nomina dell'esattore deve avvenire, alla scadenza contrattuale, per concorso ad asta pubblica e che solo eccezionalmente è previsto l'istituto della riconferma. In effetti l'eccezione è divenuta regola perché dal 1922 gli esattori di decennio in decennio sono stati riconfermati. Ma ciò si è appunto verificato per ragioni eccezionali: quanto al decennio 1922-33 logicamente in base alla legge fondamentale, invece per il decennio 1933-42 in virtù dell'autoritarismo di Stato, per il decennio 1943-52 a causa dello stato di guerra e per il decennio 1954-63 in conseguenza degli squilibri di mercato causati dalla guerra. Tutte le ragioni che eccezionalmente determinarono l'applicazione dell'istituto della riconferma sono oggi politicamente inconsistenti e altrettanto lo sono sotto il profilo economico anche in conseguenza della ripresa definita miracolosa dell'ultimo decennio, per cui non si vede come potrebbe giustificarsi una nuova conferma.

È chiaro che la situazione del paese in tutti i settori durante il quarantennio è stata trasformata dall'incremento della popolazione, della produzione, dei comuni, dell'urbanesimo e da altri fenomeni congeniti alla vita di una società moderna, tutte componenti di una nuova realtà alla quale si deve adeguare anche il modo ed il prezzo di esazione dei tributi, essendo il nostro in questo momento uno dei prezzi di esazione più alti esistenti in Europa.

L'interrogante ritiene che con l'appalto dei servizi i contribuenti italiani possano risparmiare almeno una terza parte di quanto oggi corrispondono per aggio esattoriale. (25388).

RISPOSTA. — L'articolo 3 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, pur stabilendo che il conferimento delle esattorie ha luogo mediante asta pubblica — con ciò uniformandosi alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato — dà facoltà all'esattore titolare di chiedere la conferma nella carica per un nuovo decennio di appalto.

Dall'esame dell'accennata disposizione, che trae origine dal testo unico per la riscossione delle imposte dirette 20 aprile 1871, n. 192, consegue che la conferma del titolare costituisce un modo di conferimento delle esattorie che non può essere considerato straordinario, in quanto dal sistema della legge appare chiaro che si provvede ad asta pubblica solo se l'esattore titolare non abbia chiesto od ottenuto la conferma.

Difatti, per l'articolo 3 in esame, la domanda di conferma, a pena di decadenza, deve essere presentata dall'esattore entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio in corso, e solo nella seconda metà del mese di gennaio dell'ultimo anno del decennio medesimo, i comuni sono invitati dal prefetto a pronunciarsi sulle domande di conferma e, se del caso, a deliberare sulle condizioni alle quali dovranno svolgersi gli esperimenti d'asta per il collocamento dell'esattoria.

È esatto che, fin dal 1923, si è fatto largo uso dell'istituto della conferma, ma ciò non è stato fatto al solo scopo di dare un riconoscimento ad una categoria di appaltatori di pubblici servizi che hanno lungamente agito in condizioni di notevole disagio e di squilibrio economico, bensì nell'intento di adeguare gli aggi al reale costo di riscossione e di mantenere in servizio titolari che avevano dato ampia prova di capacità e di correttezza.

Tali criteri trovarono attuazione con le leggi posteriori al testo unico del 1922 e se per i primi decenni fu ritenuto che potesse essere accordato, in sede di conferma, un miglioramento degli aggi contrattuali, con la legge 13 giugno 1952, n. 693 e la successiva del 20 febbraio 1958, n. 104, fu introdotto ed applicato il concetto che, in sede di conferma nell'appalto, l'aggio di riscossione potesse essere convenientemente ridotto.

Specialmente con l'applicazione di tali leggi, si è avuta una sensibile riduzione dei costi del servizio, riduzione che è stata possibile disciplinando l'istituto della conferma.

Se si fosse dovuto ricorrere al sistema dell'appalto, indiscriminatamente, tali risultati non sarebbero stati raggiunti ovvero — come è avvenuto in numerosi casi — ciò si sarebbe verificato con grave discapito per la regolarità del servizio.

In non poche esattorie, infatti, collocate per asta con aggi bassi — risultato della concorrenza degli offerenti — nel corso del decennio, l'antieconomicità dell'aggio ha portato a dichiarazioni di decadenza del titolare con gravi ripercussioni nel delicato servizio della riscossione dei pubblici tributi.

Non si ritiene, pertanto, di potere statuire senz'altro che il conferimento delle esattorie per il prossimo decennio debba esclusivamente aver luogo mediante asta pubblica, perché ciò costituirebbe una violazione della legge e non porterebbe con certezza alla riduzione del costo del servizio, riduzione che, invece, può agevolmente essere ottenuta con una oculata disciplina dell'istituto della conferma.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI